

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	65
DIFESA (IV)	»	82
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	86
FINANZE (VI)	»	90
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	91
AFFARI SOCIALI (XII)	»	102
AGRICOLTURA (XIII)	»	105
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	107
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	109

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO	<i>Pag.</i>	110
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	112

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04055 Gebhard e Magi: Sulla violazione da parte dell'Italia del Patto sui diritti civili e politici con riferimento alla raccolta di firme per la presentazione di <i>referendum</i>	4
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	11
5-04056 Baldino ed altri: Sull'emanazione del decreto interministeriale per la sperimentazione del voto elettronico	5
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	13
5-04057 Calabria e Sisto: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19.	
5-04058 Prisco ed altri: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19.	
5-04059 Tonelli ed altri: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19	6
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	14
5-04060 Ceccanti ed altri: Sulle iniziative volte a semplificare e accelerare l'accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura	9
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	15
5-04061 Marco Di Maio: Sulle iniziative di competenza volte a consentire lo spostamento tra regioni finalizzato al ricongiungimento familiare	9
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	17

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 28 maggio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Achille Variati.

La seduta comincia alle 12.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che le interrogazioni 5-04057, 5-04058 e 5-04059 saranno svolte congiuntamente, vertendo sulla medesima materia.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che nella trasmissione sulla *web-tv* della Camera delle sedute di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione, i deputati che intervengono non vengono inquadrati né in fase di illustrazione delle interrogazioni né in sede di replica, essendo visualizzato un unico piano sequenza sul banco della presidenza per tutta la relativa seduta.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che si possa porre rimedio a tale inconveniente tecnico invitando i deputati che intendano illustrare le interrogazioni o intervenire in sede di replica a prendere posto vicino al Presidente, in modo da essere inquadrati dalla telecamera.

5-04055 Gebhard e Magi: Sulla violazione da parte dell'Italia del Patto sui diritti civili e politici con riferimento alla raccolta di firme per la presentazione di referendum.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, facendo notare come il 29 novembre 2019 il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite abbia dichiarato la violazione da parte dell'Italia dell'articolo 25, congiuntamente all'articolo 2, del Patto sui Diritti Civili e Politici; più precisamente, il Comitato ha concluso che l'Italia ha violato il diritto dei ricorrenti Staderini e De Lucia (e con loro di tutti i cittadini italiani) di partecipare alla vita politica e al governo del Paese senza ostacoli irragionevoli attraverso i *referendum* e le leggi di iniziativa popolare.

Le conclusioni all'unanimità del Comitato affermano che le violazioni sono state determinate dalla presenza nella legge n. 352 del 1970 di « restrizioni irragionevoli » al diritto dei cittadini di promuovere *referendum*, in quanto la raccolta firme è impedita dall'obbligo per i promotori di far autenticare le firme da un pubblico ufficiale presente al momento della sottoscrizione, senza però che la legge ne garantisca la disponibilità, dal mancato intervento delle istituzioni a cui Staderini e De Lucia si erano rivolti per denunciare l'assenza di autenticatori, dalle inadempienze di molti Comuni (che non consentivano di firmare o non informavano) e dall'assenza di pubblica informazione sulla campagna referendaria.

Il Comitato ha dato all'Italia 180 giorni per porre rimedio alle violazioni, incluso un atto di scusa formale alle vittime della violazione, la traduzione e pubblicazione

della decisione del Comitato « diffondendola il più ampiamente possibile », e l'adozione di misure per evitare il ripetersi di violazioni simili, inclusa la modifica della legge che regola i *referendum*.

La nuova legge, in particolare, dovrà assicurare ai promotori dei referendum strumenti per autenticare le firme, garantire che la raccolta firme si possa tenere negli spazi più frequentati dai cittadini (ad esempio piazze e centri commerciali privati) e assicurare che la popolazione sia informata delle raccolte referendarie e della possibilità di prenderne parte.

I 180 giorni dati all'Italia scadono alla fine del mese di maggio 2020, e nulla di quanto richiesto dal Comitato è stato fatto dal Governo.

In tale contesto l'interrogazione chiede come il Ministro interrogato intenda procedere al fine di ottemperare alla decisione di cui in premessa.

Il sottosegretario Achille VARIATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la sua risposta, fa notare come in essa non vi sia alcuna traccia della volontà dell'Esecutivo di intervenire seriamente sul tema, ad esempio aggiornando la legge n. 352 del 1970, che appare ormai risalente. Fa notare che il Governo non sembra dunque consapevole degli enormi ostacoli incontrati dai cittadini che intendano promuovere *referendum* o intraprendere iniziative legislative, costretti addirittura ad agire a proprie spese per far autenticare le firme, senza alcun supporto da parte delle pubbliche amministrazioni.

Non comprende pertanto la ragione per la quale non si possa immaginare di introdurre anche in materia elettorale, in particolare per la raccolta delle firme, il ricorso a strumenti digitali – così come è già avvenuto in ambito fiscale e giudiziario

– dando seguito ad un processo di smaterializzazione dei documenti che andrebbe a vantaggio della collettività. Auspica dunque una seria riflessione del Governo su tale tematica.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, condivide l'auspicio conclusivo espresso dal deputato Magi, augurandosi che su tale argomento possa registrarsi la massima sensibilità da parte del Ministero dell'interno. Fa notare, peraltro, che appare connessa a tale interessante tema anche la prossima interrogazione, vertente sul tema del voto elettronico.

5-04056 Baldino ed altri: Sull'emanazione del decreto interministeriale per la sperimentazione del voto elettronico.

Elisa SIRAGUSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, la quale rileva come i commi 627 e 628 della legge di Bilancio 2020 abbiano stanziato 1 milione di euro per la sperimentazione del voto elettronico nel nostro Paese e abbiano affidato la relativa attuazione ad un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per l'Innovazione Tecnologica.

Tale sperimentazione riguarda anche le consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione, con uno specifico *focus* su modelli di voto che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori per diversi motivi lontani dal luogo di residenza.

Rileva che il termine per l'adozione del decreto interministeriale è scaduto a fine gennaio e il decreto non è stato ancora adottato.

Già il decreto-legge n. 67 del 2012 introduceva forme di sperimentazione del voto elettronico, sebbene limitate soltanto al rinnovo dei membri facenti parte dei COMITES, organismi di rappresentanza degli italiani all'estero. Ciò nonostante, le consultazioni del 2015 si sono svolte ancora per corrispondenza e, ad oggi, non

risultano ancora avviate iniziative volte a introdurre la modalità digitale per le prossime elezioni, attese entro fine 2021.

L'emergenza sanitaria attuale ha messo in evidenza la necessità di dotarsi di modalità inedite e innovative di esercizio del diritto al voto, già urgenti dopo le risapute problematiche del voto postale – con cui si eleggono anche i rappresentanti della circoscrizione estera in Parlamento.

La sperimentazione del voto in via digitale, come tale non sostitutiva del voto cartaceo, può prendere in considerazione due modelli; nel caso in cui venisse preferito il modello *dell'e-voting*, con urna digitale come già avvenuto in Lombardia, la sperimentazione potrebbe riguardare gli elettori, su base volontaria, in un numero limitato di comuni (possibilmente grandi città come Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Bari); se, invece, alla luce della necessità di evitare assembramenti ai seggi, sarà preferito il modello *dell'i-voting*, anche via app, sarà opportuno individuare soluzioni che rispondano ai principi di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto, previsti dall'articolo 48 della Costituzione.

In entrambi i casi oggetto della simulazione potrebbe essere non solo il voto referendario, ma anche quello per le elezioni politiche e per le elezioni europee.

Nell'auspicio di una collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri per la sperimentazione rivolta agli italiani all'estero, l'interrogazione chiede se il Governo non intenda emanare il suddetto decreto attuativo, al fine di avviare la sperimentazione del voto elettronico in occasione dell'*election day* previsto per il mese di settembre.

Il sottosegretario Achille VARIATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fa quindi notare, da ultimo, come il Governo, pur nella consapevolezza della complessità della questione, intenda agire con celerità per individuare adeguate soluzioni. Nel ritenere che tale strumento possa risultare molto utile, soprattutto

nell'attuale situazione di emergenza pandemica, ribadisce comunque la necessità di prevederne un'attuazione corretta, nel rispetto di tutte le garanzie procedurali, in una materia tanto delicata quale il diritto di voto.

Elisa SIRAGUSA (M5S), replicando, fa notare come le garanzie di cui parla il rappresentante del Governo, inerenti al carattere personale e segreto del voto, risultino già eluse attualmente, ad esempio nel voto per corrispondenza per la rappresentanza degli italiani all'estero. Riterrebbe dunque ragionevole avviare una sperimentazione del voto elettronico ad esempio per il rinnovo dei membri facenti parte dei COMITES, considerata la natura circoscritta e specifica di tale forma di consultazione, che consentirebbe di testare l'affidabilità di tale strumento, in vista poi di una sua estensione alle altre elezioni.

5-04057 Calabria e Sisto: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19.

5-04058 Prisco ed altri: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19.

5-04059 Tonelli ed altri: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19.

Annagrazia CALABRIA (FI) illustra la sua interrogazione, facendo notare come i giorni successivi alla fine del cosiddetto *lockdown* si siano caratterizzati, e continuano a caratterizzarsi, per una presenza piuttosto rilevante di persone nei luoghi pubblici, quali strade, parchi e spiagge, senza rispettare le misure di distanziamento per il contenimento del contagio da COVID-19.

La strategia del Governo per affrontare la cosiddetta Fase 2 sarebbe quella di individuare 60.000 volontari, coordinati dalla Protezione civile, tra i disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza o di

ammortizzatori sociali, a cui assegnare il compito di far rispettare le regole come il distanziamento nei luoghi pubblici.

La Ministra dell'interno ha dichiarato di non essere informata riguardo al progetto appena citato e che « le decisioni assunte, senza preventiva consultazione del Ministero dell'interno, per l'istituzione della figura degli assistenti civici in relazione alle misure di contrasto e di contenimento della pandemia Covid-19, non dovranno comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia già quotidianamente impegnate nei controlli sul territorio ».

Ritiene quindi che l'ipotesi di istituire la figura dei cosiddetti « assistenti civici », oltre a rappresentare una palese limitazione della libertà personale, mostri l'incapacità del Governo di gestire una fase così complessa, arruolando personale che non avrebbe alcuna competenza né autorità nel monitorare gli spazi pubblici.

Per tutelare la salute dei cittadini considera invece necessario prevedere uno *screening* di massa, attraverso tamponi e test sierologici, senza ricorrere a strategie o strumenti improvvisati come l'istituzione degli « assistenti civici » che genera soltanto confusione tra le prefetture e le forze di polizia già impegnate nei controlli sul territorio.

Sottolinea, a tal proposito, come le Forze dell'ordine e la polizia locale abbiano dimostrato di saper fornire il loro supporto sul territorio soprattutto in termini di sicurezza con circa 14 milioni di controlli effettuati durante il periodo di *lockdown*.

In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato non intenda fornire gli opportuni chiarimenti in merito all'ipotesi di istituire la figura dei cosiddetti assistenti civici.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra la sua interrogazione, rilevando come intorno progetto annunciato dal Governo sugli « assistenti civici » gravino ancora molti

dubbi, sia in merito ai compiti loro assegnati, sia in merito alla effettiva efficacia e realizzazione.

Dalle dichiarazioni emerse e dagli organi di stampa risulterebbe essere un corpo di volontari assunto per svolgere compiti di utilità pubblica e sorveglianza durante la « Fase 2 ».

Sembrerebbe un progetto ancora allo stato embrionale, dal momento che continuano scontri ed incomprensioni all'interno del Governo in merito alle funzioni loro attribuite e ancora da definire puntualmente.

Tuttavia, dalla riunione tra il Ministro degli Affari Regionali, il Presidente del Consiglio e i ministri dell'Interno e del Lavoro i loro compiti sembrerebbero circoscritti e definiti.

Il Ministro Francesco Boccia nel corso della trasmissione televisiva « di Martedì », su La7 ha affermato che: « L'assistente civico va davanti alle chiese, verifica il numero di persone che possono entrare e aiuta il flusso. Non può fare altro che ricordare le regole. ». Da tali dichiarazioni emerge un progetto ancora non chiaro, e molteplici sono le preoccupazioni, che riguardano principalmente le modalità con cui i volontari saranno selezionati e quelle con cui saranno controllati per evitare abusi.

La Ministra Lamorgese aveva anticipato che il Ministero dell'Interno non si sarebbe occupato né della formazione né della gestione del corpo di volontari: appare dunque evidente come non siano ben definite né le professionalità, né gli eventuali rapporti con i compiti delle forze dell'ordine.

Diverse associazioni hanno mostrato il loro dissenso verso questa proposta; nello specifico, rileva come esistano già figure opportunamente preparate, selezionate e formate per svolgere queste peculiari e delicatissime funzioni. In particolare i lavoratori del comparto sicurezza privata (guardie giurate, addetti alla vigilanza disarmata, addetti ai servizi di controllo, *steward*) risultano appositamente preparati per gestire e assicurare il corretto flusso di persone negli esercizi pubblici,

negli ospedali, sono e dunque in grado di affrontare situazioni critiche e di tensione.

In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato non ritenga urgente stabilire quali siano le garanzie professionali richieste per gli assistenti civici e quali siano i rapporti con i compiti già svolti dalle forze dell'ordine e quale sia il loro inquadramento.

Gianni TONELLI (LEGA) osserva come recentemente il Ministro per gli affari regionali e autonomie abbia annunciato alla stampa l'iniziativa di voler reclutare sessantamila assistenti civici per far rispettare nella cosiddetta fase due della gestione dell'emergenza COVID-19 le misure di distanziamento sociale e vigilare sulla loro osservanza da parte dei cittadini in vari luoghi dei comuni di tutta Italia: dai locali, alle spiagge fino alle vie del centro.

Dopo l'annuncio alla stampa di tale iniziativa e dell'imminente bando della Protezione civile per il reclutamento dei volontari, immediatamente anche diversi esponenti dei partiti che sostengono l'attuale Governo hanno espresso al riguardo molte critiche, definendola una scelta « che rischia di essere inopportuna, confusa e sbagliata » e, soprattutto, una decisione mai condivisa prima né nelle riunioni di maggioranza, né con gli altri Ministri, in particolare, considerati i compiti affidati agli assistenti civici, con il Ministro dell'interno.

Infatti, il Ministero dell'interno, subito dopo aver appreso dalla stampa dell'iniziativa, aveva prontamente comunicato con una nota di non essere mai stato informato prima di tale decisione, puntualizzando che la decisione non dovrà comunque « comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia ».

Fa altresì notare come lunedì 25 maggio scorso, il Presidente del Consiglio sia stato costretto convocare immediatamente una riunione a Palazzo Chigi per cercare di chiarire la questione con i Ministri coinvolti.

Nel susseguirsi delle informative tra i rappresentanti del Governo e della maggioranza a mezzo stampa degli ultimi

giorni, non sono però ancora chiari quali siano concretamente i compiti affidati agli assistenti civici, dato che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha precisato, dopo la riunione di lunedì, che questi « non avranno compiti di polizia » e « non saranno sentinelle anti-spritz ».

In tale contesto l'interrogazione chiede per quale motivo il Ministro interrogato, nella sua qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza e anche in considerazione delle conseguenze che il controllo esercitato dagli assistenti civici avrà sulle libertà fondamentali dei cittadini, non sia stato preventivamente informato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, quali siano i criteri e i requisiti per il reclutamento e quando avrà inizio, quali siano la durata di questo tipo di sorveglianza, i compiti e le attività nello specifico demandati agli assistenti, anche rispetto a quelli già svolti dalle forze di polizia, e con quali poteri e qualifiche opereranno nel far rispettare le misure di distanziamento sociale.

Il sottosegretario Achille VARIATI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), per quanto attiene agli ambiti di competenza del Ministero dell'interno.

Annagrazia CALABRIA (FI) dichiara di non ritenersi soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare come l'Esecutivo continui a generare confusione nei cittadini attraverso normative « cavillose » e poco chiare. A dispetto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, che ha escluso l'attribuzione agli assistenti civici di compiti di natura pubblicistica, fa notare come tali operatori dovrebbero agire comunque con compiti di vigilanza e per far rispettare le norme contro gli assembramenti, mansioni alle quali ritiene invece necessario adibire personale delle forze dell'ordine, che viene addestrato in tal senso.

Si chiede pertanto chi dovrebbe occuparsi della formazione di questi operatori, ritenendo rischioso attribuire simili poteri speciali a 60 mila volontari, senza un

adeguato addestramento. Rinviene inoltre una deriva autoritaria nell'attività del Governo in carica, ritenendo che i cittadini, più che dei comandi, hanno bisogno di regole certe e chiare, attraverso una loro effettiva messa in sicurezza, da attuare mediante gli *screening* di massa, tamponi e test sierologici.

Dichiara quindi la sua diffidenza rispetto a tali spericolate forme di sperimentazione, ritenendo che i cittadini abbiano piuttosto bisogno di sentire che lo Stato sia vicino, con tutte le sue componenti istituzionali, comprese le forze dell'ordine, alle quali dichiara di esser grata per aver agito, nell'attuale situazione di emergenza, con responsabilità e professionalità.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che l'iniziativa di istituire gli assistenti civici sia una « buffonata », che testimonia come il Governo sia interessato esclusivamente ad esercitare forme di controllo nei confronti dei cittadini, che invece, a suo avviso, hanno agito con senso di responsabilità. Di contro, evidenzia come l'Esecutivo abbia lasciato agire indisturbati i criminali, mostrando disinteresse per altre rilevanti questioni di ordine pubblico, quale quella connessa all'immigrazione.

Fa notare che i compiti di tali operatori sembrano poco chiari, rilevando, in ogni caso, come, anche in presenza di funzioni non pubblicistiche, esista altro personale preparato per gestire e assicurare il corretto flusso di persone negli esercizi pubblici e negli ospedali. Ritiene dunque che tale scelta rischi di ripercuotersi negativamente sulle forze dell'ordine, già gravate da compiti ogni onerosi e ignorate dal Governo in carica, che, per esempio, non ha previsto per il personale di quel settore alcun intervento di ricambio generazionale.

Gianni TONELLI (LEGA) evidenzia, anzitutto, come non risponda a verità quanto affermato dal rappresentante del Governo riguardo ad una presunta richiesta dell'ANCI – che invece sarebbe stata smentita dagli stessi sindaci – di considerare l'ipotesi di avvalersi degli assistenti civici.

Evidenza, inoltre, come la natura pubblicistica delle mansioni di tali operatori, che è stata esclusa dal rappresentante del Governo, sia stata invece confermata dallo stesso Ministro Boccia, il quale ha indicato una serie di complesse attività, tra cui alcune di evidente natura pubblicistica, che tali assistenti civici dovrebbero svolgere.

Ritiene che tale vicenda sia deplorabile e emblematica di come il Governo, nell'attuale situazione di emergenza, abbia le idee poco chiare e intenda agire con la forza piuttosto che organizzare un adeguato sistema di accompagnamento dei cittadini nel percorso di avvicinamento alla normalità. Ritiene, peraltro, che sussista il rischio di aggravare i compiti delle forze dell'ordine, dal momento che si chiama ad operare personale non preparato ed addestrato, che si troverà esposto alle reazioni di chiunque.

Fa notare, in conclusione, che sarebbe stato preferibile impiegare questi volontari nel settore dell'agricoltura, nella prospettiva di contrastare realmente lo sfruttamento della manodopera nei campi, piuttosto che ricorrere, come ha fatto il Governo in carica, ad una sanatoria generalizzata degli immigrati.

5-04060 Ceccanti ed altri: Sulle iniziative volte a semplificare e accelerare l'accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

Carmelo MICELI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Achille VARIATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carmelo MICELI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la puntuale risposta e saluta con soddisfazione il fatto che la tempistica di lavorazione delle pratiche per l'erogazione dei mutui da parte del fondo si sia oggi ridotta a 180 giorni.

Nel prendere altresì atto delle criticità ancora esistenti, immagina di tracciare, d'accordo con il Governo, un percorso che

possa portare, ove possibile, a rendere ancora più celere la lavorazione delle pratiche stesse e a sostituire i mutui con l'erogazione di somme a fondo perduto.

5-04061 Marco Di Maio: Sulle iniziative di competenza volte a consentire lo spostamento tra regioni finalizzato al ricongiungimento familiare.

Marco DI MAIO (IV) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Achille VARIATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco DI MAIO (IV), replicando, ringrazia il sottosegretario Variati per la cortese della risposta. Fa quindi presente come vi siano centinaia di migliaia di famiglie che da mesi sono separate, relazioni affettive che si sono spezzate, persone che pur appartenendo alla stessa famiglia non si possono incontrare, se non tentando di aggirare la legge, magari nonostante vivano a pochissimi chilometri di distanza.

Segnala come l'interrogazione intenda principalmente portare nuovamente all'attenzione del Governo un argomento che gli sta a cuore, ovvero la possibilità, per centinaia di migliaia di famiglie italiane, di ritrovarsi. Sarebbe a suo avviso opportuno permettere gli spostamenti fuori regione almeno per i familiari, almeno per i parenti, almeno per quelle persone che, pur avendo relazioni stabili, non possono vedersi, almeno per i legami familiari e affettivi, ovvero per coloro che vivono in regioni vicine, a volte divise da pochissimi chilometri di confine, ma impossibilitati a spostarsi, salvo rischiare la violazione delle norme e le relative conseguenze. Ritiene che dal 3 giugno si debba dare questa possibilità, permettendo ai congiunti fuori regione di ritrovarsi, giudicando altresì opportuno ripristinare al più presto gli spostamenti tra le regioni, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica, anche per sostenere concretamente svariati settori dell'economia — a

partire dal turismo, ma non certo l'unico – che stanno patendo fortemente queste limitazioni della mobilità.

Si dichiara certo che, pur dovendo assicurare il più totale rispetto delle norme di sicurezza e protezione sanitaria, si possano permettere questi spostamenti senza compromettere nulla e, anzi, dando sollievo a milioni di italiani, ovvero a coloro che non si incontrano da oltre tre

mesi e a coloro che gestiscono attività economiche fortemente penalizzate dai limiti imposti alla mobilità interregionale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO 1

5-04055 Gebhard e Magi: Sulla violazione da parte dell'Italia del Patto sui diritti civili e politici con riferimento alla raccolta di firme per la presentazione di referendum.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, On.li Deputati,

come richiamato dagli Onorevoli interroganti la comunicazione individuale presentata nel 2015 dai Signori Mario Stadellini e Michele De Lucia al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, in merito alla presunta violazione da parte dello Stato italiano del Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici, è stata parzialmente accolta.

In quella sede i ricorrenti hanno sostenuto che i requisiti previsti dalla legge n. 352 del 25 maggio 1970, recante: « Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del Popolo » tra cui, in particolare, la modalità di autenticazione delle firme raccolte per lo svolgimento di referendum innanzi a pubblico ufficiale, nonché l'assenza di spazi di informazione mediante servizio pubblico, avrebbero impedito loro l'esercizio dei diritti sanciti dall'articolo 25 del Patto internazionale, concernente il diritto di partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Il predetto Comitato delle Nazioni Unite, accogliendo parzialmente le tesi dei ricorrenti, ha rilevato una violazione dell'articolo 25 e dell'articolo 2 del Patto, con riguardo alla procedura di raccolta delle firme prevista dalla legge n. 352 del 1970, ritenendo sussistente « un'irragionevole restrizione » all'esercizio dei diritti dei ricorrenti nella misura in cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale per l'autenticazione delle firme raccolte,

senza la contemporanea adozione di procedure idonee ad assicurare la loro presenza.

L'ordinamento giuridico italiano, come noto, prevede nella Carta costituzionale, tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese, gli istituti del referendum abrogativo di leggi o atti aventi forza di legge e l'iniziativa popolare nella formazione delle leggi.

In particolare, l'articolo 75 della Costituzione stabilisce che l'indizione di referendum abrogativi debba essere richiesta da 500.000 elettori o, in alternativa da 5 Consigli regionali, tenuto conto che un'iniziativa referendaria incide sulla funzione legislativa ordinariamente riservata alle Camere.

La disciplina dei referendum e dell'iniziativa popolare è contenuta nella summenzionata legge del 1970 e, più in particolare, nell'articolo 8, ove viene previsto che la richiesta di referendum debba essere effettuata mediante la raccolta delle firme degli elettori su appositi fogli recanti l'oggetto del referendum, le generalità del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali dell'anagrafe questi è iscritto.

In merito alla rilevanza che nel nostro ordinamento riveste il requisito dell'autenticazione della firma dei sottoscrittori, va rilevato che in tema di consultazioni popolari, l'adempimento richiesto costituisce un elemento essenziale del procedimento previsto, a tutela della regolarità delle consultazioni elettorali.

La formalità dell'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova ma un requisito prescritto « ad substantiam

actus» per garantire la certezza della firma apposta e l'identità del sottoscrittore.

Si tratta, quindi, di un elemento essenziale, la cui mancanza, secondo la legge, non determina un'irregolarità suscettibile di essere sanata ma è sanzionata con la nullità della sottoscrizione che, pertanto, può riverberarsi sulla legittimità della richiesta della consultazione ove non sia raggiunto il numero prescritto di firme valide apposte dagli elettori.

L'atto di autentica richiede la necessaria presenza dell'ufficiale autenticante al momento della raccolta della firma in quanto tale circostanza attribuisce *pubblica fede* rispetto a quanto verificatosi davanti allo stesso ufficiale autenticante.

La mancata presenza del pubblico ufficiale al momento della firma dell'elettore esporrebbe al rischio di dover convocare consultazioni referendarie basate su sottoscrizioni di provenienza non accertata che, quindi, potrebbero non essere rappresentative di quella quota parte di corpo elettorale individuata dalla Costituzione italiana come legittimata a richiedere i referendum abrogativi.

Va peraltro ricordato che il legislatore, con diversi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo, da ultimo nel 2017 con la legge n. 165 del 3 novembre, ha ampliato le categorie previste dalla legge 21 marzo 1990, n. 53, agevolando il procedimento di raccolta delle firme, prevedendo un'ampia platea di soggetti giuridici abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni, tra i quali i notai, i giudici di

pace, i cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri degli enti locali, nonché i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Si soggiunge, altresì, che i promotori dei referendum, ovvero le forze politiche, le associazioni e i comitati, in occasione della raccolta delle firme si sono sempre avvalsi della facoltà di installare e organizzare nelle pubbliche vie delle postazioni per fornire un'adeguata informativa al corpo elettorale e per l'autentica delle sottoscrizioni.

Nel riconoscere la delicatezza delle questioni poste dall'interrogante, si evidenzia che il Comitato interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha prontamente provveduto a pubblicare sul proprio sito le decisioni assunte dal Comitato delle Nazioni Unite, così come dallo stesso richiesto nella parte dispositiva della pronuncia adottata.

La CIDU ha richiesto, altresì, commenti ed aggiornamenti alle Amministrazioni interessate, entro i termini fissati dal Comitato delle Nazioni Unite, ovvero 180 giorni, prorogati di ulteriori 60 giorni a causa della pandemia da Covid 19, con scadenza al prossimo mese di giugno.

Sul delicato tema il Ministero dell'interno, per i profili di competenza, non mancherà di fornire ogni utile contributo.

ALLEGATO 2

5-04056 Baldino ed altri: Sull'emanazione del decreto interministeriale per la sperimentazione del voto elettronico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, On.li Deputati,

l'Onorevole interrogante pone all'attenzione del Ministro dell'interno la tematica relativa alla sperimentazione del voto elettronico.

Al riguardo va preliminarmente ricordato che la legge di bilancio per l'anno 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito Fondo, pari a 1 milione di euro, allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum.

La stessa legge ha previsto che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono definite le modalità attuative di utilizzo delle predette risorse.

In proposito appare opportuno evidenziare che ai fini dell'adozione del predetto decreto risulta in ogni caso necessario procedere ad un'attenta valutazione di una serie di aspetti tecnici di estrema delicatezza e complessità, propri del procedimento elettorale, che si riflettono sul rispetto dei principi costituzionali di segretezza e di personalità del voto, sulla necessità di assicurare il corretto computo dei suffragi ai fini della proclamazione ufficiale degli eletti, sull'eventuale contenzioso e sulla correlata necessità di estrarre

tutti i dati che hanno portato alla formazione dei risultati ufficiali.

In tale contesto vanno altresì considerati anche gli esiti della sperimentazione svolta in passato sia in Italia che in alcuni Paesi europei, tra cui Francia e Germania, Paesi che – si soggiunge – hanno poi rinunciato all'introduzione del sistema di voto elettronico, attese le problematiche emerse sia sotto il profilo tecnico-giuridico, sia per l'aumento dei casi di *cyber crime*.

Va anche ricordato che sulla tematica, con l'approvazione di un ordine del giorno, il Governo si è impegnato all'adozione di linee guida per la sperimentazione del voto elettronico. Tale attività è da ritenersi pregiudiziale all'adozione del decreto interministeriale in considerazione della ponderata valutazione dei diversi profili di rilevante complessità, cui si è fatto riferimento poc'anzi, e dell'individuazione delle possibili soluzioni, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e di sicurezza informatica.

Lo svolgimento di tali approfondimenti sarà demandato ad un'apposita Commissione costituita da tutti gli attori interessati, che potrà fornire un valido contributo al fine di individuare le imprescindibili garanzie procedurali volte ad assicurare il diritto di voto che rappresenta il cuore della nostra democrazia.

ALLEGATO 3

5-04057 Calabria e Sisto: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19.

5-04058 Prisco ed altri: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19.

5-04059 Tonelli ed altri: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, On.li Deputati,

rispondo congiuntamente alle interrogazioni poste dagli Onorevoli Calabria, Sisto e Tonelli, in quanto vertenti sulla medesima tematica, ossia quella relativa all'ipotesi di prevedere l'impiego di assistenti civici, in relazione all'emergenza epidemiologica in corso.

L'ipotesi dell'istituzione degli assistenti civici in occasione dell'emergenza Covid-19 nasce da una richiesta da parte dell'Anci, condivisa anche dalle Regioni; nelle esperienze comunali in cui sinora ha avuto attuazione l'assistente civico svolge, tra l'altro, attività di informazione e di promozione del senso civico.

In questo contesto emergenziale l'apporto di una figura, quale quella degli assistenti civici, può risultare utile in considerazione del fatto che molti volontari sinora impiegati hanno fatto venire meno la propria disponibilità per esigenza lavorativa proprio in considerazione della ripresa delle attività.

Si tratterà di soggetti chiamati ad espletare gratuitamente prestazioni di volontariato con finalità di mera utilità e solidarietà sociale prestando compiti di assistenza ed informazione ai cittadini.

Conseguentemente una figura siffatta non svolgerà compiti di natura pubblicitaria che restano proprie delle Forze di polizia, il cui personale, al fine di prevenire e contrastare il compimento di reati e di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, agisce con le qualifiche di agente e ufficiale di polizia giudiziaria nonché di agente e ufficiale di pubblica sicurezza.

A puro titolo informativo, ritengo utile segnalare, a conferma dell'attività sinora svolta dalle Forze di polizia che fino al 26 maggio sono stati effettuati circa 16 milioni di controlli; sono state sanzionate e denunciate a vario titolo circa 479 mila persone; sono stati, inoltre, controllati più di 6 milioni di esercizi commerciali ed elevate circa 12 mila sanzioni a vario titolo.

Così delineate, le funzioni svolte non comporteranno l'assolvimento di funzioni di incarico di pubblico servizio e ciò eviterà di ingenerare confusione nei cittadini che, come ampiamente dimostrato, hanno prestato la massima osservanza alle disposizioni e alle restrizioni necessarie per evitare il diffondersi del contagio.

ALLEGATO 4

5-04060 Ceccanti ed altri: Sulle iniziative volte a semplificare e accelerare l'accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, On.li Deputati,

in relazione alle questioni evidenziate dall'Onorevole interrogante, va preliminarmente rilevato che l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura è costantemente impegnato nell'attività di sostegno in favore delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che, in questa delicata fase di emergenza epidemiologica, risultano essere particolarmente vulnerabili e quindi esposti all'usura in ragione delle ricadute economiche negative derivanti dall'attuale congiuntura.

In tale contesto, come anche evidenziato dall'Onorevole interrogante, il Governo ha posto in essere una serie di misure di sostegno finanziario contemperando l'esigenza della tempestività delle erogazioni, fondamentale in questa fase emergenziale, con la necessità dei relativi controlli che restano irrinunciabili.

Tanto premesso, va rilevato che le vittime di usura possono accedere allo specifico Fondo, istituito dalla legge del 7 marzo del 1996, n. 108 al fine di ottenere un mutuo, commisurato agli interessi usurari e ai danni derivanti dagli stessi, senza interessi, da restituire in 10 anni.

L'applicazione della normativa ha evidenziato negli anni alcune criticità, la più significativa delle quali risiede nella difficoltà da parte della vittima di restituire il mutuo ricevuto.

Il monitoraggio sull'andamento del Fondo rivela, infatti, che circa l'80 per cento delle somme non risulta restituito.

Questa circostanza è riconducibile alle evidenti difficoltà che un'impresa soggetta all'usura spesso incontra nell'attività di reinserimento nel circuito economico, nonché in quella di ripianamento dei debiti assunti con lo Stato e con i privati.

Il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, nonostante le difficoltà del momento, ha lavorato intensamente al fine garantire ai soggetti economici e imprenditoriali vittime di racket e di usura, l'indispensabile continuità del sostegno dello Stato, erogando dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, somme per complessivi 6 milioni di euro.

Nel contempo, lo stesso Comitato è impegnato nella ricerca di misure in grado di rendere sempre più efficace la normativa di riferimento, anche sulla base dell'esperienza maturata e delle prassi più recenti.

Per quanto concerne le fasi procedurali di lavorazione delle istanze di accesso al Fondo, si evidenzia che la tempistica si è ultimamente ridotta, ed è quantificabile in circa 180 giorni in media e ciò nonostante l'articolata procedura che prevede la possibile presentazione di ulteriori istanze e osservazioni, nonché l'esame di successive pronunce giurisdizionali, intese al riconoscimento di eventuali danni biologici o a causa di contestazioni circa i benefici economici già riconosciuti dal Comitato.

Mi preme evidenziare che l'Amministrazione dell'interno e la Struttura com-

missariale, in relazione ai diversi provvedimenti normativi attualmente all'esame del Parlamento, sono impegnate ad assicurare ogni utile contributo per indivi-

duare le soluzioni più efficaci in favore delle vittime dell'usura, in linea con i principi di solidarietà richiamati dalla Carta Costituzionale.

ALLEGATO 5

5-04061 Marco Di Maio: Sulle iniziative di competenza volte a consentire lo spostamento tra regioni finalizzato al ricongiungimento familiare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, On.li Deputati,

come rilevato dall'Onorevole interrogante i sacrifici di natura personale, economico e sociale che la situazione emergenziale sta imponendo ai cittadini sono consistenti.

La gran parte degli italiani ha dimostrato un grande senso di responsabilità nel rispettare le misure adottate nel corso di questi mesi per contenere il diffondersi dell'epidemia.

È in ogni caso indispensabile non abbassare la guardia, per non vanificare i risultati raggiunti sin ora in termini di riduzione del contagio, continuando ad adottare condotte improntate al rigoroso rispetto delle regole di contenimento, anche nella consapevolezza che ognuno debba essere il « controllore di sé stesso » per evitare che il contagio possa tornare a crescere a causa di comportamenti irresponsabili.

In prima istanza è, dunque, necessario un richiamo all'autodisciplina per il rispetto delle regole, come atto collettivo di responsabilità.

Ogni comportamento, ogni scelta nel quotidiano può, infatti, contribuire a realizzare le condizioni per uscire definitivamente da questa emergenza e per tornare a condurre pienamente una vita normale, in tutte le nostre relazioni, affettive e professionali.

Gli sforzi sino ad ora compiuti hanno consentito di ridurre alcune limitazioni agli spostamenti tant'è che, a decorrere dal

18 maggio, sono cessate tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale.

Appare superfluo dire che tutti ci auspichiamo un più celere ritorno alla ordinaria vita sociale ma è altrettanto vero che ciò deve essere coniugato con le esigenze di evitare pericolose riprese del contagio.

Come espressamente previsto dal decreto-legge n. 33 dello scorso 16 maggio, attualmente in conversione, fino al prossimo 2 giugno sono vietati gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e privati in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Nel medesimo provvedimento è stabilito, altresì, che a decorrere dal prossimo 3 giugno, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 dello scorso 25 marzo, ossia con DPCM, in relazione ad aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

In tale contesto, ogni conseguente valutazione dovrà necessariamente tener conto del quadro di rischio esistente nei diversi contesti territoriali e delle indicazioni più specificamente di carattere sanitario che esulano dalle competenze del Ministero dell'interno.

Nella cornice sanitaria che quindi | continueranno a svolgere ogni utile atti-
che verrà definita e per quanto di | vità per il rispetto delle prescrizioni che
competenza dell'Amministrazione dell'in- | saranno adottate, così come è sinora
terno, i Prefetti e le Forze di polizia | avvenuto.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo (*Esame e rinvio*) 19

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 13.10.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge governativo C. 2427, recante « Nuove norme in materia di reati agroalimentari », presentato alla Camera il 6 marzo 2020, che è stato assegnato alla Commissione giustizia, per l'esame in sede referente, il 23 aprile 2020.

Evidenzia che il testo riprende in larga parte i contenuti del progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare

elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 (XVII legislatura) presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e presieduta dal dott. Giancarlo Caselli, che aveva come ambito di intervento: da un lato, la delimitazione della categoria dei reati di pericolo contro la salute, in modo da riformare la tutela di beni giuridici di riferimento, che richiedono l'anticipazione delle correlate incriminazioni già alla soglia del rischio e, comunque, in funzione anticipata e preventiva; dall'altro lato, la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con particolare riferimento alle organizzazioni complesse ed alla responsabilità delle persone giuridiche che sono divenute ormai, nella dimensione allargata degli scambi commerciali, il principale referente criminologico, così da aprire la strada a risposte effettive e differenziate in ragione dell'effettivo grado di offensività.

Fa presente che i principali obiettivi della riforma possono essere individuati: nella rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio),

per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari; nell'individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge in esame, che si compone di 13 articoli, evidenzia che l'articolo 1 interviene sul Titolo VI del libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica. In proposito, ricordo che nel codice penale, alla tutela della incolumità pubblica sono dedicati tanto delitti quanto contravvenzioni.

Rammenta che i delitti sono raggruppati in tre distinti capi, relativi: ai delitti di comune pericolo mediante violenza; ai delitti di comune pericolo mediante frode; ai delitti colposi di comune pericolo e che il libro terzo del codice penale, dedicato alle contravvenzioni, contiene inoltre una serie di previsioni (articoli da 672 a 681 del codice penale) riguardanti la tutela dell'incolumità pubblica.

Osserva che attualmente, la sistematica delle fattispecie delittuose del Titolo VI si ispira al duplice criterio distintivo del mezzo attraverso cui l'offesa all'incolumità pubblica è realizzata – che porta a distinguere i primi due capi relativi alla violenza e alla frode – e dell'elemento soggettivo del reato, che individua nei primi due capi le ipotesi dolose e nel terzo i delitti colposi. Il disegno di legge del Governo, in primo luogo, finalizza le ipotesi delittuose del Titolo VI non solo alla tutela dell'incolumità pubblica, ma anche alla tutela della salute pubblica. A tal fine, la lettera *a*) del comma 1, sostituisce la rubrica del Titolo VI: *Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica*. Se dunque, attualmente, il bene giuridico dell'incolumità pubblica ricomprende tanto la vita quanto l'incolumità, intesa come integrità fisica e salute di più persone, la riforma è invece volta a dare autonomo rilievo alla tutela della salute pubblica.

Precisa, inoltre, che il disegno di legge abbandona la distinzione tra i mezzi di realizzazione dell'illecito – violenza e frode – che attualmente distingue il capo I dal capo II del Titolo VI, sostituendola con la distinzione tra fattispecie di comune pericolo che attentano all'incolumità pubblica (capo I) e fattispecie di comune pericolo che attentano alla salute pubblica (capo II). Alla salute pubblica sono ricondotte le fattispecie che attentano alla sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali. A tale fine le lettere *b*) e *c*) del comma 1 sostituiscono le rubriche dei Capi I e II eliminando ogni riferimento a violenza e frode. Il Capo I non è oggetto di modifiche ulteriori rispetto alla sostituzione della rubrica. Rilevanti sono invece le modifiche al Capo II, nel quale restano inalterate solo le fattispecie di epidemia (articolo 438 c.p.), di commercio o somministrazione di medicinali guasti (articolo 443 del codice penale) e di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (articolo 445 del codice penale). Infatti, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame sostituisce l'articolo 439 del codice penale relativo all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari. Attualmente, la disposizione punisce con la reclusione non inferiore a 15 anni chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo. Se dal fatto deriva la morte di qualcuno, si applica l'ergastolo; nel caso di morte di più persone, era prevista la pena di morte, ora sostituita, comunque, dall'ergastolo. Oggetto materiale del reato sono le acque o le sostanze destinate all'alimentazione; la Cassazione ha precisato che le acque considerate sono quelle destinate all'alimentazione umana, a prescindere dalla loro potabilità (Cass. pen. Sez. IV Sent., 10/05/2018, n. 25547). L'avvelenamento non deve necessariamente avere potenzialità letale, essendo sufficiente che esso abbia la potenzialità di nuocere alla salute (si tratta di un reato di comune pericolo). La norma prevede un limite di carattere cronologico, giacché l'avvelenamento deve avvenire prima che

le acque o le sostanze destinate all'alimentazione siano attinte o distribuite per il consumo. Tale limite, secondo la dottrina, segnala il termine finale dello stato di pericolo per la salute pubblica derivante dall'avvelenamento il quale, a seguito dell'attingimento o della distribuzione, sarà causa non più di comune pericolo ma di pericolo individuale. L'attingimento e la distribuzione nel senso voluto dal legislatore si realizzano solo quando determinano la disponibilità individuale ed esclusiva della cosa avvelenata. Quanto all'elemento soggettivo del reato, si richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di avvelenare acque o sostanze con la consapevolezza della potenza tossica del mezzo usato e della destinazione alimentare della cosa avvelenata. L'ipotesi colposa è punita dall'articolo 452 del codice penale.

Rileva che la riforma in esame, nonostante la formale sostituzione dell'articolo 439 del codice penale, mantiene inalterata la pena – salvo l'aggiornamento del testo con l'eliminazione della pena di morte – e si limita ad apportare alla fattispecie le seguenti modifiche: fa riferimento, a partire dalla rubrica dell'articolo, agli alimenti, invece che alle sostanze alimentari o alle sostanze destinate all'alimentazione. Ciò comporta l'estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie all'avvelenamento di tutte le acque, non solo di quelle destinate all'alimentazione (alle quali fa invece espresso riferimento il successivo articolo 440 del codice penale). Spetterà alla giurisprudenza distinguere le ipotesi di avvelenamento delle acque, di cui all'articolo 439 del codice penale, da quelle di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-*bis* del codice penale, e dalle contravvenzioni previste dal c.d. Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006); elimina l'inciso che prevede l'applicabilità della fattispecie in relazione ad avvelenamenti che precedono l'attingimento o la distribuzione per il consumo delle acque o degli alimenti, ampliando così l'ambito di applicazione della fattispecie.

Nel passare ad esaminare la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, evidenzia che la stessa sostituisce

l'articolo 440 del codice penale, relativo al delitto di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari. La disposizione attualmente punisce con la reclusione da 3 a 10 anni chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica (primo comma). Con la stessa pena punisce la contraffazione, in modo pericoloso alla salute pubblica, di sostanze alimentari destinate al commercio (secondo comma) mentre una aggravante si applica all'adulterazione o contraffazione di medicinali (terzo comma). L'attuale disposizione individua quindi tre distinte condotte: adulterazione, corruzione e contraffazione. La riforma proposta: equipara i medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti, e conseguentemente elimina l'attuale aggravante per i medicinali, prevista dal terzo comma dell'articolo 440 del codice penale. In merito la relazione illustrativa specifica che « non si è riprodotta la preesistente previsione di un'aggravante per i medicinali, allo scopo di parificare il regime sanzionatorio delle condotte in considerazione del fatto che vi sono prodotti per i quali la pratica applicativa ha incontrato difficoltà a definirne esattamente la natura (in particolare gli *integratori*). Peraltro, nell'intero corpo normativo che si è innovato, il trattamento relativo agli alimenti è stato parificato a quello relativo ai medicinali, in ragione dell'identità del pericolo che può derivare alla salute pubblica, a prescindere dal tipo specifico di prodotto»; elimina l'inciso che prevede l'applicabilità della fattispecie in relazione a condotte che precedono l'attingimento o la distribuzione per il consumo delle sostanze; modifica le condotte che integrano il delitto. Mantenendo le ipotesi di adulterazione e corruzione, il nuovo articolo 440 sostituisce la condotta di contraffazione con quella di contaminazione. Il comma secondo, che attualmente punisce la contraffazione, in modo pericoloso alla salute pubblica, di sostanze alimentari destinate al commercio, è soppresso; lascia inalterata la pena della reclusione da 3 a

10 anni; applica la medesima pena a colui che, nell'ambito di un'attività imprenditoriale, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica. La disposizione va letta in combinato con il nuovo articolo 445-ter del codice penale che specifica che un alimento va considerato adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti anche quando le condotte dell'articolo 440 « sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite » e che un alimento è inadatto al consumo umano « quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato ». Precisa che la successiva lettera f) del comma 1 del disegno di legge inserisce nel capo II tre ulteriori delitti (articoli 440-bis, ter e quater). Il nuovo articolo 440-bis – rubricato *Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi* – punisce con la reclusione da 2 a 8 anni chiunque – nell'ambito di un'attività imprenditoriale – commercializza alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica. Nel concetto di commercializzazione sono ricompresi importazione, esportazione, spedizione in transito, custodia temporanea o deposito doganale, trasporto, detenzione per il commercio, somministrazione, vendita e distribuzione. La fattispecie si applica al di fuori delle ipotesi di concorso nei reati di avvelenamento (articolo 439 del codice penale) e contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali (articolo 440 del codice penale) e sostituisce i delitti di cui agli articoli 442 e 444 del codice penale, che

vengono contestualmente abrogati dall'articolo 12 del disegno di legge. In proposito rammento che l'articolo 442 del codice penale punisce con le pene previste dagli articoli 439, 440 e 441 (*adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute*) chiunque, senza essere concorso nei suddetti delitti, commercializza acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica. Prevede dunque l'applicazione delle medesime pene a colui che realizza l'avvelenamento o l'adulterazione e a colui che, consapevole, commercializza le sostanze pericolose per la salute pubblica. L'articolo 444 del codice penale, invece, punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a 51 euro chiunque commercializza sostanze destinate all'alimentazione che, pur non essendo contraffatte né adulterate, siano comunque pericolose per la salute pubblica. La pena è diminuita se l'acquirente o il destinatario è consapevole della nocività delle sostanze. La riforma non interviene, invece, sull'articolo 443 del codice penale, relativo alla commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti, che dunque resta in vigore. Rispetto alla disciplina vigente, che punisce con la medesima severità colui che avvelena o adultera le sostanze alimentari e colui che le commercializza, la riforma prevede per quest'ultimo una pena più lieve: reclusione da 2 a 8 anni in luogo della reclusione non inferiore a 15 anni prevista dall'articolo 439 e alla reclusione da 3 a 10 anni prevista dall'articolo 440 del codice penale.

Rammenta che il nuovo articolo 440-ter – rubricato *Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi* – punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni: l'operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immedia-

tamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali (*primo comma*). La fattispecie si applica al di fuori delle ipotesi di concorso nei reati di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali (articolo 440 del codice penale) e di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (articolo 440-bis del codice penale). Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo da un operatore del commercio o del settore alimentare. Quest'ultimo, in base alla relazione illustrativa – deve essere definito alla stregua dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002 e dunque come «la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo» (evidentemente, trattandosi di responsabilità penale, autore dell'illecito potrà essere esclusivamente una persona fisica). La stessa relazione illustrativa chiarisce che con riguardo agli alimenti, la norma costituisce il necessario adeguamento alle istruzioni contenute nel suddetto Regolamento del 2002, che impone obblighi di ritiro dal mercato e di richiamo presso gli acquirenti, oltre che precisi doveri di informazione nei confronti delle autorità competenti, a carico degli operatori nel settore alimentare. L'elemento costitutivo del delitto, che lo contraddistingue dalle ipotesi di condotte omissive affini, punite a titolo di contravvenzione, si identifica proprio nel pericolo derivante dalla consumazione dell'alimento, quale presupposto imprescindibile di un obbligo di agire presidiato dalla sanzione penale; l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del suddetto pericolo (*secondo comma*).

Osserva che il nuovo articolo 440-*quater* – rubricato Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose – punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o

medicinali, pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica. La fattispecie si applica se non ricorrono i delitti di cui agli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443.

Rammenta che disposizioni sulla pubblicità ingannevole sono previste anche dal c.d. *Codice del consumo* (decreto legislativo n. 206 del 2005); vengono in rilievo soprattutto gli articoli 21 e 22 del Codice relativi, rispettivamente, ad azioni e omissioni ingannevoli. Inquadrate nell'ambito delle pratiche commerciali scorrette, tali azioni sono sottoposte alla valutazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può applicare sanzioni amministrative, avverso le quali si può ricorrere al giudice amministrativo. Rispetto a quell'illecito amministrativo, la nuova fattispecie penale si caratterizza per il profilo del pericolo per la sicurezza del consumo, che qualifica come penalmente rilevante la condotta. Inoltre, anche in relazione alle informazioni commerciali incomplete, il cui ambito di applicazione pare ampio, occorre ricordare che trattandosi di delitto la punibilità è circoscritta alle ipotesi dolose. Dal contenuto della disposizione si evince dunque che tanto le informazioni false quanto quelle incomplete devono comunque pregiudicare la sicurezza del consumo e mettere in pericolo la salute. Andrebbe quindi verificata la congruità della rubrica *Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose*.

Ricorda che la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 441 del codice penale, relativo al delitto di *adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute*, che attualmente punisce con la reclusione da 1 a 5 anni o con la multa non inferiore a 309 euro (la pena detentiva è dunque alternativa alla pena pecuniaria) chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse dalle acque e dalle sostanze destinate all'alimentazione. La riforma proposta dalla lettera g) in esame: specifica che l'articolo 441 si applica all'adulterazione di sostanze diverse da quelle indicate dall'articolo 440 c.p., che viene

espressamente richiamato; aggiunge un comma per punire con la medesima pena – reclusione da 1 a 5 anni o multa non inferiore a 309 euro – l'imprenditore che, senza essere concorso nell'adulterazione o contraffazione, commercializza le cose adulterate o contraffatte.

Precisa che, analogamente a quanto previsto all'articolo 440-*bis*, anche in questo caso la commercializzazione consiste nelle attività di importazione, esportazione, spedizione in transito, custodia temporanea o deposito doganale, trasporto, detenzione per il commercio, somministrazione, vendita e distribuzione. Con il nuovo comma la riforma «recupera» all'articolo 441 la fattispecie attualmente prevista dall'articolo 442 del codice penale, che viene abrogato all'articolo 12.

Osserva che la lettera *h*) introduce gli articoli 445-*bis* e 445-*ter* del codice penale. In particolare, all'articolo 445-*bis*, si introduce il delitto di disastro sanitario, punito con la reclusione da 6 a 18 anni. La fattispecie ricorre quando dai fatti di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinali (articolo 440 del codice penale) o di altre cose in danno alla salute (articolo 441 del codice penale), commercializzazione di acque, alimenti e medicinali pericolosi (articoli 440-*bis* del codice penale) o dal loro omesso ritiro dal mercato (articolo 440-*ter* del codice penale), diffusione di informazioni commerciali pericolose (articolo 440-*quater* del codice penale); commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti (articolo 443 del codice del codice penale) o in modo pericoloso per la salute pubblica (articolo 445 del codice penale) derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di 3 o più persone nonché il pericolo grave e diffuso di analoghi aventi ai danni di altre persone. La relazione illustrativa ritiene «la specificazione di un numero di persone lese o decedute...essenziale, nel testo della norma, per la determinatezza di una fattispecie di «danno qualificato dal pericolo» in questo specifico ambito di materia (la salute pubblica). Qui non c'è un evento concreto, come una valanga, un

incendio o un crollo; pertanto, uscendo dalle fattispecie di mero pericolo, quali i vigenti articoli 440, 442 e 444 – ora accorpati nell'articolo 440 e nel nuovo articolo 440-*bis* – occorre indicare un evento tassativo. Tale evento non esprime in sé, da solo, la gravità della fattispecie, in quanto deve concorrere con esso anche il pericolo di altri eventi analoghi che interessino, quindi, con pari gravità, altre persone». Il delitto presuppone che gli eventi di danno siano una conseguenza non voluta dall'autore dei delitti presupposto (fatti che derivano *per colpa*); se così non fosse, e le lesioni o la morte fossero eventi voluti dall'autore dei suddetti delitti si applicherebbe evidentemente la fattispecie di strage, di cui all'articolo 422 del codice penale (ergastolo in caso di morte; reclusione non inferiore a 15 anni negli altri casi). Anche quando la morte è conseguenza dell'avvelenamento di acque o alimenti, in base alla nuova formulazione dell'articolo 439 del codice penale, la pena è l'ergastolo. La relazione illustrativa qualifica il nuovo delitto di disastro sanitario come un «delitto doloso di base aggravato *colposamente dall'evento*».

Fa presente che l'articolo 445-*ter*, rubricato Disposizioni comuni, introdotto sempre dalla lettera *h*), inserisce una serie di previsioni volte a chiarire l'ambito applicativo dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali (nuova rubrica del Capo II). L'articolo chiarisce, anzitutto, che il pericolo per la salute pubblica: deve essere valutato tenendo conto *anche* dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti; deve essere accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo. L'articolo 445-*ter* specifica, inoltre, che: un alimento si deve considerare adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti anche quando le condotte dell'articolo 440 «sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o

in quantità eccedenti quelle consentite». Come specifica la relazione illustrativa, questa previsione vale a risolvere un contrasto giurisprudenziale affermando che la condotta di adulterazione dell'animale vivo, così come gli interventi idonei ad adulterare il vegetale prima della raccolta (che in forza della normativa di settore non sono qualificabili direttamente come alimenti), assumono rilievo analogo all'intervento di adulterazione e di contraffazione dell'alimento; un alimento è inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato.

Rileva che la lettera *i*) del comma 1 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 446 del codice penale, relativo alla confisca. La riforma elimina il riferimento al delitto di cui all'articolo 442 — che è abrogato — ed inserisce invece la confisca obbligatoria quando derivino lesioni gravi o gravissime o la morte dai delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-*bis* del codice penale) e di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-*ter* del codice penale).

Rammenta che la lettera *l*) modifica l'articolo 448 del codice, che chiude il Capo II. Si tratta della disposizione che contempla le pene accessorie. Rammento che attualmente, la condanna per uno dei delitti previsti dal capo importa la pubblicazione della sentenza (*primo comma*) nonché, in caso di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441 e 442, l'interdizione da 5 a 10 anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo, oltre alla pubblicazione della sentenza su almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale (*secondo comma*). La riforma proposta dalla lettera in esame: interviene sul secondo comma per coordinare il catalogo dei delitti che comportano, in caso di condanna, l'interdizione dal commercio e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, con le abrogazioni e le novità introdotte dal di-

segno di legge. In particolare, è eliminato il riferimento all'abrogato articolo 442 e sono inseriti i delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-*bis* del codice penale) e di disastro sanitario (nuovo articolo 445-*bis* del codice penale). Non è invece prevista interdizione per la condanna per omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-*ter* del codice penale); inserisce un terzo comma per disciplinare la pena accessoria del divieto di ottenere autorizzazioni, concessioni o analoghi titoli abilitativi allo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché contributi o finanziamenti pubblici per lo svolgimento di tali attività, in caso di condanna per i reati di avvelenamento di acque o di alimenti (articolo 439 del codice penale), contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali (articolo 440 del codice penale), importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-*bis* del codice penale), omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-*ter* del codice penale) e disastro sanitario (nuovo articolo 445-*bis* del codice penale). Il divieto, ai sensi dell'articolo 30 del codice penale, potrà essere imposto per una durata da un mese a 5 anni (nuovo terzo comma). La disposizione, per come formulata, vieta l'emissione di nuovi titoli abilitativi allo svolgimento delle attività imprenditoriali, senza prevedere che la condanna comporti la revoca di autorizzazioni già concesse. Inoltre, per quanto riguarda il catalogo dei reati la cui condanna comporta l'interdizione dal commercio (secondo comma) e il divieto di nuove autorizzazioni o finanziamenti (terzo comma) si rileva che l'omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-*ter* del codice penale) comporta la pena accessoria del terzo comma ma non quella del secondo comma, mentre l'adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (articolo 441 del codice pe-

nale) comporta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dal commercio (secondo comma) ma non quella del divieto di finanziamenti e autorizzazioni (terzo comma); inserisce un quarto comma ai sensi del quale, nelle sole ipotesi di cui al terzo comma, se il giudice ritiene il fatto di particolare gravità, o se si tratta di una recidiva specifica, può disporre la chiusura da 1 a 12 mesi dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni (fatto grave e recidiva specifica) il giudice può disporre la revoca dei provvedimenti che consentono l'esercizio dell'attività e la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio commerciale. La riforma consente dunque al giudice penale – in ipotesi particolarmente gravi – di chiudere definitivamente l'attività commerciale. Tale misura non rappresenta una novità per il nostro ordinamento in quanto già l'articolo 12-*bis* della legge n. 283 del 1962 (oggetto di abrogazione da parte della riforma) consente al giudice, nel pronunciare condanna per un reato in materia di igiene nella produzione e vendita di sostanze alimentari, « se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute », di disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. Tale previsione viene dunque collocata tra le pene accessorie indicate dal codice penale.

Rileva che la lettera *m*) modifica l'articolo 452 del codice penale che, all'interno del Capo III, relativo ai delitti colposi di comune pericolo, punisce i delitti colposi contro la salute pubblica. Per quanto riguarda le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti (articolo 452, primo comma) la riforma prevede un aumento delle pene. In particolare, il reato di epidemia colposa (articolo 438 del codice penale) e il reato di avvelenamento colposo di acque o alimenti dal quale derivi la morte di alcuno (articolo 439, secondo comma), attualmente puniti con la reclusione da 1 a 5

anni, vengono puniti con la reclusione da 3 a 8 anni. Tutte le diverse ipotesi di avvelenamento colposo di acque o alimenti (articolo 439, primo comma), attualmente punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, vengono punite con la reclusione da 2 a 6 anni. La riforma, inoltre, coordina il catalogo dei reati contro la salute pubblica che possono essere puniti a titolo di colpa (articolo 452, secondo comma), eliminando il riferimento all'abrogato articolo 444 del codice penale ed inserendo invece le ipotesi colpose dei delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-*bis*) e di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-*ter*). Per tali delitti, che si aggiungono alle ipotesi colpose dei delitti di cui agli articoli 440, 441, 443 e 445 c.p., la riforma prevede l'applicazione delle pene previste per le ipotesi dolose ridotte di due terzi. Rispetto alla disciplina vigente, che prevede una riduzione delle pene da un terzo a un sesto, la riforma opera dunque un alleggerimento del quadro sanzionatorio.

Nel passare ad esaminare l'articolo 2 del disegno di legge, evidenzia che lo stesso apporta alcune modifiche al codice penale, volte alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale. In sintesi, l'articolo: integra la rubrica del Titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – prevedendo l'esplicito richiamo al patrimonio agroalimentare; crea un nuovo Capo II-*bis* dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agroalimentare; inasprisce il trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari tramite alcune modifiche dell'articolo 517-*quater*; introduce i nuovi reati di agropirateria (articolo 517-*quater*.1), frode in commercio di alimenti (articolo 517-*sexies*), frode in commercio di alimenti con segni men-

daci (517-*septies*) nonché la disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-*octies*); introduce un'ulteriore disciplina delle pene accessorie per i reati di cui ai Capi I, II e II-*bis*. In particolare, la lettera *a*) del comma 1, interviene sulla rubrica del Titolo VIII del libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, prevedendo il richiamo esplicito al patrimonio agroalimentare quale ulteriore bene giuridico protetto dalla rinnovata disciplina dei reati di frode. Rammento che il Titolo VIII, del libro II del codice penale è articolato attualmente in tre capi relativi: ai delitti contro l'economia pubblica; ai delitti contro l'industria e il commercio; a disposizioni comuni ai capi precedenti. La lettera *b*) crea il nuovo Capo II-*bis*, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare. In tale Capo saranno infatti collocati i seguenti delitti: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* così come riformato dal disegno di legge in esame); agropirateria (articolo 517-*quater*.1) di nuova introduzione; frode nel commercio di alimenti (articolo 517-*sexies* di nuova introduzione); commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* di nuova introduzione). Trovano collocazione nel nuovo Capo II-*bis* altresì le circostanze aggravanti (517-*octies*) relative ai delitti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*.

Fa presente che la lettera *c*), apporta una serie di modifiche all'articolo 517-*quater* relativo alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Nel dettaglio il disegno di legge: modifica la rubrica sostituendo, con riguardo ai prodotti agroalimentari oggetto di contraffazione, le attuali « indicazioni geografiche o denominazioni di origine » con « i segni di denominazione protetta e indicazione geografica »; inasprisce il trattamento sanzionatorio a carico di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti

agroalimentari. In particolare la pena è stabilita nella reclusione da 1 a 4 anni (in luogo degli attuali 2 anni) e nella multa da euro 10.000 a euro 50.000 euro (in luogo dell'attuale multa fino a euro 20.000); riformula il secondo comma dell'articolo 517-*quater* il quale prevede la punibilità delle condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione; la riforma amplia l'ambito applicativo della norma inserendovi altresì le condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato: si specifica dunque che l'introduzione nel territorio dello Stato può avvenire anche in custodia temporanea o in deposito doganale, si estende la punibilità alla spedizione in transito, esportazione, trasporto e dall'altro lato, accanto alla detenzione per la vendita sono inserite le condotte di somministrazione e offerta di prodotti agro-alimentari le cui denominazioni di origine o indicazione geografica sono contraffatte o alterate; abroga il terzo comma in conseguenza dell'introduzione da parte della stessa riforma di specifiche disposizioni relative alle circostanze aggravanti e alle attenuanti; apporta al quarto comma una modifica meramente formale limitandosi a sostituire l'espressione « prodotti agroalimentari » con quella « prodotti agro-alimentari »; resta dunque invariata la disposizione che prevede quale preconditione necessaria per la punibilità del fatto, l'osservanza delle discipline legislative, europee e pattizie aventi ad oggetto gli alimenti a denominazione protetta.

Precisa che la lettera *d*), introducendo nel Capo II-*bis* il nuovo articolo 517-*quater*.1 del codice penale, istituisce il nuovo reato di Agropirateria volto a prevenire l'impiego stabile di metodi frodati in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare. La nuova fattispecie delittuosa è integrata dalla commissione in modo sistematico ed attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari. Nel dettaglio, la nuova ipotesi di reato: si configura

come un autonomo titolo di reato a dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto; è destinata a coprire i casi in cui si agisce in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate ma non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione per delinquere e di stampo mafioso (di cui agli articoli 416 e 416-*bis*) finalizzata alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari; integrata dalla commissione dei fatti relativi: alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (di cui all'articolo 517-*quater* c.p., così come modificato dalla riforma); alla frode in commercio di alimenti (nuovo articolo 517-*sexies*) e al commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517-*septies*); prevede sul piano sanzionatorio limiti edittali diversi, a seconda che ad essere commessi in modo sistematico e organizzato siano i fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* oppure quelli, più gravi, di cui all'articolo 517-*quater*: nel primo caso si prevedono la reclusione da due a sei anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro, nel secondo, la reclusione da tre a sette anni e la multa da 20.000 a 100.000 euro. Inoltre, con riguardo alla nuova fattispecie delittuosa: si prevede (comma terzo) una circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo alla metà) nel caso della ricorrenza delle ipotesi aggravanti di cui all'articolo 517-*octies* (condotte che attengono alla denominazione degli alimenti o ingredienti; fatti commessi mediante falsi documenti di trasporto; falsa attestazione del biologico; fatti di particolare gravità in ragione della nocività o quantità dell'alimento); si prevede (comma terzo) con riguardo alle pene accessorie che la condanna per il delitto comporti l'applicazione dell'interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese, (ai sensi dell'articolo 32-*bis* del codice penale), nonché il divieto di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, fisica o giuridica, finalizzata alla promozione degli

alimenti compravenduti; a queste si aggiungono poi le pene accessorie ulteriori previste dal nuovo articolo 518-*bis* del codice penale; viene introdotta un'ipotesi di confisca per sproporzione (comma quarto), ancorata all'ipotesi di recidiva specifica nello stesso reato di agropirateria o nell'associazione per delinquere o di stampo mafioso diretta alla commissione di più delitti contro il patrimonio agroalimentare è infatti previsto che il giudice disponga obbligatoriamente la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato od alla propria attività economica; a tale ipotesi deve aggiungersi la confisca obbligatoria e per equivalente prevista, anche per il delitto di agropirateria, dal nuovo articolo 518-*ter*; è infine prevista (comma quinto), una circostanza attenuante speciale ad effetto speciale (diminuzione dalla metà a due terzi della pena), invocabile nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti.

Osserva che la lettera *e*) introduce i nuovi articoli 517-*sexies* (Frode in commercio di alimenti) 517-*septies* (Commercio di alimenti con segni mendaci), nonché il nuovo articolo 517-*octies* che contiene la disciplina relativa alle circostanze aggravanti relative ai due suddetti reati. Il nuovo articolo 517-*sexies*, che introduce il delitto di Frode in commercio di alimenti, sostituisce quello di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'articolo 516 del codice penale, oggetto di abrogazione da parte della riforma in esame (articolo 12). Rispetto alla fattispecie abrogata, il nuovo reato: prevede se il fatto non

è previsto come reato da altra disposizione di legge, la sanzione della reclusione da 4 mesi a 2 anni e della multa da 4.000 fino a 10.000 euro (il reato di cui all'articolo 516 del codice penale è sanzionato con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a euro 1.032); punisce tutte le attività agricole, industriali, commerciali e d'intermediazione – importazione, esportazione, spedizione in transito, introduzione, deposito doganale, trasporto, detenzione, vendita, somministrazione – aventi ad oggetto « alimenti che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti » (nella fattispecie abroganda è punito chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio). Nella nuova fattispecie, dunque, la tutela dell'interesse protetto è anticipata alle fasi antecedenti a quella meramente commerciale, ed è volta a tutelare la generalità dei consumatori da fenomeni di *aliud pro alio*, prima ancora che l'offesa possa concretizzarsi in un singolo atto di vendita. Il nuovo delitto ha un'applicazione residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci (cui all'articolo 517-*septies*). Il nuovo articolo 517-*septies* (Commercio di alimenti con segni mendaci) reprime una particolare ipotesi di frode, che si distingue dall'articolo 517-*sexies* del codice penale per le modalità della condotta: il fatto tipico è individuato nella condotta di chi « al fine di indurre in errore il consumatore... utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante ». La fattispecie sanziona i comportamenti di utilizzo di segni (diversi dai marchi registrati) che inducono il consumatore a ritenere che il prodotto acquistato abbia qualità diverse da quelle che effettivamente possiede. La condotta deve dunque essere connotata da una finalità ingannatoria: sotto il profilo dell'elemento soggettivo si tratta di reato a dolo specifico. Con riguardo all'ambito oggettivo, la nuova fattispecie è potenzial-

mente applicabile a chiunque eserciti un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione ovvero di intermediazione di alimenti, comprese acque e bevande, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale. Con riguardo alla sanzione è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Il nuovo articolo 517-*octies* prevede quattro nuove circostanze aggravanti ad effetto comune (aumento della pena fino a un terzo) applicabili ai reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* del codice penale. Si tratta in particolare di: condotte che attengono a prodotti o ingredienti che hanno denominazione di origine o indicazione geografica protetta; modalità di realizzazione delle frodi, mediante la redazione (o l'utilizzo) di falsi documenti di trasporto da esibire in caso di eventuale controllo agli organi di polizia ovvero di false dichiarazioni all'organismo di vigilanza; frodi realizzate simulando la produzione « biologica » senza il rispetto delle disposizioni specifiche di settore; fatti connotati da particolare gravità, in ragione del grado di nocività del prodotto o nella sua quantità. Il concorso di due o più circostanze, tra quelle elencate, comporta un aumento di pena da un terzo alla metà.

Fa presente che la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2 modifica la rubrica del Capo III del titolo VIII del libro secondo, per dedicarla alle « *Disposizioni comuni ai capi precedenti* », concernenti le pene accessorie, comuni sia ai delitti contro l'economia pubblica (Capo I) che delitti contro l'industria e il commercio (Capo II). La modifica si rende necessaria in relazione all'introduzione di due nuovi articoli – che si aggiungono all'articolo 518 del codice penale – nel Capo III, da parte della lettera *h*) della disposizione in esame. La successiva lettera *g*) apporta una modifica all'articolo 518 del codice penale, il quale prevede per alcuni specifici delitti contenuti nei Capi I, II e II-*bis* del Titolo VIII del codice penale, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza. Con la modifica, la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza viene estesa altresì

ai delitti di: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* del codice penale, così come modificato dalla riforma); agropirateria (nuovo articolo 517-*quater*. 1); frode in commercio di alimenti (nuovo articolo 517-*sexies*); commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517-*septies*); associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (artt. 416 e 416-*bis* c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare (Capo II-*bis*).

Rammenta che la lettera *h*) introduce, nel Capo III dedicato alle pene accessorie comuni ai Capi precedenti, il nuovo articolo 518-*bis* in materia di sanzioni interdittive o sospensive e il nuovo articolo 518-*ter* in materia di confisca obbligatoria o per equivalente. In particolare l'articolo 518-*bis*, primo comma, prevede le pene accessorie: della sanzione di cui all'articolo 30 del codice penale (interdizione da una professione o da un'arte); del divieto di ottenere provvedimenti di carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo o di accedere a contributi o finanziamenti di fonte pubblica, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Le pene accessorie sono applicate in relazione alle condanne per i delitti di: agropirateria (articolo 517-*quater*. 1); associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (artt. 416 e 416-*bis* c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare (Capo II-*bis*); contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater*), purché ricorra, in concreto, una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-*octies*. Il secondo comma del nuovo articolo 518-*bis* prevede in relazione alle condanne per i suddetti delitti (con eccezione della contraffazione di alimenti a denominazione protetta di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale), la possibilità, per il giudice di disporre: la chiusura temporanea – da 1 a 12 mesi – dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica; la chiusura definitiva

dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consenta lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso, qualora ravvisi entrambe le condizioni indicate (particolare gravità e recidiva specifica).

Al riguardo segnala che l'articolo 517-*bis* del codice penale, oggetto di abrogazione da parte della riforma in esame, prevede una disposizione analoga: il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso. Tale previsione si applica nei casi in cui i fatti previsti dagli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Il nuovo articolo 518-*ter* del codice penale, in fine, stabilisce che in relazione ai delitti di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater*), agropirateria (articolo 517-*quater*. 1), frode in commercio di alimenti (articolo 517-*sexies*) e commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies*) si applichino le disposizioni sulla confisca penale, che l'articolo 474-*bis* del codice penale prevede in relazione ai reati di contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale).

Evidenzia che l'articolo 3, intervenendo sul primo comma dell'articolo 240-*bis* del codice penale, integra il catalogo dei delitti per il quale il codice prevede la c.d. confisca allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di

frode nel commercio di alimenti (nuovo articolo 517-*sexies* del codice penale) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo articolo 517-*septies* del codice penale). Con l'espressione « confisca allargata » si indica la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

In proposito, rammenta che l'articolo 240-*bis* è stato inserito nel codice penale dal decreto legislativo n. 21 del 2018, in attuazione della delega sulla riserva tendenziale di codice nella materia penale (legge n. 103 del 2017) e disciplina la confisca c.d. allargata, diretta e per equivalente, già prevista all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992. Nella confisca allargata, che trova la sua origine nella lotta alla criminalità organizzata, viene meno il nesso di pertinenzialità o di continenza tra *res* sequestrata e reato, per aggredire invece l'intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell'accumulazione illecita ai sensi di una presunzione legale. L'articolo 240-*bis* del codice penale prevede infatti che – in relazione a specifici gravi reati, tra i quali quelli attribuiti alla competenza della procura distrettuale, i delitti contro la pubblica amministrazione e alcune ipotesi di associazione a delinquere – sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca allargata può essere

effettuata anche per equivalente, attraverso l'apprensione di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. Il disegno di legge integra l'elenco dei delitti per i quali il legislatore consente la confisca allargata con i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode nel commercio di alimenti ed al commercio di alimenti con segni mendaci, introdotti agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* del codice penale dall'articolo 2. Tali delitti si aggiungono alle fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione ed al commercio di beni contraffatti, ai quali in caso di condanna già si applica la confisca allargata. Ulteriori ipotesi di confisca sono previste per il reato di agropirateria dal nuovo articolo 517-*quater*.1 e dal nuovo articolo 518-*ter* del codice penale, introdotti dall'articolo 2 del disegno di legge.

Evidenzia che l'articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari. In particolare, il comma 1 reca le modifiche al codice di procedura penale, in materia di indagini relative ai reati agroalimentari. Il primo intervento (comma 1, lettera *a*) riguarda l'articolo 266 del codice di procedura penale ed è dovuto a motivi di coordinamento con gli articoli 2 e 12 del disegno di legge in esame, che prevedono, rispettivamente, l'introduzione dei reati di frode in commercio di alimenti e di commercio di alimenti con segni mendaci (articoli 517-*sexies* e 517-*septies* del codice penale) e l'abrogazione dell'articolo 516 del codice penale.

Rammenta in proposito che l'articolo 266 del codice di procedura penale concerne i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, stabilendo in quali procedimenti le stesse sono consentite. Con l'inserimento dei reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* nel catalogo dei reati previsti al comma 1, lettera *f-ter*) dell'articolo 266, si intende quindi

consentire l'utilizzo di tale forma di indagine nei procedimenti relativi alla frode in commercio di alimenti e al commercio di alimenti con segni mendaci; dal medesimo elenco viene invece espunto il riferimento all'articolo 516 del codice penale in quanto abrogato. Per quanto riguarda invece le fattispecie di reato più gravi che sono pure oggetto della riforma, l'accesso alle intercettazioni risulta essere già consentito in ragione dei limiti edittali di pena, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, che prevede l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione nei procedimenti relativi a delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni (come nel caso della c.d. agropirateria, di cui all'articolo 517-*quater*.1, introdotta dall'articolo 2 del disegno di legge in esame). Con la seconda modifica (comma 1, lettera *b*), dell'articolo 4), che interviene sul comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, viene introdotta la possibilità di effettuare prelievi di campioni rappresentativi in sede di accertamento urgente sullo stato dei luoghi e delle cose. Presupposto necessario per il prelievo dei campioni da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, in una fase in cui il pubblico ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini o, comunque, non può intervenire tempestivamente, è l'esistenza di un pericolo di alterazione dei luoghi o di dispersione o mutamento di tracce e cose. L'ultima modifica (comma 1, lettera *c*) dell'articolo 4) riguarda il comma 2 dell'articolo 392 del codice di procedura penale e prevede un'ipotesi di anticipazione della prova peritale consistente nell'analisi di alimenti, ancorché non deperibili, nei casi di sequestro disposto nella fase delle indagini preliminari (non solo probatorio ma anche preventivo). L'analisi di alimenti sottoposti a sequestro rientra dunque nelle ipotesi consentite per effettuare una perizia al di fuori del dibattimento, attraverso lo strumento dell'incidente probatorio. Le altre

ipotesi, già previste dall'articolo 392 del codice di procedura penale, comma 2, riguardano il caso in cui la perizia disposta nel corso del dibattimento potrebbe determinarne la sospensione per oltre sessanta giorni o la necessità di eseguire accertamenti o prelievi che incidono sulla libertà personale ai sensi dell'articolo 224-*bis* (prelievi di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persona vivente al fine di delineare il profilo del DNA o accertamenti medici senza il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito). In tutti i casi, la richiesta può essere avanzata dal pubblico ministero o dalla persona sottoposta ad indagini. Il comma 2 dell'articolo 4 interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. L'intervento principale (comma 2, lettera *a*) riguarda l'introduzione dell'articolo 86-*quater*, che prevede la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati. Sulla base del comma 1 del nuovo articolo 86-*quater*, è il giudice a disporre che tali alimenti, se idonei al consumo umano, siano assegnati a enti territoriali, ad altri enti pubblici o ad associazioni e consorzi con compiti assistenziali, che ne abbiano fatto richiesta per provvedere alla loro distribuzione a titolo gratuito a favore di persone bisognose. Prima dell'assegnazione per tale finalità, gli alimenti sono sottoposti alla rimozione dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscono reato (ad es. in caso di contraffazione degli stessi), ovvero al declassamento merceologico o alla regolarizzazione amministrativa. Analogamente, il comma 2 dell'articolo 86-*quater* prevede l'assegnazione a enti territoriali, ad altri enti pubblici o ad associazioni e consorzi con compiti assistenziali nei confronti degli animali abbandonati, nel caso di alimenti idonei al consumo animale, per destinarli alla loro alimentazione. Infine il comma 3 stabilisce che la destinazione degli alimenti confiscati a finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale. Si tratta quindi di una condotta che rientra nella fattispecie della malversazione a

danno dello Stato, sanzionata con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Tale norma si iscrive nell'alveo di altre disposizioni già presenti nell'ambito delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che prevedono la destinazione di beni o strumenti confiscati per essere riassegnati in uso alle amministrazioni che ne facciano richiesta (articolo 86-*bis* per i beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di taluni delitti) o per essere destinati a finalità sociali e assistenziali (articolo 86-*ter* per i beni immobili utilizzati per il reato di esercizio abusivo della professione sanitaria). Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame viene modificato anche l'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera *b*) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, con l'inserimento dei procedimenti riguardanti i delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti nell'elenco di quelli che hanno priorità assoluta nella formazione di ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, subito dopo i processi relativi alla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro e quelli in materia di circolazione stradale e prima dei delitti previsti dal testo unico delle disposizioni sull'immigrazione. La lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame modifica il comma 1 dell'articolo 223 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevedendo che in tutti i casi in cui vengano effettuate analisi per le quali non sia possibile la ripetizione a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione, l'interessato debba essere avvertito del giorno, dell'ora e del luogo ove si terranno le analisi medesime, al fine di consentirgli di partecipare direttamente o tramite una persona di sua fiducia, anche con l'assistenza di un consulente tecnico. Questa causa di non ripetibilità delle analisi, motivata dalla particolare natura del campione (in quanto deperibile/modificabile) o dalla quantità dello stesso, si aggiunge a quella già pre-

vista dall'articolo 223 per il caso di analisi di campioni effettuate nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti per le quali non sia prevista la revisione. Si tratta di una disposizione a tutela dell'interessato, che viene messo nella condizione non solo di partecipare in prima persona alla prova peritale, ma soprattutto di potersi avvalere della consulenza di un tecnico. Inoltre, lo stesso interessato, la persona eventualmente da lui designata e il suo consulente tecnico possono esercitare i poteri previsti dall'articolo 230 del codice di procedura penale, tra i quali la possibilità di proporre al perito specifiche indagini e di formulare osservazioni e riserve di cui si deve dare conto nella relazione.

Rileva che l'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso l'integrazione del catalogo dei « reati presupposto » e la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari.

Ricorda preliminarmente che il decreto legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto una forma di responsabilità amministrativa dell'ente, distinta dalla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, muovendosi lungo due direttrici principali: da un lato, utilizzando la tecnica del reato presupposto al fine di imputare all'ente una responsabilità propria e, dall'altro, richiedendo l'implementazione di un modello aziendale capace di sollevare l'ente dalla propria responsabilità. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame inserisce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 l'articolo 6-*bis*, concernente i modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare. Tale articolo si colloca tra gli articoli 6 (reati commessi da soggetti in posizione apicale) e 7 (reati commessi dai sottoposti) del citato decreto, in cui sono delineati i parametri generali del modello organizzativo considerato idoneo ad avere efficacia esimente

(se attuato prima della commissione del reato) o attenuante (se posto in essere a seguito della commissione del reato) della responsabilità dell'ente, rendendolo applicabile anche nello specifico ambito dei delitti agro-alimentari. Dal punto di vista soggettivo, il comma 1 del suddetto articolo 6-bis prevede l'adozione di un modello di organizzazione e gestione aziendale per tutti gli enti che operano nei settori di attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ovvero che svolgono una tra le attività connesse alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Affinché il modello organizzativo possa essere considerato idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa, l'ente deve assicurare, attraverso l'implementazione di un proprio sistema aziendale, l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, sia di livello nazionale che di livello internazionale, in una serie di materie puntualmente elencate al comma 1 e che vanno dal rispetto della normativa circa la fornitura di informazioni sugli alimenti (lettera *a*), alla verifica sui contenuti della comunicazione pubblicitaria, dei quali deve essere garantita la coerenza con le caratteristiche del prodotto (lettera *b*), dagli obblighi di rintracciabilità del prodotto, intesa come possibilità di conoscere tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione attraverso cui è passato l'alimento (lettera *c*), al controllo sulla qualità, la sicurezza e l'integrità del prodotto, ivi compreso il suo confezionamento (lettera *d*), e al richiamo dei prodotti, siano essi importati, trasformati, lavorati, o semplicemente distribuiti, che non siano conformi alle norme sulla sicurezza alimentare (lettera *e*). Il modello organizzativo deve altresì comprendere attività di valutazione e gestione del rischio (lettera *f*) e verifiche periodiche al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del modello adottato alle previste finalità di prevenzione e minimizzazione del rischio (lettera *g*). Il comma 2, tenendo conto delle differenze dovute alla natura e alla dimensione dell'impresa nonché al tipo di attività da essa svolta, delinea i pilastri

fondamentali intorno ai quali deve essere articolato il modello organizzativo. Esso deve comprendere: un sistema di registrazione che dia conto dell'effettiva realizzazione delle attività prescritte dal modello (lettera *a*); un'organizzazione che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, corredata da un apparato disciplinare che sia in grado di operare efficacemente in caso di mancato rispetto delle misure previste dal modello (lettera *b*); l'attività di vigilanza e di controllo sull'attuazione del modello, funzionale anche ad evidenziare eventuali carenze da colmare o malfunzionamenti da correggere, da porre in atto in particolare quando siano scoperte significative violazioni delle norme relative alla sicurezza alimentare e alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori ovvero quando taluni cambiamenti nel modello si rendano necessari per il mutare dell'organizzazione di impresa o in ragione di progressi scientifici e tecnologici (lettera *c*). I commi 3 e 4 dell'articolo 6-bis prevedono alcune semplificazioni alla struttura del modello organizzativo a favore delle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore agro-alimentare. Il comma 3 dispone, per le piccole e medie imprese, in cui può essere difficoltoso individuare, all'interno della propria organizzazione, le figure di riferimento che possano svolgere le funzioni indicate alle lettere *b*) e *c*) del comma 2, che tali funzioni possano essere affidate ad un unico soggetto, che sia però dotato di adeguata professionalità e specifica competenza nel settore alimentare e al quale devono essere riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e controllo. A tal fine, è prevista la creazione di un apposito elenco nazionale, da istituire, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Inoltre, per le imprese con meno di 10 dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, è previsto che possa essere lo stesso legale rappresentante o delegato a svolgere i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza alimentare e della

lealtà commerciale qualora abbia frequentato uno specifico corso di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, organizzato dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio (comma 4). Le lettere *b*) e *c*) del comma 1, prevedono l'introduzione – nel catalogo dei reati presupposto che fanno insorgere una responsabilità dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 – dei reati agroalimentari risultanti dalla riforma del codice penale ad opera del disegno di legge in esame. A tal fine viene operato lo spaccettamento del vigente articolo 25-*bis*.1 del citato decreto legislativo in tre differenti disposizioni, aventi a oggetto: i delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-*bis*.1); le frodi in commercio di prodotti alimentari (articolo 25-*bis*.2); i delitti contro la salute pubblica (articolo 25-*bis*.3). In tal modo sono ricompresi nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica. In particolare la lettera *b*), apporta alcune modifiche all'articolo 25-*bis*.1 il quale come anticipato configura l'ente come responsabile per la commissione di delitti contro l'industria e il commercio; si tratta di modifiche in parte conseguenti all'abrogazione di alcune fattispecie di reato e all'istituzione di nuove specifiche fattispecie di reati contro il patrimonio agroalimentare da parte del disegno di legge in esame. Nello specifico è soppresso il riferimento, nel catalogo dei reati presupposto per la commissione di delitti contro l'industria e il commercio: alle fattispecie di reato di cui agli articoli 516 e 517-*quater* del codice penale; infatti il nuovo reato di cui all'articolo 517-*sexies* (che sostituisce sostanzialmente la fattispecie di cui all'articolo 516) e il reato di cui all'articolo 517-*quater*, sono ricollocati nel nuovo specifico articolo 25-*bis*.2, dedicato alla responsabilità dell'ente per delitti contro il patrimonio agroalimentare; alla fattispecie di cui all'articolo 517, che sanziona la vendita di prodotti industriali

con segni mendaci e alla fattispecie di cui all'articolo 517-*ter*, che sanziona la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; rispetto a tali fattispecie, che non sono oggetto di modifica da parte della riforma, non è più prevista la responsabilità dell'ente. La lettera *c*) introduce, nel decreto legislativo n. 231 del 2001, i due nuovi articoli 25-*bis*.2 e 25-*bis*.3.

Precisa che l'articolo 25-*bis*.2 riguarda le frodi nel commercio di prodotti alimentari di cui al nuovo Capo II-*bis* («Dei delitti contro il patrimonio agro-alimentare»), e prevede sanzioni pecuniarie graduate a seconda della gravità del reato commesso. Più in dettaglio: per la frode nel commercio di alimenti e per il commercio di alimenti con segni mendaci (di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*), la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; per la contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari (di cui all'articolo 517-*quater*), la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote; per il delitto di agropirateria (di cui all'articolo 517-*quater*.1), la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Per il delitto di agropirateria – considerata la sua maggiore gravità in quanto presuppone la commissione dei fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate – è prevista altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001 (comma 2). Si tratta di: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. È inoltre sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo qualora l'ente o

una sua unità organizzativa siano stabilmente o prevalentemente utilizzati per la commissione dei reati sopraindicati, senza che l'ente abbia la possibilità di riparazione delle conseguenze del reato (comma 3).

Ricorda che la lettera *c*) introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 anche l'articolo 25-*bis*.3 che riguarda i delitti di comune pericolo contro la salute pubblica contenuti nel capo II del titolo VI del libro secondo del codice penale, come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. La commissione di tali delitti è punita non solo con sanzioni di natura pecuniaria, ma comporta in ogni caso anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività. Più in dettaglio sono previsti: per l'avvelenamento di acque (di cui all'articolo 439), la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni; per la contaminazione, adulterazione, corruzione di acque, alimenti e medicinali (di cui all'articolo 440), la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni; per importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita e distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (di cui all'articolo 440-*bis*), la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da sei mesi a un anno; per l'omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (di cui all'articolo 440-*ter*), per il delitto di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose (di cui all'articolo 440-*quater*) nonché per i delitti colposi contro la salute pubblica (di cui all'articolo 452), la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi; per il delitto di disastro sanitario (di cui all'articolo 445-*bis*), la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni. La riforma prevede la responsabilità dell'ente solo per la commissione di questi specifici delitti ricompresi nel capo relativo ai delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la

sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali. Ad esempio, il delitto di epidemia non dà luogo a responsabilità dell'ente, tranne che nell'ipotesi colposa di cui all'articolo 452. Al di fuori dei reati previsti dal codice penale, il comma 2 dell'articolo 25-*bis*.3 sanziona i delitti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (che reca la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi), come modificato dal successivo articolo 6 del disegno di legge al nostro esame, per i quali si applicano la sanzione pecuniaria fino a 300 quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a 6 mesi. Infine, analogamente a quanto previsto dall'articolo 25-*bis*.2, il comma 3 dispone l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente o prevalentemente utilizzati per la commissione dei reati sopraindicati, senza che l'ente abbia la possibilità di riparare le conseguenze del reato.

Sottolinea che l'articolo 6 del disegno di legge all'esame della Commissione apporta modifiche alla citata legge n. 283 del 1962. Nel suo complesso, l'intervento è teso a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo agroalimentare, includendovi talune fattispecie al momento prive di tutela giuridica, ma che possono rivelarsi propedeutiche al manifestarsi di condotte lesive della salute pubblica penalmente rilevanti. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6 inserisce l'articolo 1-*bis*, che disciplina la delega di funzioni. Questo intervento normativo è volto a facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Normalmente tale soggetto è individuato nel titolare dell'impresa alimentare ovvero in colui che esercita i poteri gestionali, decisionali o di spesa; tuttavia, è possibile, alle condizioni indicate al nuovo articolo 1-*bis*, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), che le funzioni siano delegate ad un altro soggetto, sul quale ricadrebbe quindi anche

l'eventuale responsabilità penale. Dal punto di vista formale, la delega di funzioni deve essere concessa tramite atto scritto avente data certa, sottoscritto dal delegato per accettazione. Sotto il profilo soggettivo, il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegategli, mentre sotto il profilo oggettivo devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari all'esercizio delle funzioni delegate, così come l'autonomia di spesa che ne consegue. La delega deve essere tempestivamente resa nota, attraverso adeguate forme di pubblicità della stessa (comma 2 dell'articolo 1-*bis*). La delega di funzioni non fa venire meno, in capo al soggetto delegante, l'obbligo di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate (comma 3 dell'articolo 1-*bis*); in ogni caso, tale obbligo si intende adempiuto se l'impresa ha adottato un efficace modello di organizzazione ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 231 del 2001 introdotto come detto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame. È prevista inoltre (al comma 4 dell'articolo 1-*bis*) la possibilità che anche il delegato operi a sua volta una delega di funzioni, purché con le stesse modalità indicate ai commi 1 e 2. Anche in questo caso il soggetto delegante manterrà l'obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni delegate. È invece esclusa l'ulteriore delega di funzioni da parte del soggetto che ha ricevuto una delega di funzioni di « secondo grado » ai sensi del comma 4 dell'articolo 1-*bis*. Le lettere *b*) e *c*) del comma 1 introducono invece una serie di reati e di illeciti amministrativi. In particolare, la lettera *b*), sostituendo l'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, intende rafforzare il presidio giuridico posto a tutela della sicurezza degli alimenti (comprese acque e bevande), intesa come ragionevole certezza del loro essere adatti al consumo umano, introducendo un reato volto a sanzionare una condotta che viene ritenuta di per sé pericolosa, anche se non ancora idonea a concretizzare un pericolo per la salute pubblica, come avviene invece nella fatti-

specie sanzionata dall'articolo 440-*bis* del codice penale (importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita e distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi), rispetto alla quale si pone in un rapporto di minore gravità (come evidenziato dalla minore entità della pena). Si tratta quindi di un reato di pericolo astratto, le cui condotte caratteristiche possono comunque rivelarsi sintomatiche di situazioni suscettibili di evolvere nel pericolo concreto di cui all'articolo 440-*bis* del codice penale. Il reato di cui al nuovo articolo 5 delle legge n. 283 del 1962 può verificarsi esclusivamente nell'ambito di un'attività d'impresa, in una pluralità di fasi analiticamente elencate, e che vanno da quelle più strettamente produttive (preparazione e produzione), a quelle di movimentazione e stoccaggio (importazione, esportazione, trasporto, custodia temporanea o deposito doganale, spedizione in transito) fino a quelle più propriamente commerciali (somministrazione e commercializzazione), nel corso delle quali possono essere poste in atto una serie di attività da cui consegue la nocività dell'alimento o il suo essere inadatto al consumo umano, anche limitatamente ad una particolare categoria di consumatori. La nocività dell'alimento può derivare sia da comportamenti commissivi, che si concretizzano nel cattivo stato o nell'inidoneità delle condizioni di conservazione, nei trattamenti effettuati sugli alimenti o nella loro alterazione o nella presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, che da comportamenti omissivi, quale l'inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti. La pena prevista è quella della reclusione da uno a tre anni, che si applica altresì, ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 5 della legge n. 283 del 1962, nei casi in cui il consumo degli alimenti risulti nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, in ragione di informazioni commerciali false o incomplete fornite sulle caratteristiche degli alimenti. Il reato è invece punito con l'arresto da sei

mesi a due anni se la condotta è di natura colposa (comma 3 del nuovo articolo 5 della legge n. 283 del 1962). Il legislatore ha ritenuto di punire anche la condotta colposa in virtù della particolarità dei beni oggetto di tutela, ritenendo che la loro rilevanza sia tale da giustificare l'imposizione, a carico degli operatori del settore, di un onere di attenzione e cautela nel compimento di azioni che coinvolgono alimenti destinati al consumo umano. In ogni caso il comma 4 del nuovo articolo 5 della legge n. 283 del 1962 prevede che nell'irrogazione della pena si tenga conto del grado di nocività dell'alimento e della sua quantità, stabilendone l'aumento se il fatto risulta, in base ai suddetti parametri, di particolare gravità e, viceversa, la diminuzione se di particolare tenuità. Se dalla commissione dei reati di cui al comma 1 e al comma 2 del nuovo articolo 5 della legge n. 283 del 1962 derivano la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone (ovvero si configura il delitto di disastro sanitario di cui all'articolo 445-bis del codice penale) si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni (comma 5 del nuovo articolo 5 della legge n. 283 del 1962). È inoltre prevista l'applicazione delle pene accessorie di cui all'articolo 36 (pubblicazione della sentenza penale di condanna) e 448, quarto comma (chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento o dell'esercizio dove è stato commesso il fatto), del codice penale in tutti i casi di condanna per uno dei reati di cui all'articolo in esame, ad esclusione delle fattispecie colpose (comma 6 del nuovo articolo 5 della legge n. 283 del 1962). Infine, il comma 7 del nuovo articolo 5 reca alcune definizioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame. La lettera *a*), stabilendo che l'alimento si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le sostanze vietate o in quantità eccedente quella consentita sono somministrate all'animale vivo o sono utilizzate sul vegetale prima della raccolta, rende

applicabile la normativa in materia di sicurezza alimentare anche ai casi in cui le condotte illecite sono poste in essere in relazione a cose che non sono qualificabili come alimenti ai sensi della stessa normativa di settore. La lettera *b*) definisce come alimento inadatto al consumo umano quello putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato.

Sottolinea che la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame, inserendo due nuovi articoli 5-bis e 5-ter dopo l'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, introduce due nuovi illeciti amministrativi, puniti tramite sanzione pecuniaria. L'articolo 5-bis riguarda specificamente i casi di violazione di disposizioni attuative del principio di precauzione in materia alimentare adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali, puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro, ovvero da 15.000 a 75.000 euro quando la violazione è connotata da particolare gravità in relazione alla quantità di prodotto interessata. L'articolo 5-ter punisce invece chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa e in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto o commercializzazione ivi indicate (preparazione, produzione, importazione, introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, spedizione in transito, esportazione, trasporto, somministrazione, detenzione per il commercio, commercializzazione o messa in circolazione) tratti alimenti che siano stati privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o siano stati mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque abbiano una composizione non conforme alle norme vigenti (comma 1) ovvero alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti (comma 2). Le due fattispecie previste ai commi 1 e 2 dell'articoli 5-ter sono dunque entrambe volte a garantire la genuinità degli alimenti e a prevenirne l'adulterazione e sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.500 a 15.000 euro, ovvero da 15.000 a 75.000 euro nei casi di particolare gravità in

relazione alla quantità di prodotto. Infine, come norma di chiusura del sistema sanzionatorio degli illeciti agroalimentari, il comma 4 dell'articolo 5-ter prevede una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro anche per l'importazione di alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti che avvenga al di fuori di un'attività di impresa, sempre che il fatto costituisca reato.

Rileva che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge al nostro esame prevede l'inserimento nella legge n. 263 del 1962 degli articoli 12-ter e 12-quater, che stabiliscono le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare. Entrambi gli articoli istituiscono una forma di oblazione specifica riferita alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, nel caso dell'articolo 12-ter, ovvero la pena dell'arresto, nel caso dell'articolo 12-quater. Per poter accedere all'oblazione è richiesto che la consumazione del reato sia dovuta ad eventi legati ad un ambito produttivo, organizzativo, commerciale o più genericamente lavorativo che possano essere neutralizzati o rimossi. L'articolo 12-ter disciplina un minuzioso procedimento, ricalcato su quello previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, che reca modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, attraverso il quale giungere all'estinzione del reato. Il procedimento è incentrato sulla prescrizione imposta dall'organo accertatore al contravventore, il quale è chiamato a regolarizzare la situazione di illiceità entro un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, e comunque non superiore a sei mesi (tuttavia il termine può essere prorogato a richiesta del contravventore per una sola volta fino ad ulteriori sei mesi qualora il ritardo nella regolarizzazione sia dovuto a circostanze documentate a lui non imputabili, con provvedimento motivato da comunicare immediatamente al pubblico ministero). Con la medesima prescrizione l'organo accertatore può imporre altresì

specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. La prescrizione deve essere notificata in copia anche al legale rappresentante dell'ente presso cui opera il contravventore. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione, eventualmente prorogato, l'organo accertatore verifica se la prescrizione sia stata adempiuta e la violazione eliminata; in caso di esito positivo, il contravventore è ammesso al pagamento, in sede amministrativa, di una somma, pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, che viene acquisita al bilancio dello Stato. Con il suddetto pagamento il reato si estingue. In caso di mancata regolarizzazione, l'organo accertatore provvede a darne notizia al pubblico ministero ed al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. Il pubblico ministero, oltre a ricevere notizie di reato relative alle contravvenzioni da parte dell'organo accertatore, che ha l'obbligo di riferirle ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, può acquisire la notizia di reato di propria iniziativa o riceverla da soggetti diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria (privati, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio); in tal caso, sarà il pubblico ministero a darne comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'articolo in esame. A tal fine, il procedimento giudiziario resta sospeso fino a che il pubblico ministero riceve la comunicazione di adempimento o inadempimento della prescrizione. Durante la sospensione del procedimento, può essere comunque richiesta l'archiviazione e possono essere disposti l'assunzione delle prove tramite incidente probatorio, il sequestro preventivo e tutti gli atti urgenti di indagine preliminare. La rimozione della violazione e dei pericoli da essa derivanti in un tempo superiore o in modi diversi rispetto a quelli indicati nella prescrizione dell'organo accertatore sono valutati ai fini

dell'applicazione dell'oblazione prevista dall'articolo 162-*bis* del codice penale. L'articolo 12-*quater* riguarda invece le contravvenzioni di maggiore gravità, punite con la pena dell'arresto. In questo caso il procedimento giudiziario non viene sostituito da una procedura amministrativa ed è il giudice, su richiesta dell'imputato, a determinare, secondo i criteri di cui all'articolo 135 del codice penale, l'ammontare della somma che il contravventore è tenuto a pagare, in sostituzione di una pena dell'arresto irrogata fino al limite di due anni. Per essere ammessi al pagamento di una somma in sostituzione di una pena detentiva è necessario che siano state preventivamente eliminate le fonti di rischio da cui è derivata la consumazione del reato. Il reato si estingue in via definitiva dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare.

Rammenta che l'articolo 7 del disegno di legge modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146 di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale», in materia di operazioni sotto copertura, ampliando, il catalogo delle fattispecie per cui tale speciale strumento investigativo è consentito, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-*quater* (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari), 517-*quater*.1 (Agropirateria) e 517-*septies*. (Commercio di alimenti con segni mendaci) del codice penale, introdotti dall'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame.

Fa presente che l'articolo 8 del disegno di legge in esame riscrive l'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006 (recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa

procedure nel settore della sicurezza alimentare), trasformando l'illecito amministrativo ivi contemplato in contravvenzione. Il nuovo reato punisce con la pena dell'ammenda da euro 600 a 6.000 gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

Rileva che l'articolo 9 del disegno di legge esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-*bis* dell'articolo 4 (Finanziamento agli investimenti) della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003). Più nel dettaglio il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 9 modifica il comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 prevedendo che la tutela penale ivi contemplata si applichi a tutti i prodotti diversi dai prodotti e dalle sostanze alimentari. Il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 9 modifica invece il comma 49-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 sopprimendone il secondo periodo.

Rammenta che l'articolo 10 del disegno di legge incide sull'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*), stabilendo che, ai fini della destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, la disciplina ivi prevista in ordine alla destinazione di tali beni trovi applicazione anche in riferimento ai delitti di frode agro-alimentare di cui ai nuovi articoli 517-*quater*.1 (Agropirateria), 517-*sexies* (Frode nel commercio di alimenti), 517-*septies* (Commercio di alimenti con segni mendaci). L'articolo 11, oltre ad intervenire in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridisciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare dei suddetti olii. In particolare la disposizione in esame introduce tre nuovi

articoli (articoli da 1-*bis* a 1-*quater*) nel decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, che prevede « Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti. ». L'articolo 1-*bis*, al comma 1, provvede ad allineare le categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva con le designazioni e le definizioni previste dall'allegato VII, parte VIII, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Il comma 2, riprendendo la disposizione relativa alla « non commestibilità » di taluni oli già contenuta nella legge n. 1407 del 1960 (la cui abrogazione è prevista dal successivo articolo 12), precisa che non sono considerati commestibili: l'olio di oliva lampante; l'olio di sansa d'oliva greggio; gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelli del procedimento agli alcali. Il comma 3 specifica che non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico; ciò in considerazione del fatto che detti oli risultano ottenuti in tali locali, per cui il possesso o la detenzione presso tali locali non possono integrare la condotta illecita sanzionata. L'articolo 1-*ter*, comma 1, primo periodo, prevede il divieto di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare le seguenti categorie di oli di oliva e di sansa di oliva privi dei requisiti di processo e di prodotto prescritti dalle norme dell'Unione europea per la denominazione indicata nell'etichetta o nei documenti commerciali: l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa d'oliva raffinato,

l'olio di sansa d'oliva. La violazione di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. Nel caso in cui il fatto riguardi una quantità di prodotto irregolare superiore a 30 tonnellate la sanzione è raddoppiata (articolo 1-*quater*, comma 1). Il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 1-*ter* prevede l'obbligo di indicazione nei documenti commerciali delle denominazioni prescritte dalla normativa dell'Unione europea. La violazione di questo obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500 (articolo 1-*quater*, comma 2). Il comma 2 prevede il divieto di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva vergini non ancora classificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. La violazione di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. Nel caso in cui il fatto riguardi una quantità di prodotto irregolare superiore a 30 tonnellate la sanzione è raddoppiata (articolo 1-*quater*, comma 1). Si prevede, inoltre, che entro il 15 aprile di ciascuna campagna di commercializzazione, gli oli di oliva vergini non ancora classificati devono essere classificati come olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine od olio di oliva lampante. La mancata classificazione degli oli entro il suddetto termine è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (articolo 1-*quater*, comma 3). Sempre ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 1-*ter* i recipienti di stoccaggio e i documenti relativi al trasferimento degli oli di oliva vergini non ancora classificati devono recare una dicitura che evidenzia che il prodotto è in attesa di classificazione. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 (articolo 1-*quater*, comma 4). Il comma 3 del nuovo articolo 1-*ter*, al primo periodo, prevede il divieto di immettere in commercio per il consumo alimentare, oltre che detenere per la vendita o ad altri fini commerciali (compreso, ad esempio – precisa la rela-

zione illustrativa – l'utilizzo nell'attività di preparazione di alimenti destinati alla vendita) di oli non commestibili anche qualora in miscela con oli commestibili. La violazione del divieto di vendita o di commercializzazione di oli non commestibili è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000. La sanzione è dimezzata nei casi di mera detenzione per la vendita o ad altri fini commerciali. La sanzione è invece raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi (articolo 1-*quater*, comma 5). È vietato, altresì, (secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1-*ter*) vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti per la rispettiva categoria. La violazione di questo divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 (articolo 1-*quater*, comma 6). Il comma 4 dell'articolo 1-*ter* prevede il divieto di detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti dove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare. La violazione di questo divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000 (articolo 1-*quater*, comma 7). L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 1-*quater* per violazione dei divieti di cui all'articolo 1-*ter* è subordinata alla preventiva valutazione circa la possibilità di configurare il fatto come reato.

Precisa che l'articolo 12 del disegno di legge reca in primo luogo una serie di abrogazioni, conseguenti alla riforma dei reati agroalimentari introdotta dal provvedimento in esame, relative ad articoli del codice penale (comma 1), della legge 13 novembre 1960, n. 1407 recante norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva, (comma 2) e della legge 30 aprile 1962, n. 283 in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (comma 3). Il comma 4 interviene con una modifica di coordinamento sull'articolo 9, terzo comma della legge 24 novembre

1981, n. 689 (recante modifiche al sistema penale), sostituendovi il riferimento agli articoli 5, 6 e 12 della citata legge n. 283 del 1962 con il solo richiamo all'articolo 5 di tale legge. In conseguenza di questa modifica, l'articolo 9, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 afferma il *principio di specialità* in forza del quale quando i fatti descritti dall'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 (in materia di illeciti alimentari) sono puniti sia a titolo di illecito penale che a titolo di illecito amministrativo – per effetto di disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande – si applica la sanzione penale. L'articolo 12 reca, infine, una disposizione transitoria, per la quale le disposizioni del disegno di legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2 (*Sanzioni amministrative pecuniarie*), 4, comma 1 (*Autorità competente*) e 102 (*Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio*) del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio (comma 5).

Rileva, infine, che l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni del disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1) e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal disegno di legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Franco VAZIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C. 2500 Governo).

Rileva che il provvedimento, composto da 266 articoli, interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intenzione di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, precisa di limitarsi in questa sede ad illustrare le misure di competenza della Commissione Giustizia.

A tal fine, rileva in primo luogo che l'articolo 13 autorizza l'ISTAT ad effet-

tuare rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa. Il termine per effettuare le indagini statistiche è fissato al 31 luglio 2021. Nell'ambito delle indagini statistiche, l'ISTAT è autorizzata al trattamento dei dati personali anche inerenti a particolari categorie di dati (tra i quali quelli genetici e relativi alla salute), nonché dei dati relativi a condanne penali o reati, nel rispetto delle disposizioni europee ed interne relative ai presupposti in presenza dei quali tali categorie di dati possono essere legittimamente trattati. L'individuazione dei trattamenti è demandata a una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, il comma 1 autorizza l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) a trattare dati personali anche inerenti a particolari categorie di dati (tra i quali quelli genetici e relativi alla salute) e a dati relativi a condanne penali o reati, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 2016 sulla protezione dei dati personali, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali (ossia stessi soggetti sottoposti a diverse rilevazioni nel corso del tempo), elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati, sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.

Rammenta che le particolari categorie di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), richiamato dal comma 1 dell'articolo 13, sono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento ses-

suale della persona. Con riguardo ai dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, l'articolo 10 del Regolamento specifica che il trattamento di tali dati deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o, se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, deve prevedere garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica. Il trattamento è autorizzato ai sensi delle disposizioni europee ed interne relative ai presupposti in presenza dei quali tali categorie di dati possono essere legittimamente trattati. Il comma 1 specifica inoltre che: l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è qualificato come soggetto titolare del trattamento, agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali, secondo la quale il titolare del trattamento, singolarmente o insieme con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. È specificato altresì che contitolari del trattamento, possano essere altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2; con riguardo al periodo temporale, il termine per effettuare le indagini statistiche è fissato alla scadenza dei dodici mesi successivi al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, dunque fino al 31 luglio 2021; le finalità sono individuate nella possibilità di disporre di statistiche ufficiali sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa; lo svolgimento delle rilevazioni deve avvenire nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2.

Segnala, inoltre, che il decreto-legge n. 30 del 2020, il cui disegno di legge di conversione è all'esame del Senato (AS

1800), reca la disciplina dello svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza, epidemiologica e statistica, condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT, concernente la diffusione nella popolazione italiana del virus SARS-COV-2. L'indagine si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche, intese a rilevare la presenza di anticorpi specifici negli individui compresi nei campioni. Le finalità dell'indagine consistono: nell'acquisizione di un quadro di dati sullo « stato immunitario » della popolazione e sulla diffusione del virus; nella conseguente acquisizione di informazioni sulle caratteristiche epidemiologiche, cliniche e sierologiche del virus (ivi compreso il tasso di letalità); nella possibilità di adeguare, sulla base di tali cognizioni, le misure di profilassi e di contenimento e le decisioni strategiche nel settore sanitario e socio-sanitario. Il comma 2 rimette l'individuazione dei trattamenti riferiti ai dati personali appartenenti a particolari categorie di dati ovvero a dati relativi a condanne o reati, a una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. L'effettuazione dei trattamenti deve avvenire nel rispetto: delle norme sul Sistema statistico nazionale (di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322); delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, relative ai trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (Titolo VII del decreto legislativo n. 196 del 2003) e delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. Il comma 3 individua il contenuto delle citate direttive, di cui al comma 2, nelle quali devono essere indicati: gli specifici scopi perseguiti; i tipi di dati; le operazioni eseguibili; le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati; le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione; i tempi di conservazione. Il comma 4 prescrive all'ISTAT l'obbligo di fornire agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del

Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma sintetica. Si tratta delle informazioni da fornire all'interessato, rispettivamente, nel caso in cui la raccolta dei dati personali avvenga presso l'interessato e nel caso in cui i dati non siano stati ottenuti presso lo stesso. Sempre ai sensi del comma 4, l'ISTAT ha altresì l'obbligo di assicurare, attraverso il proprio sito istituzionale, adeguate forme di pubblicità alle suddette informazioni, pubblicate in maniera completa e facilmente consultabile. Il comma 5 prevede la disciplina in merito alla comunicazione dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui all'articolo in esame, stabilendo che gli stessi debbano essere privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche. I soggetti cui i dati possono essere comunicati per finalità scientifiche, sono: i ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti, nei limiti e secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo; i soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dal più volte citato Codice in materia di protezione di dati personali, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Rammenta che, con riguardo alla diffusione dei predetti dati, la stessa è autorizzata solo in forma anonima e aggregata. Il comma 6, infine, prevede che l'ISTAT faccia fronte alle attività di cui all'articolo in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Osserva che l'articolo 17 specifica che le acquisizioni a titolo diverso, ad esclusione della proprietà, di strutture per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, da parte del Dipartimento della protezione civile e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, sono ricomprese

nell'autorizzazione di spesa relativa alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) concernenti, tra l'altro, le requisizioni da parte dei Prefetti, di strutture alberghiere o altri immobili disposte per le medesime finalità di sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario.

Rileva che l'articolo 25 dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Giustizia, evidenzio che, ai sensi del comma 9, l'istanza per ottenere il contributo deve contenere anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) anche attraverso procedure semplificate fermo restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza con-

nessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale in materia di confisca. Il comma 12 disciplina l'attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione. In particolare, l'attività di controllo dei dati dichiarati dal richiedente viene attribuita agli uffici delle imposte ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 riguardanti le funzioni, nonché i poteri di accesso, ispezione e verifica degli uffici medesimi. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (dal 100 al 200 per cento della misura del contributo) e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (4 per cento annuo), in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004). Il comma 14, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale. In proposito, rammento che l'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) stabilisce che, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, co-

munque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Fa presente che l'articolo 46 novella l'articolo 108 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), che reca disposizioni per la consegna postale al fine di contemperare le modalità del servizio con le esigenze di tutela sanitaria previste dalla normativa vigente. Con la novella si estende sino al 31 luglio (rispetto al 30 giugno attualmente previsto) l'ambito temporale per le disposizioni recanti le modalità speciali – connesse all'emergenza epidemiologica – per lo svolgimento del servizio relativo agli invii postali; si prevede inoltre che tali modalità si applichino anche per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta con riferimento agli atti giudiziari e alle sanzioni amministrative, abrogando il vigente comma 1-bis della norma che aveva dettato un regime separato per le notifiche a mezzo posta di atti giudiziari. Si aggiunge la previsione che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.

Ricorda che l'articolo 51 proroga di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 e già autorizzati dal MISE, di talune società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, anche qualora essi siano stati già prorogati ai sensi delle vigenti disposizioni sull'esecuzione dei programmi di risanamento o di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa. Si tratta in particolare delle imprese soggette

alle disposizioni sul fallimento (ora liquidazione giudiziale) in stato di insolvenza che si sono avvalse della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, aventi, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti: lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno; debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

Rammenta che l'articolo 82 istituisce il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia. Le domande di accesso al Rem devono essere presentate entro il mese di giugno 2020. Per quanto attiene alle competenze della Commissione giustizia, evidenzio che ai sensi del comma 6 non hanno diritto al Rem, tra gli altri, i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena. Dalla formulazione della disposizione, si tratta di condannati in via definitiva che si trovano in carcere in esecuzione della pena inflitta. L'esclusione dal Rem non opera per i detenuti in stato di custodia cautelare, e dunque in attesa di giudizio. Il comma 9, inoltre, stabilisce che, nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il Rem è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

Con riguardo, ancora, alle competenze della Commissione Giustizia segnala inoltre l'articolo 103 che introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico. La finalità della regolarizzazione è duplice: garantire livelli adeguati di tutela della salute dei singoli e della collettività

intera, in conseguenza della emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari. Con la prima forma di regolarizzazione (di cui al comma 1) i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro. La seconda (di cui al comma 2) consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Inps. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto. In entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020. Le domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020 previo pagamento di un contributo forfetario. Le domande di cui al comma 1 sono presentate dal datore di lavoro all'INPS, per i lavoratori italiani e comunitari, o allo sportello unico per l'immigrazione, per i cittadini di Paesi terzi. Le domande per il permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 sono presentate dal lavoratore straniero alla questura. Le modalità sono definite con decreto interministeriale. I commi 8, 9 e 10 prevedono alcune cause di inammissibilità e di rigetto delle istanze imputabili al datore di lavoro (commi 8 e 9) o al lavoratore (comma 10). Con riferimento ai profili di competenza della Commissione

Giustizia, evidenzia che, per quanto attiene al datore di lavoro, ai sensi del comma 8, costituisce causa di inammissibilità delle istanze di regolarizzazione e di conversione del permesso di soggiorno transitorio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro la condanna negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, e anche patteggiata (ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per i seguenti reati: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dall'Italia verso altri Stati (articolo 12 del testo unico sull'immigrazione); reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; riduzione o mantenimento in schiavitù (articolo 600 codice penale); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, c.d. caporalato (articolo 603-bis del codice penale); reato di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo (articolo 22, comma 12, del testo unico sull'immigrazione).

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, precisa che non sono ammessi alle procedure di regolarizzazione (comma 10) i soggetti: nei confronti dei quali sia stato emesso provvedimento di espulsione, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1, del testo unico sull'immigrazione); perché appartenente ad una delle categorie di soggetti cui possono essere applicate le misure di prevenzione antimafia (articolo 13, comma 2, lettera c), del testo unico sull'immigrazione; per motivi di prevenzione del terrorismo (articolo 3 del decreto-legge n. 144 del 2005); perché risultano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; perché risultano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di patteggiamento, per gravi reati quali quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (articolo 380 del codice di procedura penale) o per i delitti

contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; perché sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di patteggiamento, per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza (articolo 381 del codice di procedura penale).

Sottolinea che nel contempo, sono sospesi, fino alla fine della procedura di esame delle istanze, i procedimenti penali e amministrativi connessi con il lavoro irregolare ad eccezione di quelli per gravi reati. Se la procedura si conclude con la sottoscrizione del contratto di lavoro o con la concessione del permesso temporaneo, i reati si considerano estinti, in caso contrario la sospensione cessa. Nel dettaglio evidenzio che il comma 11 dispone la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla conclusione delle procedure di regolarizzazione, nei confronti del datore di lavoro per l'impiego irregolare di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Parimenti sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei lavoratori per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con l'esclusione dei procedimenti relativi agli illeciti correlati all'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione, tra cui la promozione, la direzione, l'organizzazione e il trasporto clandestino di stranieri nel territorio nazionale. Ai sensi

del comma 12 non sono sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti fattispecie: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale. Tale sospensione cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza, oppure sia rigettata o archiviata. Lo stesso effetto ha la mancata presentazione delle parti alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno di cui al comma 12. Tuttavia, è prevista l'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla sua volontà o dal suo comportamento (comma 13). Ai sensi del comma 17, nelle more della definizione dei procedimenti di regolarizzazione, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi di cui al comma 10 (provvedimento di espulsione per gravi motivi, condanna per gravi reati ecc.). Il comma 17, inoltre, disciplina nel dettaglio le ipotesi di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi all'esito positivo della procedura di regolarizzazione: nei casi di istanza di emersione riferita a lavoratori stranieri presentata dai datori di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi ai casi di cui al comma 11 ossia sia per le violazioni di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, sia per quelle per ingresso e soggiorno illegale; nei casi di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione dell'istanza all'INPS comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti

per le violazioni di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale; nei casi di istanza presentata lavoratori stranieri per la concessione del permesso di soggiorno temporaneo, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non anche al rilascio del permesso temporaneo.

L'articolo 103, inoltre, inasprisce le sanzioni tanto per coloro che nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo. In particolare, in base al comma 14, il datore di lavoro che impiega in modo irregolare gli stranieri che hanno richiesto il permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del comma 2 è soggetto al raddoppio delle seguenti sanzioni amministrative: delle sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione. Tale disposizione prevede per il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro; da 3.600 e 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro; da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro. Tali sanzioni sono aumentate del 20 per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri o di minori in età non lavorativa. In caso, dunque, di impiego in modo irregolare di un solo lavoratore straniero che abbia fatto istanza ai sensi del comma 2, e per un periodo inferiore a 30 giorni di lavoro, il datore di lavoro dovrà pagare una somma compresa tra 4.320 e 25.920 euro (la sanzione base da 1.800 a 10.800 euro, maggiorata dal 20 per cento perché si tratta di straniero, raddoppiata per effetto della disposizione in commento);

delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, per la violazione degli adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. Tale disposizione prevede le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie per il datore di lavoro che, salvo i casi di errore meramente materiale, omissa la registrazione o effettua una registrazione infedele dei dati relativi al rapporto di lavoro, così da determinare differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali: da 150 a 1.500 euro; da 500 a 3.000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi; da 1.000 a 6.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi; è sanzionata, inoltre, con il pagamento di una somma da 100 a 600 euro la violazione del termine di conservazione del libro lavoro; delle sanzioni previste dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, per la mancata corresponsione degli assegni familiari. Si tratta della disposizione che sanziona il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni familiari con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria: da 500 a 5.000 euro; da 1.500 a 900 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi; da 3.000 a 15.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi la sanzione; delle sanzioni previste dall'articolo 5, primo comma, della legge n. 4 del 1953, per la mancata consegna del prospetto paga.

La disposizione, salvo che il fatto costituisca reato, sanziona il datore di lavoro che non consegna o consegna in ritardo al lavoratore il prospetto di paga, o lo consegna con inesattezze, con l'obbligo di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria: da 150 a 900 euro; da 600 a 3.600 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi; da 1.200 a 7.200 euro

se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.

Precisa che il comma 14, inoltre, aggrava il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) quando ne siano vittime stranieri che abbiano presentato l'istanza di cui al comma 2. In tali casi, infatti, la pena prevista dall'articolo 603-bis, primo comma, del codice penale – ovvero la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore – è aumentata da un terzo alla metà. Il medesimo aggravio di pena (aumento da un terzo alla metà) è già previsto dall'articolo 603-bis del codice penale quando il fatto consista nel reclutamento di più di 3 lavoratori, nel reclutamento di minori in età non lavorativa, nell'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo. Tanto il raddoppio delle sanzioni amministrative, quanto l'aggravante penale, scaturiscono quindi – in base al testo – dalla presentazione da parte del lavoratore dell'istanza di permesso di soggiorno temporaneo. Si tratta di una condizione soggettiva del lavoratore che il datore di lavoro potrebbe ignorare. In proposito, rammento che «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa» (articolo 3 della legge n. 689 del 1981) e che, in base al codice penale, «nessuno può essere punito per una azione o omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà» (articolo 42 del codice penale).

Osserva che i commi 18 e 22 dell'articolo 103 disciplinano invece le conseguenze civili e penali di istanze basate su false dichiarazioni. In particolare, in base al comma 18: il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo; il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato. In base al comma 22, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato: chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre

al fatto nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 103 è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Si tratta della norma che punisce il falso nelle autocertificazioni, rinviando alla disciplina del codice penale, con pene elevate da un terzo alla metà. Tale aggravio di pena è infatti previsto all'articolo 76 del citato testo unico dall'articolo 264 del decreto-legge in esame. La disposizione del codice penale che viene principalmente in rilievo è l'articolo 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a 3 mesi. Con l'aumento di pena previsto all'articolo 76 del TU, le dichiarazioni mendaci potranno essere punite con la reclusione fino a 3 anni; chiunque commette tali fatti attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Infine, il comma 22 prevede un aggravio di pena (aumentata fino ad un terzo) se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale. In proposito rammento che già l'articolo 61, n. 9, del codice penale prevede una aggravante comune, che comporta un aumento della pena fino ad un terzo, quando il fatto è commesso con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Rammenta che l'articolo 119 introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. L'agevolazione è estesa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tali misure si applicano esclusivamente agli

interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Giustizia, evidenzio che il comma 14 dispone che ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Passando all'articolo 135 rileva che esso reca disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato. In particolare, al comma 1 interviene sull'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 molti adempimenti tributari, inserendovi il nuovo comma 1-bis. In tal modo si estende la sospensione al computo delle sanzioni da omesso pagamento del contributo uni-

ficato di iscrizione a ruolo, previste dall'articolo 16 del testo unico sulle spese di giustizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2020, n. 115). Ricordo a tale proposito che il contributo unificato di iscrizione a ruolo ha sostituito tutte le altre imposte (imposte di bollo, tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria, ecc.) precedentemente previste per l'instaurazione di procedimenti civili, tributari e amministrativi. In linea generale, il contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, nel processo tributario e nel processo amministrativo (articoli da 9 a 18-*bis* del testo unico sulle spese di giustizia). Il decreto-legge in esame, dunque, esclude l'applicazione di sanzioni per l'omesso pagamento del contributo nel periodo considerato, contestualmente sospendendo il procedimento disciplinato dall'articolo 248 del citato testo unico, che demanda all'ufficio giudiziario la notifica alla parte dell'invito al pagamento. Con il comma 2 viene integralmente sostituito il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136, relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio, il quale a sua volta aveva modificato il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni in materia di processo tributario. Con la modifica introdotta dal decreto-legge in esame viene esteso il campo d'applicazione delle udienze da remoto, con una disciplina che va a regime e che dunque non è circoscritta all'attuale fase emergenziale. Rispetto alla normativa previgente, il decreto-legge: estende l'applicabilità della disciplina sulla partecipazione a distanza alle udienze in camera di consiglio. Il riferimento normativo dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, relativo alle udienze pubbliche, è infatti integrato con quello all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo, relativo alla trattazione in camera di consiglio; consente la partecipazione da

remoto non solo alle parti processuali (contribuente, ufficio impositore o agenti della riscossione, difensori), ma anche al giudice tributario e al personale amministrativo delle commissioni tributarie; prevede che la richiesta di udienza da remoto possa essere presentata dalle parti non solo all'atto del ricorso, o nel primo atto difensivo, ma anche successivamente, purché prima dell'avviso di trattazione dell'udienza; conferma che le regole tecnico-operative per le udienze da remoto debbono essere fissate con provvedimenti del Direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia digitale, ma aggiunge a questo iter il parere del Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione, peraltro, elimina dall'articolo 16, comma 4, la previsione dell'obbligo di conservazione delle immagini dell'udienza; elimina la previsione che imponeva alle sezioni tributarie di dedicare almeno un'udienza al mese alla trattazione di controversie per le quali fosse stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza; demanda ai Presidenti delle Commissioni tributarie la predeterminazione di criteri in base ai quali i singoli giudici tributari possano individuare le controversie per le quali la segreteria comunicherà alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.

Osserva che la riforma aggiunge, dunque, alla possibilità per le parti di richiedere l'udienza da remoto – già prevista dal legislatore – la possibilità per il giudice tributario di disporre, autonomamente, l'udienza a distanza per alcune specifiche controversie. Il comma 3 disciplina, per il solo 2020, la ripartizione tra le commissioni tributarie di parte del gettito del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le controversie tributarie. Ciò in deroga alla disciplina generale (di cui all'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), che imporrebbe di ripartire le somme in base all'efficienza dei diversi uffici nello smaltimento dell'arretrato, il decreto-legge prevede una distri-

buzione alle Commissioni tributarie in proporzione al personale – togato e amministrativo – da loro impiegato.

Rileva che l'articolo 151 proroga al 31 gennaio 2021 il termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali. In proposito, occorre rammentare che l'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 2 dell'articolo in esame al fine di evitare che possano essere commesse violazioni degli obblighi sopra citati nella consapevolezza che l'esecuzione della eventuale sanzione accessoria non potrà avvenire prima del 1° febbraio 2021, dispone che la proroga della sospensione non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle violazioni previste dal richiamato articolo 12 successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020).

Fa presente che il successivo articolo 152, al comma 1, sospende, dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 agosto 2020, la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell'agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. In particolare la norma prevede che fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Le somme che

avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore decreto (19 maggio 2020) sia intervenuta un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l'ente pensionistico, dovrà rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

Rammenta che l'articolo 158 dispone che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione (novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 1997).

Sottolinea che l'articolo 180, comma 1, istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno. Al Fondo è attribuita una dotazione di 100 milioni di euro. Alla ripartizione si provvede con decreto ministeriale (comma 2). Il comma 5 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri. I commi 3 e 4 novellano alcune disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno (quest'ultimo previsto per Roma capitale). I soggetti che incassano tali imposte o contributi devono successivamente versare al comune i re-

lativi importi. La presentazione della relativa dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, deve essere effettuata dal gestore della struttura ricettiva, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (comma 3). Il medesimo diritto di rivalsa è riconosciuto, ai sensi del comma 4, anche al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo – ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi – dovuto per locazioni brevi. In particolare, per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Giustizia, i commi 3 e 4 recano anche la disciplina sanzionatoria relativa ai casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione ovvero per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta (di soggiorno o di sbarco) o contributo di soggiorno, valida sia per le strutture turistiche ricettive, sia in caso di locazione breve: in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto; in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 che prevede, per chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Il decreto-legge, dunque, qualifica tanto l'omessa o infedele dichiarazione, quanto l'omesso, il ritardato o il parziale versamento dell'imposta di soggiorno come illeciti amministrativi, senza alcuna clausola di salvaguardia penale (non è previsto, infatti, che la sanzione amministrativa

trovi applicazione «salvo il che il fatto costituisca reato»). L'intervento legislativo potrebbe dunque dare luogo a una depenalizzazione, posto che attualmente l'omesso versamento dell'imposta riscossa è punito a titolo di peculato. In proposito, rammento che la Corte dei conti, infatti, ha fino a oggi qualificato il gestore della struttura ricettiva non come sostituto d'imposta bensì come agente contabile, riconoscendo dunque, in caso di mancato versamento, una responsabilità per danno erariale. La Cassazione penale ha stabilito che dalla qualifica di agente contabile discende la qualifica di incaricato di pubblico servizio, e che dunque in caso di omesso versamento dell'imposta incassata, per il gestore della struttura ricettiva è configurabile il reato di peculato, di cui all'articolo 314 del codice penale. In assenza di una specifica norma transitoria, l'illecito amministrativo si applica ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della norma; laddove la giurisprudenza qualificasse la disposizione in commento come operante una depenalizzazione, per i fatti commessi prima, non potendo più trovare applicazione la norma penale, sarebbero escluse tanto sanzioni penali quanto sanzioni amministrative.

Evidenzia che rileva ai fini delle competenze della Commissione Giustizia anche il comma 3 dell'articolo 216 che prevede una riduzione, limitatamente alle mensilità da marzo a luglio 2020, dei canoni di locazione di palestre, piscine e ogni altro impianto sportivo. La disposizione prevede che la sospensione delle attività sportive si consideri sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, come fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. A motivo di tale squilibrio si riconosce al conduttore il diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrat-

tualmente stabilito. Come evidenziato nella relazione illustrativa, il comma 3 dell'articolo 216 introduce un rimedio « conservativo » azionabile dal locatore « per ricondurre il rapporto all'equilibrio originariamente pattuito, consistente del diritto alla riduzione del canone locativo mensile per tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locali ». L'assegnazione di un rimedio conservativo, in luogo di quello risolutivo, appare giustificato a parere del Governo alla luce delle seguenti considerazioni: il conduttore ha un forte interesse a mantenere in vita il contratto in ragione della « specificità ubicativa » dell'impianto sportivo e del rischio di non ricollocabilità altrove della sua attività; il locatore non ha alcun apprezzabile interesse a rifiutare la revisione, poiché da tale rimedio non subisce un pregiudizio che, in questa fase, potrebbe scongiurare ricorrendo al mercato ». Tale disposizione – precisa sempre la relazione – si applica a decorrere dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e dunque disciplina effetti di fatti verificatisi (anche) nel passato. La limitata retroattività della disposizione (da marzo 2020 a luglio 2020) appare rispondere ai parametri di riferimento dello scrutinio di non arbitrarietà e ragionevolezza elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, e segnatamente: i) l'esistenza di una inderogabile esigenza normativa; ii) la proporzionalità tra il peso imposto ai destinatari della norma e il fine perseguito dal legislatore (sentenza n. 203 del 2016).

Segnala poi l'articolo 218 che, in considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19, reca disposizioni processuali eccezionali dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso in relazione ai provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici. A questi fini, come riportato nella relazione illustrativa, l'articolo si muove lungo due

versanti: i) da un lato, prevedendo l'esclusione di ogni competenza degli organi di giustizia sportiva per le controversie in esame, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono tali questioni in unico grado; ii) dall'altro, introducendo un rito speciale accelerato per la definizione dei giudizi davanti al Tribunale amministrativo e al Consiglio di Stato. Nel dettaglio, il comma 1, in considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, conferisce facoltà alle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) e dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip), di adottare – anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo – provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020. Le medesime federazioni possono, inoltre, adottare i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021. Il comma 2 prevede che – nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Coni, e, a seguire, degli statuti delle federazioni sportive disciplinati dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 – la competenza degli organi di giustizia sportiva sia concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il medesimo comma 2, sotto il profilo procedurale, dispone che: 1) il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, sia depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza; 2) il Collegio di garanzia dello sport decida in via definitiva sul ricorso, omessa ogni

formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di 15 giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti; 3) la decisione del Collegio di garanzia dello sport sia impugnabile ai sensi del successivo comma 3. Tale comma 3 prevede che le controversie sulle decisioni del Collegio di garanzia dello sport rese ai sensi del comma 2, ovvero direttamente sui provvedimenti di cui al comma 1 qualora la decisione dell'organo di giustizia sportiva non sia resa nei termini, siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il comma reca inoltre disposizioni procedurali: 1) il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di 15 giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito; 2) si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016; 3) la causa è discussa nella prima udienza utile decorsi 7 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi; 4) a pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell'apertura dell'udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre 7 giorni; 5) il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare entro il giorno successivo a quello dell'udienza; 6) la motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie; 7) qualora la complessità delle questioni non consenta la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell'udienza,

entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i 10 giorni successivi. Il comma 4 prevede che – nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 – il giudice provveda sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza, con decreto del presidente, soltanto qualora ritenga che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dal medesimo comma 3. In ipotesi differenti dalla precedente, il giudice riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza, a meno che, entro il giorno successivo a quello dell'udienza, non venga pubblicata la sentenza in forma semplificata e la pubblicazione del dispositivo non esaurisca le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il quale prevede la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ciascun anno. Il comma 5 dispone che l'appello al Consiglio di Stato sia proposto, a pena di decadenza, entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza, qualora entro tale data sia stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. Il comma 6 prevede che le disposizioni dell'articolo 218 si applichino esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del decreto in esame e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Ricorda che l'articolo 219 reca misure urgenti finalizzate a garantire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, assicurando condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19 all'interno sia degli uffici giudiziari, sia delle carceri, e stanziando le relative ri-

sorse economiche. In particolare il comma 1, autorizza una spesa complessiva di euro 31.727.516 per l'anno 2020 per interventi di sanificazione e disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche. Tali interventi sono volti a consentire, nell'immediato, lo svolgimento di compiti istituzionali improrogabili ed urgenti da parte degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, e, al termine dell'emergenza epidemiologica, la ripresa ordinaria delle attività in condizioni di sicurezza. Al comma 2 è altresì previsto uno stanziamento di euro 4.612.454 per l'anno 2020, finalizzato all'acquisto di apparecchiature informatiche (e delle relative licenze d'uso) destinate al personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, tanto in presenza quanto nella modalità da remoto. Il comma 3 contempla invece l'aumento della spesa già prevista dall'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. « cura Italia ») per la copertura di interventi in ambito carcerario, che comprendono il pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte dal personale dell'amministrazione penitenziaria al fine di assicurare l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e le attività di sanificazione degli ambienti. In dettaglio, lo stanziamento per l'anno 2020 passa dai 6.219.625 euro già previsti ai 9.879.625 euro del decreto-legge in esame. L'incremento di 3.660.000 euro è imputato per intero alla copertura di prestazioni di lavoro straordinario, il cui pagamento è corrisposto anche in deroga ai limiti vigenti, in considerazione dell'aumento del carico di lavoro dovuto alle eccezionali misure messe in atto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e garantire la sicurezza e la tutela dei detenuti, oltretutto dello stesso personale del-

l'amministrazione penitenziaria chiamato ad operare. Come indicato nella relazione tecnica gli stanziamenti di cui al comma 3 consentono la retribuzione di ulteriori 10 ore di lavoro straordinario a favore dei 255 dirigenti penitenziari e dei 17 direttori degli istituti per minori individuati nella relazione tecnica del decreto-legge n. 18 del 2020 come destinatari della norma e, per quello che riguarda gli oneri connessi all'impiego di personale fuori sede, la liquidazione dello stesso trattamento già previsto per 500 unità di personale dall'articolo 74, comma 7, del medesimo decreto-legge ad ulteriori 800 unità di personale. Agli oneri complessivi previsti dall'articolo in esame, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 265, che reca le disposizioni finanziarie finali.

Precisa che rileva ai fini delle competenze della Commissione Giustizia l'articolo 220 che destina, soltanto per il 2020, le risorse del Fondo Unico Giustizia al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze. Più nel dettaglio la disposizione prevede che per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell'anno 2019 all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 articolo 2 e articolo 3 (per complessivi euro 116.587.953,25, come ricorda la relazione tecnica) relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2018, siano riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno, nella misura del 49 per cento per ciascuna delle due amministrazioni. Tali somme devono essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

Sottolinea che l'articolo 221 interviene invece sul comma 2 dell'articolo 83 del

citato decreto-legge n. 18 del 2020 – che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell'epidemia, e della quarantena, sul sistema giudiziario nazionale – estendendo la disciplina della sospensione dei termini processuali anche ai termini previsti per la presentazione delle querele, ai fini della procedibilità dell'azione penale. Rammento in estrema sintesi che l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 – come convertito dalla legge n. 27 del 2020, e prorogato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio nonché la possibilità, dal 12 maggio al 31 luglio, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. La sospensione del termine per proporre querela, disposta per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020, è destinata ad applicarsi retroattivamente, così da rimettere in termini quanti, a causa dell'emergenza epidemiologica, non abbiano potuto esercitare il proprio diritto. Ricorda a tale proposito che, ai sensi dell'articolo 124 del codice penale, salvo che la legge disponga diversamente, il diritto di querela non può essere esercitato decorsi 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Segnalo infine che l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 testualmente circo-scrive la c.d. fase 1 dell'emergenza al periodo 9 marzo-15 aprile mentre la proroga di tale emergenza fino all'11 maggio è contenuta nel decreto-legge n. 23 del 2020, che non modifica espressamente l'articolo 83. Pertanto l'inserimento della previsione, fino all'11 maggio, della sospensione del termine per sporgere querela, fa sì che il comma 2 dell'articolo 83 testualmente sospenda tutti i termini processuali fino al 15 aprile e il solo termine per la querela fino all'11 maggio.

Segnala poi il comma 1 dell'articolo 237, che, in relazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020, le cui prove siano in

corso di svolgimento, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca possa disporre, con decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate modalità di svolgimento delle prove diverse da quelle previste dalla normativa vigente, ivi inclusa la possibilità di eliminazione di una prova. Sempre il comma 1 dell'articolo 237 precisa che nei casi in cui sia disposta l'eliminazione di una prova, il decreto ministeriale debba anche individuare le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, dettate dalle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. Sono previsti, poi, interventi concernenti il personale, con riguardo sia alle nuove assunzioni, sia alle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento (articoli da 252 a 256). In particolare, l'articolo 252 prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. In particolare, il comma 1, prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Ministero della giustizia possa avviare le procedure per il reclutamento di: 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 (comma 1, lettera *a*); 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1, destinate a coprire le carenze di organico degli uffici giudiziari dei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna (comma 1, lettera *b*), presso i quali dovranno prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni (comma 4); 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministra-

zione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3 (comma 5). Tutti i concorsi sopraindicati sono per titoli ed esame orale, da tenersi su base distrettuale, e si svolgono secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano le modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Per i concorsi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di uno tra gli ulteriori titoli indicati al comma 2 ovvero: aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito; aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado (nel computo sono compresi anche i periodi di docenza svolti come supplenza annuale); essere da almeno due anni ricercatore in materie giuridiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori; avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea. Il comma 3 stabilisce che il bando di concorso sia adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, e fornisce alcune indicazioni circa il contenuto del bando stesso, relativamente ai

punteggi attribuiti ai titoli di cui alle lettere da *a)* a *f)* del comma 2, allo svolgimento dell'esame e alla composizione della commissione esaminatrice. Si prevede in particolare che: i punteggi relativi ai titoli sono cumulabili; i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli sono: 1) anzianità di servizio o di iscrizione maturata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; 2) votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso; 3) eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. Per la parte riguardante l'esame, è previsto lo svolgimento di un esame orale, anche in modalità videoconferenza, secondo le modalità stabilite dall'articolo 248, comma 1, del decreto in esame (che reca disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni), presso ciascun distretto giudiziario; la composizione della commissione esaminatrice, che può essere articolata su base distrettuale, è invece demandata al bando. Per il concorso di cui al comma 5 (per 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3) è richiesto il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area funzionale II, fascia retributiva F3, nonché il possesso di uno tra i seguenti titoli indicati al comma 6: aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito; aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado (nel computo sono compresi anche i periodi di docenza svolti come supplenza annuale); aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle

forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, il comma 7 stabilisce che il bando di concorso sia adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, e fornisce alcune indicazioni circa il contenuto del bando stesso, relativamente ai punteggi attribuiti ai titoli, allo svolgimento dell'esame e alla composizione della commissione esaminatrice. Anche per la procedura concorsuale di cui al comma 5, sono previsti: la cumulabilità dei punteggi per i titoli di cui alle lettere da *a*) a *e*) del comma 6, per i quali si tiene conto dell'anzianità di servizio o di iscrizione maturata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ecceda il periodo minimo indicato, e della votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato; lo svolgimento di un esame orale, anche in modalità di videoconferenza, presso ciascun distretto giudiziario; l'eventuale articolazione delle commissioni esaminatrici su base distrettuale. Il comma 8 dispone circa l'assunzione del personale reclutato di cui al comma 1, lettera *a*), e al comma 5. Per tali concorsi l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 ha concesso esclusivamente l'autorizzazione a bandire, pertanto l'assunzione potrà avvenire in base ai posti disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della procedura ordinaria di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 (che prevede l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). Infine il comma 9 prevede, per tutte le procedure selettive di cui all'articolo in commento, che l'Amministrazione giudiziaria possa attribuire un punteggio aggiuntivo a favore: di soggetti che hanno svolto con esito positivo il tirocinio presso gli uffici giudi-

ziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Tale tirocinio consiste in un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto mesi, da svolgersi presso gli uffici della magistratura ordinaria o presso quelli della magistratura amministrativa ed è riservato a laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti di onorabilità e di età inferiore ai 30 anni che abbiano riportato le votazioni richieste; di coloro che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinqies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, vale a dire lo svolgimento, con esito positivo, di un periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo o il completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo (di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) pur in assenza di un ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo.

Ricorda che l'articolo 253 al comma 1, – nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo – consente fino al 31 luglio, alla commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario di effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ma garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7, dell'articolo 247. Tale disposizione è destinata a trovare applicazione con riguardo al concorso per 330 posti da magistrato ordinario bandito con il decreto ministeriale del 10 ottobre 2018. Le prove scritte del concorso si sono svolte nel mese di giugno 2019. Il comma 2 dell'articolo 253 prevede che il termine del 31 luglio possa essere prorogato con provvedimento motivato del presidente

della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. La disposizione, al comma 3, prevede che le modalità telematiche si applichino anche allo svolgimento delle riunioni riservate dei componenti della commissione. Ai sensi del comma 4, fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante videoconferenza (modalità indicata dal comma 3 dell'articolo 247 del decreto-legge in esame), garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. Il comma 5 precisa che il mancato rispetto delle scadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 con riguardo ai lavori della commissione esaminatrice, dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.

Sottolinea che l'articolo 254 reca misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione. In particolare il comma 1 consente con riguardo al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, la possibilità di correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 247, comma 7, del decreto in esame (che reca semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM). Ai sensi del comma 2 il presidente della commissione notarile (nominata a

norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166) e il presidente della commissione centrale su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello (nominate a norma dell'articolo 22 del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578) possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. In tali casi il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato (questi ultimi in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale): fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. Lo stesso articolo 254 – al comma 3 – stabilisce che il presidente della commissione nominata per il concorso notarile e il presidente della commissione centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza (ex articolo 247, comma 3, del decreto-legge in esame), ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare. Devono essere comunque rispettate le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale am-

ministrativo. Nel caso in cui l'esame orale sia espletato attraverso modalità telematiche spetta al Presidente impartire, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame (comma 4). Il comma 5 prevede che la disciplina dettata dai commi 3 e 4 trovi applicazione anche con riguardo alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019. Il comma 6 reca infine una modifica all'articolo 47 (che disciplina la composizione delle Commissioni di esame), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), volta a consentire anche ai professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche in pensione di far parte (sia come componenti effettivi che come supplenti) delle Commissioni di esame.

Rammenta che l'articolo 255 al comma 1 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nel biennio 2020-2021, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, con la specifica finalità di dare attuazione a un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale. Si tratta di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1, nel biennio 2020-2021, assunto anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020 e con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi. Come previsto dal comma 1 dell'articolo 255, l'assunzione del personale avviene in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico. Il comma 2 stabilisce che le assunzioni di cui al comma 1 si svolgono

secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56. In alternativa, si procederà mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

Evidenzia che l'articolo 256 incrementa di 500 unità il numero dei giudici ausiliari di Corte d'appello, e prevede che gli stessi possano essere destinati anche allo smaltimento dell'arretrato penale. In proposito tale articolo interviene sulla disciplina dei giudici ausiliari di Corte d'appello, con particolare riferimento alle disposizioni degli articoli 62 e 63 del decreto-legge n. 69 del 2013, introducendo con il comma 1 le seguenti novità: destinazione dei giudici ausiliari non solo alla definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, ma anche dei procedimenti penali; attribuzione ai presidenti delle Corti d'appello del compito di individuare le priorità alle quali destinare i giudici ausiliari all'interno dell'ufficio, anche in attuazione dell'articolo 132-bis, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura, che demanda al presidente il compito di adottare misure organizzative per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria; aumento da 350 a 850 del numero massimo dei giudici ausiliari di Corte d'appello. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della giustizia, sentiti CSM e consigli degli ordini distrettuali, la determinazione della pianta organica a esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, e delle modalità e dei termini di presentazione delle domande. Il decreto dovrà essere adottato entro 2 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, e dunque entro il 20 luglio 2020. I commi 3 e 4 dell'articolo 256 recano la copertura finanziaria dell'incremento dei giudici ausiliari, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e prevedendo che a tale spesa di faccia fronte con la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Da ultimo, evidenzia che l'articolo 264 introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19. Alcune misure hanno un'efficacia limitata al 31 dicembre 2020 (comma 1) e riguardano: l'ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia (lett. *a*)); la limitazione dei poteri di autotutela delle PA attraverso l'annullamento d'ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA (lett. *b*) e *c*) e *d*)); l'obbligo di adottare entro trenta giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni (lett. *e*)); semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria (lett. *f*). Un secondo gruppo di disposizioni modifica alcune norme del Testo unico di documentazione amministrativa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), prevedendo un incremento dei controlli *ex post* sulle dichiarazioni sostitutive ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci (comma 2, lettera *a*). Con ulteriori novelle al Codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (comma 2, lett. *b*) e *c*). Si dispone infine che nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione « non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione ». È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA (comma 2, lettera *d*). In particolare, rilevano, dunque, ai fini dell'esame della

Commissione Giustizia, la disposizione di cui alla lettera *b*) del comma 1, che riduce a tre mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi, in deroga alla previsione dell'articolo 21-*novies*, co. 1, della legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990). In particolare, tale disposizione fa salva (come previsto in via generale dall'articolo 21-*novies*, co. 2-*bis*, L. 241 del 1990) l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In tal caso, è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Segnala, inoltre, che il comma 2 dell'articolo in commento reca alcune disposizioni volte, come esplicitamente richiamato, ad assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia di autocertificazione) e al Testo unico in materia di documentazione amministrativa adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso (c.d. decertificazione). In relazione agli obiettivi annunciati, la lettera *a*) del comma 2 introduce tre modifiche ad alcune disposizioni del Testo unico della documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, tese a rafforzare il sistema dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, nonché ad inasprire il regime delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci. In particolare

viene modificato l'articolo 76, comma 1, che punisce, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico medesimo. Con la novella introdotta, si prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena ordinariamente prevista dal codice penale. La disposizione del codice penale che viene in rilievo è l'articolo 483 (*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*) che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a 3

mesi. Con l'aumento di pena previsto all'articolo 76 del testo unico, le dichiarazioni mendaci potranno essere punite con la reclusione fino a 3 anni.

Franco VAZIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	65
5-02878 e 5-03448 Delmastro delle Vedove: Sulla tutela degli interessi energetici nazionali nel Mediterraneo Orientale.	
5-04036 Comencini: Sulla tutela degli interessi energetici nazionali nel Mediterraneo Orientale .	65
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	70
5-02369 e 5-03416 Delmastro delle Vedove: Sulla riapertura dell'Ambasciata a Damasco ..	66
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	72
5-03933 Quartapelle Procopio: Sulla prospettiva di annessione parziale della Cisgiordania da parte di Israele	67
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	74
5-03981 Siragusa: Sul potenziamento del portale <i>dovesiamonelmundo.it</i>	67
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	76
5-04029 Ehm: Sull'eventuale respingimento di migranti da parte di Malta.	
5-04031 Anzaldi: Sull'eventuale respingimento di migranti da parte di Malta	68
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	78
5-04034 Andrea Romano: Sull'iniziativa cinese per una legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong.	
5-04052 Formentini: Sull'iniziativa cinese per una legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong	68
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	80

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 maggio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-02878 e 5-03448 Delmastro delle Vedove: Sulla tutela degli interessi energetici nazionali nel Mediterraneo Orientale.

5-04036 Comencini: Sulla tutela degli interessi energetici nazionali nel Mediterraneo Orientale.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La viceministra Marina SERENI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), intervenendo in sede di replica, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo, di cui stigmatizza la spudoratezza. Infatti, mentre l'Esecutivo ritiene che una posizione reattiva nei confronti della Turchia sarebbe improduttiva, Erdogan ha violato il territorio europeo con navi da guerra attrezzate per le trivellazioni, facendo ingresso nella Zona Economica Esclusiva di Cipro, impedendo ad Eni e Total di utilizzare le loro concessioni legittime ed estromettendo il nostro Paese dal dossier libico. Di fronte a questi atti il Governo italiano si è limitato ad emettere un blando comunicato di condanna, quando invece sarebbe stato opportuno avanzare in sede europea la proposta di revoca, per la Turchia, dello *status* di Paese candidato e la sospensione dei fondi di pre-adesione, anche considerato il proposito evidente di Ankara di turchizzare l'Europa. Evidenzia, quindi, che proprio l'attivismo del governo di Ankara dimostra tutta l'inefficacia della linea finora tenuta dal Governo italiano, che non ha neanche ritenuto di convocare l'ambasciatore turco, nell'insistita ricerca di un dialogo invocato con toni timidi e remissivi, compromettendo così i rilevanti interessi nazionali nell'area del Mediterraneo allargato e in Libia. Rivendica la linea delle forze cosiddette sovraniste, che vorrebbero una vera reazione da parte italiana nei confronti del « nuovo sultano », per scongiurare quella che appare a tutti gli effetti una « Caporetto » della politica estera e della politica energetica del nostro Paese. Così facendo, il Governo italiano si pone nella condizione di subire le iniziative del « sultano Erdogan » al quale mancherebbe soltanto di sbarcare sulle coste siciliane per completare la sua strategia egemonica sul Mediterraneo.

Paolo FORMENTINI (Lega), cofirmatario dell'interrogazione 5-04036, interve-

nendo in sede di replica, si dichiara a sua volta insoddisfatto della risposta del Governo, che non fornisce chiarimenti su almeno due dei tre quesiti contenuti nell'interrogazione, ovvero se le manovre della nave da perforazione turca *Yavuz* abbiano recato pregiudizio ai legittimi diritti ed interessi dell'Eni e se la stessa *Yavuz* abbia operato con qualche protezione di natura militare. Sottolineando che la Lega intende difendere con determinazione gli interessi dell'Italia nel Mediterraneo orientale, anche in considerazione della sua importanza sul piano degli approvvigionamenti energetici, evidenzia che le minacce dell'UE di adottare misure sanzionatorie nei confronti della Turchia non hanno fin qui sortito alcun effetto, in analogia con quanto sta accadendo sul fronte della contesa tra la Repubblica popolare cinese e il territorio autonomo di Hong Kong. Rilevando l'opportunità di negoziare comunque un accordo con la Turchia, in quanto importante *partner* dell'Alleanza atlantica, stigmatizza la scarsa attenzione del Governo sul tema, a differenza di Israele e Stati Uniti, che hanno da tempo compreso il ruolo di Ankara nella definizione degli equilibri regionali.

5-02369 e 5-03416 Delmastro delle Vedove: Sulla riapertura dell'Ambasciata a Damasco.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La viceministra Marina SERENI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), intervenendo in sede di replica, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo. Ricorda che Luigi Di Maio, nella fase di insediamento come Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, aveva evocato, nel contesto di un rinnovato dialogo con il

governo siriano, anche la possibilità di riaprire l'Ambasciata italiana a Damasco. A fronte di questo impegno oggi l'Esecutivo si dichiara pronto alla riapertura solo quando « sarà ritenuto opportuno », utilizzando un miserevole artificio retorico per nascondere la totale inadeguatezza rispetto al nuovo scenario siriano. A questo riguardo, rileva che la risoluzione a suo tempo approvata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU è, di fatto, superata dall'intervento militare della Turchia, di fronte al quale non si può chiedere al legittimo governo siriano di deporre le armi. A suo avviso, l'Italia, che finora ha assunto una postura debole, lasciando un'altra volta spazio politico al « sultano Erdogan », deve puntare a giocare un ruolo da protagonista, promuovendo il processo di pace avviato con la costituzione del Comitato costituzionale siriano, nel quale siedono rappresentanti del governo, dell'opposizione e della società civile.

5-03933 Quartapelle Procopio: Sulla prospettiva di annessione parziale della Cisgiordania da parte di Israele.

La viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura BOLDRINI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatta della articolata risposta del Governo. Rilevando che all'interno della stessa coalizione di governo israeliana sussiste un mero orientamento e non ancora una vera e propria decisione e che il Partito Blu e Bianco di Benny Gantz appare perplesso sull'ipotesi di una annessione parziale della Cisgiordania, sottolinea la necessità di cooperare con tutti i soggetti che condividono il principio « due popoli, due Stati ». Al riguardo, segnala che, a fronte della posizione dell'Amministrazione Trump, che ha già riconosciuto la sovranità d'Israele sulle Altire del Golan siriano e Gerusalemme come capitale dello

Stato d'Israele, sia il Segretario Generale dell'ONU, Guterres, sia l'Alto Rappresentante per la politica estera dell'UE, Borrell, nonché i rappresentanti della Lega araba hanno espresso gravi preoccupazioni e ribadito che la soluzione del conflitto israelo-palestinese deve basarsi sul principio sopra menzionato. Analogamente, l'ex presidente della Knesset, Avraham Burg ha lanciato un appello ai parlamentari degli Stati europei, ribadendo che l'acquisizione di territori mediante l'uso della forza è esplicitamente vietata dal diritto internazionale. Su questa base, settanta parlamentari italiani hanno inviato un appello al Presidente Conte per scongiurare la possibile annessione a Israele di parti dei territori contesi. Segnala di aver appreso con soddisfazione che, a seguito di questa missiva, il Presidente Conte ha provveduto ad inviare una lettera al nuovo Premier israeliano, Netanyahu, con la quale, nel congratularsi per il nuovo mandato, lo invita a rispettare il principio « due popoli, due Stati » sancito dal diritto internazionale. Da ultimo, sottolinea che la possibile annessione della Cisgiordania mette a rischio la stessa sicurezza di Israele, fornendo alibi a chi – come l'Ayatollah Khamenei – mette in discussione l'esistenza stessa dello Stato di Israele: di fronte a queste inaccettabili minacce, occorre ribadire il diritto alla sicurezza del popolo israeliano, garantendo nel contempo la costruzione di uno Stato palestinese democratico e pacifico.

5-03981 Siragusa: Sul potenziamento del portale *dovesiamonelmondo.it*.

La viceministra Marina SERENI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elisa SIRAGUSA (M5S), intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo. Rinnovando l'apprezzamento e anche l'orgoglio per l'azione della Farnesina nelle complesse operazioni di rimpatrio dei nostri connati

zionali durante l'emergenza da *Covid-19*, testimoniata, malgrado le critiche, dall'elevato numero di cittadini che sono riusciti a rientrare in Italia, ricorda che il tema oggetto dell'interrogazione è uno dei punti qualificanti di una serie di risoluzioni, la cui discussione congiunta è stata avviata nella seduta di ieri. Ribadisce, dunque, l'esigenza di superare l'attuale frammentazione dei canali di comunicazione, istituendo un portale unico in cui centralizzare tutte le informazioni utili agli italiani all'estero. Occorre in particolare scongiurare che i diversi canali informatici ad oggi disponibili portino alla compilazione di liste nominative parallele e discordanti. Incoraggia, infine, la Farnesina a promuovere maggiore conoscenza degli utili strumenti informatici ad oggi esistenti.

5-04029 Ehm: Sull'eventuale respingimento di migranti da parte di Malta.

5-04031 Anzaldi: Sull'eventuale respingimento di migranti da parte di Malta.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La viceministra Marina SERENI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Yana Chiara EHM (M5S), intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo. Ricorda che l'episodio richiamato nella risoluzione in titolo fa riferimento allo sbarco di 101 migranti a Pozzallo nel weekend tra il 9 e il 12 aprile 2020, a bordo di un gommone che faceva parte del gruppo imbarcazioni poi finite nella cosiddetta « strage di Pasquetta », per cui a Malta sono indagati il Premier Abela e i vertici delle forze armate. Segnala che la Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha stigmatizzato la vicenda, definendola « assurda », tanto più che proprio a La Valletta, il 23 settembre

2019, è stato sottoscritto da Italia, Francia, Germania e Malta il primo accordo per la redistribuzione dei migranti. Osserva, altresì, che si tratta di respingimenti reiterati, che hanno sollevato severe critiche anche da parte delle Agenzie internazionali, come l'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite e l'Organizzazione mondiale delle migrazioni.

Concorda, dunque, con la posizione del Ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, che ha richiamato le autorità maltesi a coordinare le proprie iniziative con i *partner* europei, *in primis* l'Italia, informando adeguatamente la Commissione europea. Auspica che l'inchiesta avviata dalla magistratura maltese possa portare chiarezza, in omaggio alle vittime di questa tragedia.

Michele ANZALDI (IV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, ma molto preoccupato per la gravità dei fatti accertati, di cui l'opinione pubblica è venuta a conoscenza grazie ad una coraggiosa inchiesta del quotidiano *Avvenire*. Stigmatizza, quindi, il comportamento delle autorità maltesi che, violando le leggi internazionali in materia, hanno messo in grave pericolo le vite di quei migranti, compresi donne e bambini. Infine, si impegna trasmettere la risposta del Governo ai colleghi deputati del Parlamento europeo e ad altri organi di stampa, affinché la denuncia di questi fatti abbia un seguito sia presso le istituzioni sia presso l'opinione pubblica.

5-04034 Andrea Romano: Sull'iniziativa cinese per una legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong.

5-04052 Formentini: Sull'iniziativa cinese per una legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La viceministra Marina SERENI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea ROMANO (PD), intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo. Esprime preoccupazione per l'approvazione, avvenuta in data odierna, della legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong, che purtroppo omette dettagli significativi e che rischia pertanto di esacerbare ulteriormente la tensione nella città-Stato e, di conseguenza, le misure repressive della polizia. Ricorda le centinaia di arresti, le cariche nei confronti di dimostranti inermi, il ricorso a proiettili di gomma, documentati nel corso delle manifestazioni di questi giorni. Condivide, quindi, l'esigenza di coordinare la risposta del Governo italiano con quella degli altri partner UE, anche sulla base delle recenti prese di posizione dell'Alto Rappresentante Borrell, ribadendo la centralità dei diritti umani come asse portante della politica estera del nostro Paese prima dell'interscambio commerciale. Non ritiene condivisibile la mera presa d'atto del segretario di Stato statunitense Pompeo, non potendosi archiviare in modo sbrigativo la questione dell'autonomia di Hong Kong: l'obiettivo dell'Italia deve, infatti, essere quello di far valere i principi più solidi della nostra politica estera ogni qualvolta e ovunque essi siano violati. In questo senso, pur sottolineando che il Partito democratico non intende

alimentare il clima da seconda guerra fredda che sta caratterizzando le relazioni tra Stati Uniti e Cina, ribadisce l'impegno a vigilare sugli effetti concreti che l'approvazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale avrà sulla popolazione di Hong Kong, aggiornando all'uopo la posizione del Parlamento e del Governo.

Paolo FORMENTINI (Lega), intervenendo a sua volta in sede di replica, si dichiara del tutto insoddisfatto e allibito per la risposta del Governo, alla luce della decisione assunta oggi dalla Cina, che sancisce, in maniera definitiva, la fine dell'autonomia di Hong Kong, e anticipa, in qualche modo, ciò che a breve potrebbe accadere anche a Taiwan. Di fronte a questi soprusi della Repubblica popolare cinese, il Governo agisce, a suo avviso, in modo timido e contraddittorio, e anziché censurare il Governo cinese il Ministro Di Maio propone di commissariare addirittura la regione Lombardia. Sottolinea, dunque, che l'attuale asservimento del Governo italiano agli interessi di Pechino troverà nella Lega un baluardo di resistenza, a presidio del principio dell'autonomia di Hong Kong.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Interrogazioni nn. 5-02878 e 5-03448 Delmastro delle Vedove e 5-04036 Comencini: Sulla tutela degli interessi energetici nazionali nel Mediterraneo Orientale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano segue con la massima attenzione le questioni energetiche nel Mediterraneo orientale, con particolare riferimento agli sviluppi legati all'invio della nave perforatrice *Yavuz* nel Blocco 7 della Zona Economica Esclusiva di Cipro.

L'arrivo della *Yavuz* nelle acque cipriote ha rappresentato un salto di qualità nella controversia tra Nicosia e Ankara e toccato direttamente gli interessi italiani nella regione. Il Blocco 7, infatti, è stato assegnato al consorzio ENI-Total alla fine dello scorso mese di luglio e si trova in un'area della Zona Economica Esclusiva cipriota di considerevole importanza idrogeologica. L'Italia ha quindi ritenuto necessario esprimere un orientamento di fermezza nei confronti della Turchia. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha infatti tempestivamente manifestato preoccupazione per l'iniziativa turca con il comunicato stampa dello scorso 5 ottobre.

Insieme ai partner europei, l'Italia ha reagito alle iniziative turche e inviato un chiaro segnale politico, mantenendo tuttavia un approccio graduale e reversibile per favorire una *de-escalation* nel Mediterraneo orientale. Già prima dell'arrivo della *Yavuz* nel Blocco 7, il Consiglio affari esteri UE del 15 luglio scorso aveva approvato una serie di misure politiche nei confronti della Turchia: sospensione di alcuni formati di dialogo, riduzione dei fondi di pre-adesione, revisione delle politiche di prestito della Banca europea per gli investimenti.

Alla luce delle reiterate attività turche nella Zona Economica Esclusiva cipriota il

Governo italiano ha sostenuto l'introduzione di sanzioni per le persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle attività turche di perforazione, individuate concretamente al CAE dell'11 novembre. Queste sanzioni comportano il divieto di ingresso nel territorio dell'Unione Europea, il congelamento dei beni capitali e l'impossibilità di ricevere fondi da persone ed enti UE.

I provvedimenti disposti in tal senso non hanno tuttavia dissuaso la Turchia dal proseguire le proprie iniziative di trivellazione nella ZEE di Cipro. Il Consiglio Affari esteri ha quindi confermato in più occasioni, da ultimo con una dichiarazione dei 27 Ministri degli esteri il 15 maggio scorso, la piena solidarietà nei confronti di Nicosia riguardo alla tutela dei suoi diritti sovrani. È stata espressa in particolare condanna per le nuove iniziative turche, senza tuttavia prefigurare ulteriori misure sanzionatorie nei confronti di Ankara a tutela dei nostri interessi. La turca TPAO è infatti partner rilevante di numerose imprese europee, tra cui alcune italiane, impegnate a garantire il transito di petrolio e gas, ad esempio dal bacino del Caspio, verso l'Europa. Anche ad avviso di altri partner europei, ulteriori, generalizzati provvedimenti ritorsivi finirebbero per nuocere al regolare funzionamento di infrastrutture di interesse strategico.

Nel frattempo, l'Eni e la francese Total hanno sospeso lo scorso aprile, orientativamente per un anno, le proprie operazioni a causa della pandemia da *Covid-19*.

Il Governo continuerà a monitorare con particolare attenzione l'evoluzione della situazione e a vigilare affinché siano

tutelati gli interessi italiani nel Mediterraneo orientale, operando tanto sul piano bilaterale – nei contatti con Turchia e Cipro – quanto a livello UE, ove il tema delle tensioni in quell’area figura molto spesso in agenda.

Crediamo che l’energia debba rappresentare un fattore di convergenza, le cui potenzialità possono essere sfruttate pienamente solo con il coinvolgimento di tutti gli attori della regione. L’Italia è protagonista su tutto lo scacchiere mediterraneo e la nostra trasparente agenda energetica si basa sul riconosciuto primato della nostra industria nazionale, oltre che sul dialogo e il reciproco beneficio. Senza volontà di dialogo, il Mediterraneo orientale vedrebbe sacrificare una parte importante del proprio relevantissimo potenziale.

Piuttosto che perseguire una logica meramente reattiva e sostanzialmente improduttiva di fronte ad azioni che pur riteniamo provocatorie ed illegittime, occorrerà promuovere, in ambito Unione europea e con i nostri partner mediterranei, uno sforzo comune di sintesi, per affrontare le questioni aperte alla luce di superiori benefici di crescita, stabilità e sviluppo discendenti dalle enormi potenzialità energetiche dell’area. Esplorazione, sfruttamento delle risorse, costruzione delle infrastrutture, mercato del gas, esportazione e sicurezza energetica sono per il Governo gli elementi cardine di una soluzione complessiva per la questione energetica nel Mediterraneo orientale.

ALLEGATO 2

Interrogazioni nn. 5-02369 e 5-03416 Delmastro delle Vedove: Sulla riapertura dell'Ambasciata a Damasco.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il conflitto siriano, giunto ormai al nono anno, può trovare una soluzione solo attraverso un processo politico credibile in linea con la risoluzione 2254 approvata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. È questa la posizione che il Governo italiano ha sottolineato più volte, anche qui in Parlamento. È in questa direzione che si rivolge il nostro impegno per una pace duratura in Siria.

L'Italia ha sempre partecipato attivamente ai fora internazionali dedicati alla Siria, in ambito europeo e nei formati più allargati. Abbiamo promosso e ospitato negli ultimi mesi riunioni internazionali cui hanno partecipato, oltre ai Paesi europei, i nostri principali partner, tra i quali gli Stati Uniti, il Giappone e la Santa Sede. Intratteniamo inoltre un intenso dialogo con gli altri più influenti attori interessati: Russia, Turchia e i Paesi della regione.

Il Ministro Di Maio ha incontrato in numerose occasioni l'Inviato Speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Ambasciatore Geir Pedersen. Nell'ultimo semestre l'Inviato Speciale è stato a Roma per colloqui con il nostro Governo già due volte e ha avuto modo di essere ascoltato anche da questa Commissione. Pedersen ha anche partecipato ai *MED Dialogues*, organizzati a Roma dalla Farnesina e ormai divenuti uno degli appuntamenti internazionali più significativi di discussione e riflessione internazionale sul Medio Oriente.

Lo scorso 30 ottobre abbiamo partecipato a Ginevra all'inaugurazione del Comitato Costituzionale, convocato sotto l'egida delle Nazioni Unite, composto da 150 membri designati dal governo siriano, dal

fronte delle opposizioni e dalla società civile siriana. Sempre lo scorso anno abbiamo ospitato in Italia due incontri a porte chiuse con esponenti della società civile siriana, con membri del Comitato costituzionale e rappresentanti di diversi gruppi, anche provenienti da zone sotto il controllo del regime. Sono risultati utili per avviare un processo di ricostruzione del tessuto sociale siriano, martoriato dai lunghi anni di guerra civile. Particolare attenzione abbiamo rivolto, in stretto coordinamento con la Segreteria di Stato vaticana, alle comunità cristiane siriane ancora presenti nel Paese, oltre a quelle, la maggioranza, scappate all'estero.

Il Governo ha inoltre sempre assicurato l'assistenza umanitaria alla popolazione siriana, in tutto il suo territorio e nei Paesi limitrofi dove sono ospitati milioni di sfollati. Anche durante l'attuale pandemia siamo intervenuti nei consessi internazionali affinché gli aiuti umanitari e d'emergenza, in particolare quelli destinati alle cure contro il *Covid-19*, raggiungessero le popolazioni in difficoltà, in deroga al vigente regime sanzionatorio. Sul piano umanitario come nei delicati processi negoziali in corso l'Italia svolge un ruolo attivo.

Sulla nostra presenza diplomatica a Damasco, vorrei innanzitutto tornare a precisare, come già fatto in passato di fronte a questa Commissione, che l'Ambasciata non è mai stata chiusa. Dal 2012 ne è stata sospesa temporaneamente l'operatività, ma essa resta parte integrante della nostra rete diplomatico-consolare e, sotto il profilo amministrativo, non sussi-

stono problemi alla sua completa riattivazione quando ciò sarà ritenuto opportuno.

A fine 2018 abbiamo avvicinato l'Incaricato d'affari, dato che il precedente era rimasto in servizio oltre otto anni. Come il suo predecessore, l'Incaricato d'affari continua ad essere basato a Beirut e ad attenersi strettamente alla posizione adottata dall'Unione europea per quanto riguarda i rapporti con le Autorità siriane.

La decisione di ritirare l'ambasciatore e congelare i rapporti politici con Damasco è stata presa nel 2012, in linea con la posizione dell'Unione europea e di gran parte della comunità internazionale, dopo l'uso indiscriminato di armi chimiche contro la popolazione civile da parte delle forze di Assad. Il governo di Damasco si era, inoltre, reso responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui diverse migliaia di arresti illegittimi, anche di donne e minori, moltissime sparizioni di persone delle quali non si ha più notizia, tortura sistematica dei detenuti ed esecuzioni sommarie senza processi o sentenze.

La risoluzione 2254 del Consiglio di Sicurezza invita il governo di Damasco ad adottare misure volte ad instaurare fiducia reciproca, a liberare tutte le persone illegalmente detenute, soprattutto donne e bambini, e a creare le condizioni per favorire il rientro volontario e sicuro dei rifugiati e degli sfollati nelle regioni di origine. La risoluzione chiede inoltre di cessare ogni azione armata contro obiettivi civili, tra cui strutture e personale medico, e l'uso indiscriminato di armi, come attacchi d'artiglieria e bombardamenti aerei.

Su molti di questi punti, fino ad ora, il Governo di Damasco non ha mostrato un atteggiamento positivo. Lo stesso Inviato Speciale Pedersen lo ha ricordato più volte.

Non riteniamo dunque opportuno, per il momento, disporre la piena riapertura dell'Ambasciata con rinvio di un rappresentante diplomatico residente a Damasco. L'Italia sarà pronta a normalizzare i rapporti politici con la Siria quando il processo politico delineato dalla Risoluzione 2254 risulterà saldamente avviato.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03933 Quartapelle Procopio: Sulla prospettiva di annessione parziale della Cisgiordania da parte di Israele.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Prima di affrontare concretamente il tema della prospettiva delle annessioni israeliane oggetto dell'interrogazione, vorrei ricordare come, in generale, la pace in Medio Oriente e la sicurezza di Israele costituiscano, da sempre, una priorità per la politica estera italiana.

Le minacce all'esistenza stessa dello Stato Ebraico sono per noi inaccettabili e le abbiamo condannate con forza, da ultimo promuovendo e sostenendo la dichiarazione dell'Alto Rappresentante Borrell contro le parole dell'Ayatollah iraniano Khamenei. Il nostro rapporto con Israele è strategico, per tanti motivi: storici, securitari, economici, energetici.

La stabilità della regione può prescindere da una soluzione sostenibile della questione israelo-palestinese. Una soluzione che può essere raggiunta solo attraverso un accordo direttamente negoziato tra le Parti. Da qui l'estrema attenzione con la quale seguiamo gli sviluppi dei complessi rapporti arabo-israeliani, con ancora maggiore attenzione dopo la recente formazione dell'Esecutivo Netanyahu-Gantz.

Come ben ricordano gli Interroganti, l'insediamento del nuovo Governo a Gerusalemme rende molto più concreta la prospettiva di un'estensione della sovranità israeliana su porzioni della Cisgiordania e sulla Valle del Giordano. Prospettiva più volte confermata, negli ultimi giorni, dallo stesso premier in carica.

Accanto ai proclami politici, anche gli sviluppi sul terreno aggiungono incertezza ad un quadro già critico: la decisione dell'Autorità Palestinese di sospendere tutti gli accordi siglati con Israele e Stati

Uniti, compresi quelli in materia di sicurezza, rischia di provocare una nuova ondata di violenze in Cisgiordania.

Allo stesso modo, non possiamo ignorare i moniti lanciati dalla Giordania circa una possibile revisione dei rapporti di Amman con Israele, unico Paese della regione, insieme all'Egitto, ad aver sottoscritto un accordo di pace con lo Stato Ebraico. Anche l'Egitto ha messo in guardia dalle possibili conseguenze di eventuali annessioni. Gli Stati Uniti stessi avrebbero – proprio negli ultimi giorni – veicolato qualche messaggio di cautela, invitando le Autorità israeliane ad un atteggiamento più prudente, almeno su modi e tempi di eventuali annessioni.

L'Italia rimane impegnata a rilanciare il dialogo tra le Parti. Nel confermare la forte volontà europea di continuare ad approfondire la proficua cooperazione bilaterale, abbiamo espresso profonda preoccupazione per l'ipotesi di annessioni da parte di Israele. Abbiamo esortato Israele ad astenersi da azioni che costituirebbero una chiara violazione del diritto internazionale e rischierebbero di pregiudicare la prospettiva di una soluzione a due Stati con effetti destabilizzanti sull'intero Medio Oriente.

L'Italia, muovendosi nell'alveo di una UE che su tale questione fatica ad essere coesa, si sta impegnando per definire con i partner europei una politica di « deterrenza attiva » in vista del 2 luglio, data a partire dalla quale Israele potrebbe procedere con le annessioni annunciate. Stiamo quindi inviando messaggi chiari alle parti in causa sui rischi che potrebbero derivare da decisioni in violazione del

diritto internazionale. E cerchiamo di coinvolgere i maggiori attori regionali e globali nella ripresa di negoziati diretti.

Per raggiungere questo obiettivo tanto ambizioso quanto urgente, è necessario uno sforzo ulteriore di tutta la comunità internazionale. Per questo l'Italia si è resa disponibile – assieme all'UE – a ripristinare il formato multilaterale del Quartetto (di cui fanno parte le Nazioni Unite, l'Unione europea, gli USA e la Federazione Russa), come richiesto pro-

prio domenica scorsa in Consiglio di Sicurezza anche dal Coordinatore Speciale ONU Mladenov.

Continueremo quindi a lavorare attivamente nella direzione che ho qui brevemente tracciato, per contribuire al rilancio del Processo di pace, nella convinzione che solo una pace giusta, realistica e sostenibile, direttamente negoziata tra israeliani e palestinesi, possa assicurare stabilità, prosperità e sviluppo duraturo in tutta la regione.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03981 Siragusa: Sul potenziamento del portale *dovesiamonelmondo.it*.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria causata da COVID-19, la Farnesina ha reso possibile il rientro in Italia di oltre 88 mila italiani con oltre 910 operazioni tra voli e altri mezzi da 119 Paesi. Il Governo ha più volte aggiornato il Parlamento su questo numero in costante crescita e sui dettagli delle attività per riportare a casa gli italiani bloccati all'estero.

La peculiarità di una crisi che si protrae ormai da circa 4 mesi ha richiesto uno sforzo fuori dal normale a tutta la rete di Ambasciate e Consolati e agli uffici centrali della Farnesina. Ci si è trovati ad affrontare una sfida senza precedenti, soprattutto in termini di numero di connazionali e di Paesi coinvolti. Questo ha portato talvolta ad adottare soluzioni su misura per ciascun Paese, in funzione delle misure di contenimento adottate a livello locale.

Il portale « DoveSiamoNelMondo », sul quale la registrazione di un viaggio avviene esclusivamente su base volontaria, ha il principale obiettivo di facilitare la raccolta dei dati degli italiani all'estero. Tra il 24 gennaio e il 25 maggio si sono registrati oltre 110 mila connazionali, contro i 42 mila dello stesso periodo del 2019. Nello stesso arco temporale, il sito *web ViaggiareSicuri.it*, volto invece a informare gli italiani in viaggio, ha registrato circa 11 milioni di visualizzazioni. Sempre nello stesso periodo l'applicazione per dispositivi mobili « Unità di Crisi », che integra in unico sistema le funzioni di *DoveSiamoNelMondo.it* e di *ViaggiareSicuri.it* consentendo quindi anche la registrazione del proprio viaggio, è stato scaricato 109 mila volte su dispositivi iOS e oltre 97 mila su

dispositivi Android. Questi numeri danno indirettamente l'idea dell'efficacia degli strumenti attualmente in uso.

I dati contenuti sul portale *DoveSiamoNelMondo* sono stati condivisi con la rete. Ambasciate e consolati hanno invitato gli italiani che non lo avessero già fatto a iscriversi e a registrare il proprio viaggio sul portale al fine di utilizzare uno strumento unico e collaudato per ottenere il quadro più definito della presenza di connazionali temporanei sul territorio. In alcuni casi ambasciate e consolati hanno invece optato per formulari rispondenti a specifiche esigenze legate al Paese di accreditamento. In Spagna era, ad esempio, necessario acquisire informazioni supplementari rispetto a quelle richieste in altri Paesi.

Appare inoltre importante ricordare che, fino al 2 giugno compreso, la normativa italiana prevede la possibilità di rientrare in Italia solo a determinate condizioni. Tutte le sedi coinvolte nelle operazioni di rientro promosse dalla Farnesina hanno quindi dovuto svolgere una prima verifica sul possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Tale verifica è stata facilitata da una presa di contatto diretto tra l'Ambasciata o il Consolato e il connazionale. Questo passaggio sarebbe stato rallentato da un'intermediazione a livello centrale, soprattutto se si considera il numero dei connazionali e dei Paesi coinvolti.

La crisi tuttora in corso ha comunque consentito di mettere in risalto alcuni aspetti per i quali vi sono margini di miglioramento, da sfruttare per il potenziamento dei sistemi al momento in uso.

Sin dalla metà di aprile è stata avviata una riflessione tecnica sul rinnovamento del portale *DoveSiamoNelMondo*. L'obiettivo è di semplificare le procedure di registrazione e migliorare la fruibilità per l'utenza. È allo studio anche la possibilità di condividere direttamente con ambasciate e consolati una parte delle informazioni, senza l'intermediazione dell'Unità di Crisi, come avviene adesso, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

L'aspetto della comunicazione resta infine prioritario. Molti italiani ancora non

conoscono l'esistenza degli strumenti a loro disposizione, oppure ritengono superfluo registrarsi perché si recano in Paesi percepiti come « sicuri ». La registrazione avviene solo su base volontaria, occorre sempre ricordarlo. La Farnesina resta impegnata a proseguire le capillari campagne di informazione e a promuovere convenzioni dedicate con il mondo delle università e delle imprese per l'informazione del più ampio pubblico, favorendo così l'iscrizione su *DoveSiamoNelMondo* di coloro che si recano all'estero.

ALLEGATO 5

Interrogazioni nn. 5-04029 Ehm e 5-04031 Anzaldi: Sull'eventuale respingimento di migranti da parte di Malta.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La descrizione degli eventi tratteggiata dagli Onorevoli interroganti corrisponde sia alle inchieste giornalistiche dei quotidiani *Avvenire* e *The Guardian*, che a quanto emerso a seguito dello sbarco a Pozzallo dell'imbarcazione dei migranti.

Le autorità italiane competenti non erano a conoscenza dei dettagli emersi successivamente riguardo al trattamento subito in area SAR maltese. Al pari delle autorità degli altri Paesi interessati, erano state informate, al primo avvistamento, da un aereo *Frontex*, che aveva individuato il gommone in stato di emergenza in area SAR libica, in prossimità di quella maltese. Successivamente, dopo quasi tre giorni, l'imbarcazione è stata segnalata in acque di responsabilità italiana da una nave mercantile in transito ed è stata immediatamente soccorsa da unità della nostra Guardia Costiera che l'hanno accompagnata fino al porto di Pozzallo. Allo sbarco, i migranti sono stati accolti dal consueto dispositivo sanitario e di ordine pubblico organizzato a terra dalla Prefettura e dalla Questura di Ragusa. Nel frattempo nessuna notizia relativa all'imbarcazione era stata condivisa dalle autorità maltesi e/o libiche, nemmeno per richiedere assistenza cooperazione nel soccorso.

La risposta italiana è stata quindi pienamente conforme al diritto internazionale che richiede allo Stato responsabile per l'area di ricerca e soccorso di propria competenza di coordinare le operazioni fino allo sbarco in un porto sicuro. Così è successo non appena l'imbarcazione dei migranti è stata effettivamente avvistata

nell'area SAR italiana, dopo aver attraversato quelle di responsabilità libica e maltese.

La condotta delle autorità maltesi in questa circostanza è in linea con un atteggiamento purtroppo non nuovo. Le autorità de La Valletta si sono spesso sottratte agli obblighi previsti dalle convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare, sulla base di un'interpretazione molto restrittiva dei principi ispiratori della normativa. Atteggiamento che l'Italia ha costantemente contestato, sia a livello bilaterale sia in ambito europeo.

Malta ha in effetti istituito una zona SAR di estensione vastissima, sproporzionata rispetto alle sue capacità operative, che nella parte a Nord e a Ovest si sovrappone alla zona SAR italiana, comprendo addirittura le isole di Lampedusa e Lampione e le acque territoriali circostanti. Il Paese è anche l'unico contraente della Convenzione sulla Ricerca e il Soccorso in Mare di Amburgo del 1979 che non ha accolto gli emendamenti del 2004. Queste modifiche hanno introdotto l'obbligo per gli Stati contraenti – ma appunto non per Malta – di collaborare per la designazione di un porto sicuro per lo sbarco dei naufraghi; Malta di conseguenza si considera vincolata ad assicurare un coordinamento solo fino al momento dell'avvenuto soccorso in mare e sostiene che lo sbarco dei naufraghi debba avvenire nel porto « più vicino » al luogo di soccorso. Per questo esita a intervenire quando l'emergenza si presenta in prossimità dei propri porti.

Inoltre Malta, per prassi, considera l'esistenza di una situazione di emergenza in

mare solo nei casi in cui un'imbarcazione sia effettivamente in imminente rischio di naufragio e solo se abbia avanzato esplicita richiesta di soccorso.

Nella vicenda in esame, questo approccio ha portato le autorità maltesi, intervenute sul luogo dell'emergenza con propri pattugliatori militari, a limitarsi a rifornire l'imbarcazione di carburante, giubbotti di salvataggio e addirittura di un nuovo motore e a indicare la rotta per l'Italia.

Inoltre, con l'esplosione dell'emergenza sanitaria da *COVID-19*, La Valletta ha ulteriormente irrigidito la propria posizione sul tema dei soccorsi in mare. Il nuovo governo di Robert Abela contesta la mancanza di assistenza da parte dei partner dell'Unione europea nella ricollocazione dei migranti sbarcati sul proprio territorio e dichiara l'indisponibilità per il futuro ad accoglierne altri senza un preliminare accordo sulla condivisione degli sforzi.

In questo contesto, l'Italia ha costantemente sostenuto l'importanza che il tema sia affrontato con una cooperazione coerente e coordinata sia a livello bilaterale dai Paesi che, come l'Italia e Malta, si trovano in prima linea nell'accoglienza dei migranti, sia dall'Unione europea nel suo complesso, con la collaborazione solidale degli altri Stati membri. Tanto più nel difficile contesto dell'emergenza in corso, l'Italia continua a sostenere che il fenomeno migratorio debba essere affrontato con un salto di qualità che richiede a ogni Stato membro il proprio contributo, indipendentemente dalla collocazione geografica. In particolare, nelle more delle ini-

ziative che la Commissione europea si appresta ad adottare promuovendo un dibattito sul « Nuovo Patto sulle migrazioni e l'asilo », ci siamo adoperati, e continueremo a farlo nell'ambito del negoziato che ne seguirà, affinché la specificità degli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare sia pienamente riconosciuta, e siano adottati codici di condotta comuni per la loro gestione.

In più occasioni, l'Italia ha ricordato, anche con formale nota verbale, alle autorità maltesi la necessità di evitare casi simili a quello di aprile. E le ha esortate a modalità di collaborazione più coerenti con l'obiettivo comune di una gestione efficace dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e con gli impegni assunti insieme in passato.

Condividiamo con Malta il principio che una risposta europea al fenomeno, ispirata ai principi di solidarietà e responsabilità condivisa, rimane necessaria e che la via prioritaria per fronteggiare la grave situazione umanitaria in Libia, che tocca soprattutto i migranti, resta quella della *de-escalation* del conflitto e – auspicabilmente – del raggiungimento di un vero e proprio cessate il fuoco.

Malta sembra aver preso coscienza della necessità di collaborare allo sforzo comune per la stabilizzazione della Libia. Infatti, dopo alcune richieste di rinvio, La Valletta ha finalmente sciolto le iniziali riserve sulla nomina del Comandante della Forza dell'operazione navale EUNAVFORMED IRINI, passaggio indispensabile per la piena operatività di Irini, che stiamo finalizzando proprio in queste ore.

ALLEGATO 6

Interrogazioni nn. 5-04034 Andrea Romano e 5-04052 Formentini: Sulla iniziativa cinese per una legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Subito dopo l'annuncio da parte cinese dell'avvio della discussione della legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong da parte dell'Assemblea Nazionale del Popolo a Pechino, l'Italia, insieme con gli Stati Membri dell'UE, ha attivamente lavorato a una dichiarazione dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea Borrell in difesa del fondamentale principio « Un Paese, due sistemi ».

Nella dichiarazione, l'UE ribadisce chiaramente l'importanza attribuita all'elevato grado di autonomia assicurato a Hong Kong in base alla sua Legge Fondamentale – la « Costituzione » di Hong Kong – e agli accordi internazionali in materia. In essa esprimiamo, inoltre, l'auspicio che l'eventuale adozione della legislazione in questione possa avvenire nel pieno rispetto dell'articolo 23 della Legge Fondamentale.

Ciò significa attraverso un dibattito democratico inclusivo che preveda la consultazione di tutte le parti e il rispetto dei diritti e delle libertà assicurate a Hong Kong, nel quadro dell'autonomia della Regione Amministrativa Speciale.

Fin dal riaccendersi delle tensioni nella primavera dell'anno scorso, l'Italia ha ripetutamente invitato alla moderazione e all'instaurazione di un processo di dialogo inclusivo e credibile. Sia a livello bilaterale che in ambito europeo e multilaterale abbiamo ribadito la necessità di tutelare e preservare le libertà fondamentali e l'elevato grado di autonomia della Regione Amministrativa Speciale. Si pensi, ad esempio, alla dichiarazione finale adottata al Vertice G7 di Biarritz dell'agosto scorso che « ribadisce l'esistenza e l'importanza

della dichiarazione sino-britannica del 1984 su Hong Kong ed esorta ad evitare le violenze ».

Le molteplici dichiarazioni dell'Alto Rappresentante dell'Unione europea – cui l'Italia ha attivamente aderito fin da subito – ribadiscono proprio il principio della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, incluso il diritto di assemblea e di manifestazione pacifica, e la piena indipendenza del sistema giudiziario di Hong Kong.

Quanto alla richiesta di alcuni Onorevoli interroganti circa l'ipotesi di sanzioni, per quanto detto sopra si ribadisce che il Governo mantiene sulla vicenda uno strettissimo coordinamento e dialogo con i partner europei nel monitorare l'evolversi della situazione e nella considerazione di eventuali iniziative da assumere congiuntamente. Esse, come ben noto, non potranno che collocarsi nel quadro di regimi normativi e regolamentari condivisi in ambito UE, cui l'Italia aderisce e cui fa necessariamente riferimento non solo sotto il profilo tecnico-normativo, ma anche dell'efficacia derivante dalla dimensione europea.

Italia e Unione europea continueranno a vigilare attentamente sulla tenuta del principio fondamentale « Un Paese, due sistemi ». Siamo infatti pienamente consapevoli del fatto che i temi al centro del dibattito abbiano conseguenze di vasta portata tanto per la stabilità e prosperità di Hong Kong e della sua popolazione, quanto per i cittadini dell'UE e stranieri che lì vivono e lavorano. Come pure grande è l'impatto sulla capacità attrattiva della Regione quale importantissimo polo

finanziario e, più in generale, sull'ordine internazionale che vogliamo basato su regole condivise e, soprattutto, sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

I diritti umani rivestono, da sempre, un ruolo centrale nella politica estera italiana. Su questo tema il Governo non arretra, continuando a mantenere massima attenzione e sensibilità.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	82
5-03210 Iorio: Sull'assistenza veterinaria per i cani militari a fine servizio	82
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	83
5-02041 Dall'Osso: Sull'inclusione del personale sanitario militare negli albi professionali .	82
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	85

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 maggio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-03210 Iorio: Sull'assistenza veterinaria per i cani militari a fine servizio.

Il sottosegretario Angelo TOFALO, risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Marianna IORIO (M5S) sottolinea la grande attenzione che, da sempre, rivolge alla questione dell'assistenza veterinaria ai cani delle unità cinofile militari riformati poiché non più in grado di garantire gli *standard* richiesti dall'impiego. Ringrazia, quindi, il rappresentante del Governo. Nel

dichiararsi soddisfatta, osserva tuttavia che sarebbe utile conoscere il numero totale delle unità cinofile.

Il sottosegretario Angelo TOFALO assicura che, quanto prima, farà pervenire il dato all'interrogante.

5-02041 Dall'Osso: Sull'inclusione del personale sanitario militare negli albi professionali.

Il sottosegretario Angelo TOFALO, risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Matteo DALL'OSSO (FI) manifesta apprezzamento per le modifiche normative che hanno, finalmente, disposto il rimborso, a partire dal 2020, delle spese sostenute dal personale sanitario militare per l'iscrizione obbligatoria ai rispettivi albi professionali. Ricorda che il proprio atto di sindacato ispettivo era stato presentato già da tempo e che sul tema era stata sollecitata più volte l'attenzione anche da parte di alcuni esponenti di associazioni sindacali militari.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03210 Iorio: Sull'assistenza veterinaria per i cani militari a fine servizio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I nuclei cinofili dell'Esercito, composti da un militare qualificato conducente cinofilo ed un cane qualificato *Military Working Dog*, sono uno strumento operativo che costituisce, per i nostri militari in Patria e all'estero, un significativo sensore in grado di rilevare la presenza di sostanze esplosive.

Riguardo alla vita operativa del quadrupede, essa ha termine allorquando il cane non è più in grado di garantire gli *standard* richiesti dall'impiego; gli animali non più idonei sono riformati con deliberazione di una apposita commissione, dopodiché l'Autorità logistica centrale concede l'autorizzazione alla cessione degli stessi; in merito, l'articolo 534, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare – TUOM) prevede la cessione gratuita a favore di enti, amministrazioni pubbliche, enti zoofili o associazioni dotate di personalità giuridica, privati cittadini che ne facciano richiesta, università per le esigenze delle facoltà di medicina veterinaria o di altri istituti scientifici.

Tanto premesso, il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante « Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate », pubblicato lo scorso 5 febbraio, nel recepire un'iniziativa avanzata dal Dicastero della Difesa, ha novellato il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) inserendo l'Art. 1837-ter che statuisce in termini di assi-

stenza in favore del personale militare cessionario dei cani delle Forze armate riformati.

In particolare, tale norma prevede che, a decorrere dal 2020, il personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati, in quanto non più idonei al servizio, possa ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito, fruendo dell'assistenza veterinaria ai sensi dell'articolo 533 del citato TUOM, entro il limite di spesa annuale di 1.200 euro per ciascun cane.

La novella in questione, nell'assicurare al *Military Working Dog* la necessaria tutela e il dovuto riconoscimento per il servizio reso, costituisce un significativo ausilio anche per il militare che, in virtù del legame instauratosi con il proprio partner operativo, ha inteso continuare a prendersene cura.

Tale provvedimento, nel costituire una doverosa gratificazione per una parte di vita donata all'istituzione, contribuisce a perpetuare, anche dopo il servizio attivo, quel legame tra uomo e animale instauratosi il primo giorno di addestramento e quotidianamente cementatosi attraverso la reciproca fiducia e il mutuo supporto, determinanti per affrontare e superare le situazioni di rischio e di sacrificio condivise dai due nella vita militare.

La ratio della disposizione normativa è rinvenibile nella circostanza che la cessione gratuita di un cane riformato al suo ex-conducente risponde a principi di garanzia e tutela della salute e del benessere dell'animale stesso, oltre che ad un sentimento di legame e riconoscenza per aver prestato servizio nella Forza Armata; nondimeno, sotto l'aspetto finanziario sussiste,

comunque, l'obbligo per il militare di farsi carico del mantenimento e della cura del quadrupede.

In ultimo, si rende noto che in ambito Difesa sono state avviate campagne infor-

mative tese a coinvolgere anche il privato cittadino nell'«adozione» dei cani riformati, ampliando, in tal modo, la platea delle persone interessate a tale iniziativa meritoria.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02041 Dall'Osso: Sull'inclusione del personale sanitario militare negli albi professionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema degli obblighi per il personale sanitario militare derivanti dalla legge n. 3/2018 – nota come « Legge Lorenzin » – affrontato in questa stessa sede in una precedente seduta di sindacato ispettivo, è stato oggetto, sin dalla promulgazione della Legge, della massima attenzione da parte del Dicastero.

In merito, come già reso noto, si è ritenuto necessario porre in sistema tale novella legislativa con la specificità del comparto Difesa e Sicurezza, espressamente riconosciuta dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, nonché dal disposto della legge 43/2006 che, all'articolo 2, prevede la possibilità per il personale dei servizi sanitari militare, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, di svolgere presso le rispettive strutture il percorso formativo connesso al titolo universitario abilitante.

Tale regime di specificità comporta altresì la peculiarità dell'*iter* formativo del personale della Difesa, che, oltre al normale programma per la preparazione tecnico professionale volta al conseguimento del diploma di laurea, prevede materie di studio ed esercitazioni pratiche proprie dell'addestramento richiesto a tutto il personale.

In tale quadro, a seguito dell'entrata in vigore della norma è sorta l'esigenza di definire talune questioni interpretative ed applicative in relazione al soggetto che si dovrebbe fare carico degli oneri di iscrizione agli albi professionali, atteso che l'obbligatorietà dell'iscrizione riguarda, indistintamente, anche il personale militare.

All'esito di un articolato processo di valutazione in ambito Dicastero, è stato ritenuto congruo che fosse la stessa Amministrazione della Difesa a dover provvedere al rimborso delle spese sostenute dal personale in questione.

Tale determinazione è stata recepita, sempre su impulso della Difesa, nel Decreto Legislativo n. 173 del 2019, pubblicato lo scorso 5 febbraio, che, novellando il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) ha introdotto, all'articolo 212, il Comma 3-*bis* a mente del quale, « a decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonché dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di FIPE – Federazione italiana pubblici esercizi, Federalberghi, Associazione italiana Confindustria alberghi, Federturismo Confindustria, Assoturismo e Federterme nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19	86
Audizione informale di rappresentanti di UPI e Conferenza delle regioni e delle province autonome nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19	86
Audizione informale di rappresentanti di Confapi, Confimi Industria, Conflavoro PMI e Alleanza delle cooperative italiane nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19	87
SEDE CONSULTIVA:	
DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020. C. 2471-A Governo (Parere all’Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Carlo Cottarelli, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19	89

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 maggio 2020.

Audizione informale di rappresentanti di FIPE – Federazione italiana pubblici esercizi, Federalberghi, Associazione italiana Confindustria alberghi, Federturismo Confindustria, Assoturismo e Federterme nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 11.10.

Audizione informale di rappresentanti di UPI e Conferenza delle regioni e delle province autonome nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.25.

Audizione informale di rappresentanti di Confapi, Confimi Industria, Conflavoro PMI e Alleanza delle cooperative italiane nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 maggio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

C. 2471-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, fa presente che oggetto di esame è il testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame presso la Commissione di merito e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, che non ravvisa profili di onerosità nelle norme, laddove gli emendamenti approvati nel corso dell'esame presso la Commissione di merito non sono corredati di relazione tecnica o di prospetto riepilogativo.

Passando all'esame, alla luce della relazione tecnica, delle disposizioni recate dal testo originario del provvedimento e delle sole modifiche introdotte dalla Com-

missione di merito che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti consultazioni elettorali per l'anno 2020, rileva che alcune delle modifiche approvate dalla Commissione di merito e prive di relazione tecnica appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari. Si tratta in particolare delle previsioni secondo cui, da un lato, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono anche nella giornata di lunedì, dall'altro le consultazioni elettorali e referendarie del 2020 si svolgono osservando i protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo (circa tali protocolli la norma non fornisce indicazioni di dettaglio, indicandone solamente la finalità di prevenire il rischio di contagio). Ciò posto, stante la clausola di invarianza finanziaria, andrebbero a suo avviso acquisiti elementi volti a chiarire come possa essere garantita – tenuto conto del protrarsi per un ulteriore giorno delle operazioni elettorali previste dal punto 2 – l'assenza di oneri con riferimento alle spese da sostenere per il personale impegnato nelle medesime operazioni e alle altre spese a queste connesse. In merito al rispetto dei protocolli sanitari di sicurezza, non formula osservazioni nel presupposto della possibilità di dare attuazione agli stessi nell'ambito di dotazioni disponibili di personale e mezzi. In proposito reputa comunque utili elementi di valutazione e di conferma.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI, replicando alle richieste di chiarimento della relatrice, fa presente che alla disposizione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del provvedimento in esame, che prevede che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie per l'anno 2020 si svolgano, in deroga alla legislazione vigente, anche nella giornata di lunedì non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la citata estensione lascia invariati numerosi oneri. Segnala che si tratta, in

particolare, degli oneri relativi alla stampa delle schede e degli stampati per i seggi; alle spese degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e quelle per i componenti dei seggi, per i quali la legge n. 70 del 1980 prevede un onorario fisso forfettario (150 euro per i presidenti e 120 per gli altri componenti) del tutto indipendente dalla durata della votazione; al lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni che, in caso di scrutinio il pomeriggio e la sera del lunedì – con conseguente necessario prolungamento della presenza in ufficio – non effettuerebbero più l'attuale turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì.

Evidenzia, inoltre, che lo svolgimento dello scrutinio nella giornata del martedì evita gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì.

Segnala, infine, che all'attuazione dei protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali si provvederà invece nell'ambito delle dotazioni strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva infine che, in linea generale, al di là dei profili precedentemente evidenziati, l'accorpamento delle giornate elettorali può comportare anche sensibili risparmi di spesa.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) solleva dubbi in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni del provvedimento relative al prolungamento delle consultazioni elettorali anche nella giornata di lunedì e alla necessaria sanificazione dei locali. Ritiene, inoltre, che non sia ipotizzabile utilizzare le risorse del Fondo per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per far fronte alle spese di sanificazione. A tale proposito, segnala il rischio che non essendo state stanziare le opportune risorse tali attività non vengano effettuate.

Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con l'onorevole Comaroli, ritiene inverosimile che dal provvedimento in

esame non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sottolinea, inoltre, che, oltre agli oneri relativi alle attività di sanificazione, non sono stati considerati quelli relativi al necessario distanziamento sociale nei luoghi in cui si svolgeranno le consultazioni elettorali. Invita, quindi, il Governo a svolgere ulteriori approfondimenti.

Andrea MANDELLI (FI) esprime stupore rispetto al fatto che il Governo ritenga di poter dare attuazione al provvedimento in esame senza prevedere ulteriori spese, rischiando di mandare allo sbaraglio i cittadini chiamati al voto. In proposito evidenzia che un amministratore responsabile avrebbe previsto opportune risorse a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), concordando con gli interventi degli onorevoli Comaroli, Trancassini e Mandelli, ritiene inverosimile che le attività previste dal provvedimento in esame non comportino nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) fa presente che la Conferenza dei presidenti di gruppo appena conclusa ha stabilito che l'esame del decreto-legge in Assemblea inizierà lunedì 8 giugno prossimo. Propone, pertanto, che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta per consentire al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti sugli effetti finanziari dello stesso.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, nel concordare con il Governo circa il fatto che l'accorpamento delle giornate elettorali può comportare risparmi di spesa e che comunque il Governo stesso ha fornito risposta alle richieste di chiarimento da lei formulate, si rimette alle valutazioni della Commissione in merito alla possibilità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Andrea MANDELLI (FI), replicando all'onorevole Torto, evidenzia che eventuali

risparmi di spesa sarebbero comunque destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica e non a coprire le spese derivanti dal provvedimento.

Fabio MELILLI (PD) non ha obiezioni sulla proposta dell'onorevole Comaroli. Ricorda, tuttavia, che nei prossimi giorni i lavori della Commissione saranno principalmente dedicati all'esame del decreto-legge « Rilancio ».

Andrea MANDELLI (FI), replicando all'onorevole Melilli, evidenzia che il provvedimento in esame merita di essere trattato con la dovuta attenzione e che il Governo dovrebbe illustrare alla Commissione gli oneri relativi alle nuove modalità di svolgimento delle consultazioni elettorali.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel sottolineare che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere pareri tecnici e approfonditi, si associa alla richiesta dell'onorevole Comaroli per consentire al Governo di indicare e quantificare puntualmente gli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, concorda con la possibilità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento se ciò contribuisce a creare maggiore spazio per il dialogo tra i gruppi, anche in considerazione del fatto che la Commis-

sione prossimamente sarà comunque convocata per esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati in Assemblea in relazione al provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 maggio 2020.

Audizione informale del direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Carlo Cottarelli, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.15 alle 19.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 maggio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 14.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo. (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 91

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 maggio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 12.30.

DL n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, riferisce che il decreto-legge « Rilancio » – sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per le parti di propria competenza, alla Commissione Bilancio – consta di 266 articoli, suddivisi in tredici Capi, e reca misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali. Fa presente, preliminarmente, che nella relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposi-

zioni riconducibili alle competenze della Commissione che sono contenute in diversi Capi dell'articolato, esponendo le medesime per aree tematiche.

Per quanto concerne la scuola, sono previsti diversi interventi, finalizzati innanzitutto a garantire lo svolgimento in sicurezza sia degli esami di Stato sia dell'anno scolastico 2020/2021, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche e a sostenere le scuole paritarie e il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni.

In particolare, è istituito un Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con uno stanziamento di 400 milioni nel 2020 e 600 milioni nel 2021 (articolo 235), per il finanziamento di misure di contrasto del rischio epidemiologico nelle scuole.

Al contempo, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni per il 2020 per far fronte alle spese aggiuntive necessarie per l'acquisto degli strumenti di sicurezza, l'adeguamento degli spazi fisici per il distanziamento tra gli studenti e le modalità didattiche innovative, oltre che per rafforzare le misure di recupero delle situazioni di svantaggio. Precisa che questi 331 milioni serviranno al finanziamento degli interventi specificati nell'articolo 231. Le

risorse devono essere destinate ad interventi specificati: acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; interventi in favore della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; acquisto e messa a disposizione di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni (articolo 231, commi 1-5, 9, 10, 11 e 12).

Sono previsti 39,23 milioni per il 2020 per le scuole statali e paritarie per garantire lo svolgimento degli esami di Stato in condizioni di sicurezza. Le risorse servono per la pulizia degli ambienti scolastici e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (articolo 231, commi 6, 7, 8, 10, 11 e 12).

Il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni è incrementato di 15 milioni per il 2020. Sono stabilite modalità specifiche per la ripartizione delle risorse così da assicurare tempestività nell'erogazione delle stesse (articolo 233, commi 1, 2 e 5).

Sono stanziati 65 milioni per il 2020 a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia e delle scuole per l'infanzia non statali e 70 milioni per le scuole primarie e secondarie paritarie quali contributi a compensazione della riduzione o del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori fino a 16 anni di età determinato dalla sospensione dei servizi in presenza (articolo 233, commi 3, 4 e 5).

È stabilito che le attività didattiche dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) siano svolte con modalità a distanza. Per i medesimi percorsi, è fatta salva la validità dell'anno scolastico o

formativo 2019/2020, anche qualora non si riesca ad effettuare il numero minimo di ore previsto. È fatta salva inoltre l'attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei, anche qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte (articolo 91).

In materia di edilizia scolastica sono assunte diverse misure finalizzate a semplificare le procedure di autorizzazione e di pagamento degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. Inoltre è incrementata di 30 milioni per il 2020 la sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica destinata alle emergenze. Specifiche disposizioni riguardano poi gli interventi finanziati con i cosiddetti « mutui BEI » e quelli connessi alla realizzazione di scuole innovative (articolo 232).

Per quanto concerne gli alunni con disabilità, viene integrata una disposizione già contenuta nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: è previsto che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni individuali – che possono essere in forme domiciliari oppure a distanza o negli stessi luoghi dove si svolgono normalmente i servizi – e che la loro individuazione possa avvenire tramite coprogettazioni con gli enti gestori e riguardare specifici progetti proposti da questi ultimi. I servizi sostitutivi sono svolti con il personale disponibile già impiegato nei servizi sospesi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, ed esclusivamente con i fondi ordinari destinati a questa finalità. È assicurato il rispetto di protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per garantire la massima tutela della salute di operatori e utenti (articolo 109).

Sono stanziati 10 milioni per il 2020 per il miglioramento del sistema informativo del Ministero dell'istruzione, e in particolare della porzione dedicata all'i-

struzione scolastica. Si tratta di rimediare a una lacuna del sistema informativo del Ministero anche per permettere una migliore previsione del fabbisogno di personale nelle diverse aree del Paese, tenuto conto delle dinamiche di lungo periodo della popolazione residente in età scolare e delle esigenze della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Il sistema consentirà anche di aiutare le istituzioni scolastiche nelle pratiche per la gestione del personale, con un beneficio tangibile per le segreterie amministrative delle scuole. La costruzione del sistema informativo in questione verrà affidata alla SOGEI in qualità di società *in house* del Ministero dell'istruzione (articolo 234).

Sempre in materia di scuola, è previsto che il numero dei posti disponibili nell'ambito delle procedure di selezione ordinaria e della straordinaria per il reclutamento di docenti di recente bandite sia incrementato di 16.000 unità, equamente ripartite fra le due procedure (articolo 230).

Per quanto riguarda l'università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli enti pubblici di ricerca, il decreto-legge prevede anzitutto 62 milioni aggiuntivi per il 2020 per il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni AFAM e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. L'incremento deve servire prioritariamente per iniziative di sostegno degli studenti che necessitino di servizi o strumenti per l'accesso alla ricerca o alla didattica a distanza (articolo 236, comma 1). Per il 2020, si prevede inoltre un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 165 milioni e un incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di 8 milioni, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero dal pagamento del contributo annuale. Per lo stesso anno, è incrementato di 40 milioni il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (articolo 236, commi 3 e 4). I dottorandi di ricerca

titolari di borse di studio che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020 possono chiedere una proroga di 2 mesi del termine finale del corso di studio, con conseguente mantenimento della borsa di studio. A questo fine, il FFO è incrementato per il 2020 di 15 milioni. Inoltre, il termine per la conclusione della selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato è differito (dal 30 settembre) al 30 novembre 2020 (articolo 236, comma 5). È prevista la possibilità di prorogare la durata degli assegni di ricerca in essere al 9 marzo 2020: parliamo degli assegni corrisposti sia dalle università sia dagli enti pubblici di ricerca. La proroga è per un tempo corrispondente alla sospensione dell'attività di ricerca (articolo 236, comma 6). Inoltre, si prevede che le procedure per il conferimento degli assegni di ricerca e le procedure di reclutamento già bandite dagli enti pubblici di ricerca possano essere concluse con la valutazione dei candidati e lo svolgimento di prove orali in videoconferenza (articolo 250, comma 5).

Inoltre, il decreto dispone che l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni dell'AFAM possa effettuarsi anche fuori del sistema Consip (articolo 236, comma 2).

È posticipata (dal 2021) al 2023 l'applicazione delle penalizzazioni economiche previste per le università statali che non rispettano il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente (articolo 236, comma 7). Inoltre, è dettato un criterio nuovo per la modalità di calcolo dell'ammontare massimo di questo fabbisogno. In particolare, si prevede che, nel calcolo dell'ammontare complessivo da non superare, si considerano (oltre all'incremento del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze), le maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al FFO (articolo 238, comma 8).

Si introduce, poi, un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che prevede l'autorizzazione all'assunzione, nel

2021, di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e di ricercatori a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. Per questo, dal 2021 il FFO è incrementato di 200 milioni annui e il FOE è incrementato di 50 milioni annui (articolo 238, commi 1-3). È incrementato anche il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST): per la precisione di 250 milioni per il 2021 e di 300 milioni per il 2022 (articolo 238, comma 4). Il FFO è aumentato di 100 milioni per il 2021 e 200 milioni annui a decorrere dal 2022 (articolo 238, comma 5).

Per il 2020, si prevede la non applicazione alle università, agli enti pubblici di ricerca e all'Istituto italiano di tecnologia delle disposizioni in materia di risparmio di spesa nel settore informatico introdotte dalla legge di bilancio 2020 (articolo 238, comma 6). Si prevede inoltre l'ammissione al finanziamento, da parte del MUR, anche prima della nomina dell'Esperto tecnico-scientifico (ETS), dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale (articolo 238, comma 7).

Per quanto riguarda i medici specializzandi e le scuole di specializzazione di area sanitaria, si autorizza l'ulteriore spesa di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024: questo per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici (articolo 5).

Inoltre, nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, l'accreditamento concesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'anno accademico 2018/2019 è prorogato anche per l'anno accademico successivo (2019/2020). Le scuole di specializzazione che non hanno ottenuto l'accreditamento ministeriale per il 2018/2019 possono ripresentare istanza di accreditamento per il 2019/2020. L'istanza

è valutata da un comitato di esperti formato dai componenti del decorso Osservatorio (articolo 237, comma 2).

È previsto poi che al concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina possano partecipare i candidati che si laureano in medicina e chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame, con obbligo di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole (articolo 237, comma 3).

Per quanto concerne cultura e spettacolo, gli interventi del decreto-legge proseguono nello sforzo di fronteggiare i problemi derivati dalla sospensione degli eventi e dei luoghi della cultura e dello spettacolo: a questo fine sono sia rafforzati alcuni strumenti introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020, sia introdotti strumenti nuovi.

In particolare, è incrementato per il 2020 di 115 milioni la dotazione complessiva dei Fondi introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. È previsto, inoltre, un possibile incremento di 50 milioni per il 2021, mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del MIBACT (articolo 183, comma 1).

Sono individuati criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) nel periodo 2020-2022, in deroga alla disciplina generale, e si prevede che per il 2020 le predette risorse possano essere utilizzate anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo (articolo 183, commi 4, 5 e 6). Al contempo, per il 2020 si introduce la possibilità di prevedere una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta per il cinema e l'audiovisivo, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 183, comma 7).

Si istituisce il Fondo cultura, con una dotazione di euro 50 milioni per il 2020,

finalizzato alla promozione di investimenti e di altri interventi per tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. La dotazione del Fondo può essere incrementata con risorse di soggetti privati e, per il 2021, può essere incrementata di 50 milioni mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del MIBACT. L'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative possono essere svolte da Cassa Depositi e prestiti, sulla base di una convenzione con il MIBACT. Inoltre, una quota delle risorse può essere destinata al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata (articolo 184).

Si istituisce il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione 2020 di 210 milioni, destinati al sostegno di musei e altri istituti e luoghi della cultura non statali e di imprese e istituzioni culturali, fra le quali le librerie e l'intera filiera dell'editoria. Il Fondo è anche destinato al ristoro delle perdite economiche derivanti per gli interessati dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Inoltre, per il 2020 sono stanziati 100 milioni per il funzionamento di musei ed altri istituti e luoghi della cultura statali (articolo 183, commi 2 e 3).

Il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (cosiddetto «*Art-bonus*») è esteso anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti (articolo 183, comma 9).

Si conferisce alla città di Parma, anche per il 2021, il titolo di Capitale italiana della cultura, già attribuitole per il 2020, e al contempo si stabilisce che la procedura in corso per il conferimento del titolo per il 2021 si intenderà riferita al 2022 (articolo 183, comma 8).

Si anticipa al 31 ottobre 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo al 2019, che riguarda anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 156).

Per quanto riguarda i lavoratori e le imprese sono previsti diversi interventi specifici.

Innanzitutto, come misura di sostegno di artisti, interpreti ed esecutori, si dettano misure per accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell'IMAIE (dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori). Si dispone, in particolare, con modalità articolate secondo le diverse fasi della procedura di liquidazione, che l'eventuale residuo attivo sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per il successivo trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sia quindi ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto ministeriale (articolo 185).

È prorogato dal 31 maggio al 16 settembre 2020 il termine per effettuare i versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, cinema, musei, biblioteche, archivi e così via. In particolare, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (articolo 127, comma 1, lett. a)).

L'indennità di 600 euro già riconosciuta per il mese di marzo ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo è estesa anche ai mesi di aprile e maggio 2020. La stessa indennità è erogata per aprile e maggio anche ai lavoratori iscritti al Fondo che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e abbiano almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a euro 35.000: si tratta dei titolari di rapporto di lavoro autonomo (articolo 84, commi 10 e 11).

L'indennità di euro 600 riconosciuta a marzo ai liberi professionisti titolari di partita IVA e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è erogata anche a aprile 2020 (articolo 84, comma 1).

Nell'ambito dell'estensione dei periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e dei periodi di cassa integrazione in deroga – estensione da 9 a 18 settimane, di cui 14 fruibili, ricorrendo determinate condizioni, tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 e 4 tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020 – si prevede che i datori di lavoro dei settori spettacolo dal vivo e delle sale cinematografiche possono usufruire delle ultime 4 settimane, a determinate condizioni, anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020 (articolo 68, comma 1, lett. a) e articolo 70, comma 1, lett. a).

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (tra i quali rientrano teatri, cinema, associazioni e fondazioni culturali) che abbiano ricavi o compensi non superiori a euro 5 milioni e che abbiano subito nei mesi di riferimento una perdita di fatturato non inferiore al 50 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, è concesso un credito d'imposta del 60 per cento per le spese di affitto degli immobili in cui si svolge l'attività (articolo 28).

Abrogando quanto disposto dal decreto-legge n. 18 del 2020, si stabilisce poi che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione si applica un credito di imposta del 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di euro 60 mila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di euro 200 milioni per il 2020 (articolo 125).

Le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume

di compensi non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019, mentre rimane fermo il versamento dell'acconto, né al versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Tale previsione si applica anche al settore culturale (articolo 24).

Con riferimento agli utenti, è prevista l'estensione da 12 a 18 mesi del termine di validità del *voucher* che, secondo le disposizioni vigenti, l'organizzatore deve emettere, a richiesta dell'interessato, a seguito della cancellazione di spettacoli o eventi culturali. I *voucher* possono essere emessi fino al 30 settembre 2020 (articolo 183, comma 11). Per il 2020, sono stanziati 10 milioni per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e degli spettacoli (articolo 183, comma 10).

Per quanto concerne lo sport, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. A tal fine, in parte si rafforzano interventi già previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020, in parte si introducono nuove misure.

Innanzitutto è istituito un Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, gestito dall'Ufficio per lo sport. Il fondo è alimentato da una quota della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi. Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021 (articolo 217).

Modificando quanto previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020, il decreto in esame proroga dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020 il termine di sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Società e Associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche. Il termine di sospensione resta invece fissato al 30 aprile 2020 per i soggetti che gestiscono stadi, impianti

sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori e per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori e per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive. Per entrambe le categorie citate, si proroga, altresì – rispettivamente dal 30 giugno 2020 e dal 31 maggio 2020 – al 16 settembre 2020 il termine per effettuare i versamenti sospesi. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (articolo 127, comma 1, lett. a)).

È prorogato dal 31 maggio al 30 giugno 2020 il termine di sospensione per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. È prorogato, inoltre, al 31 luglio 2020 il termine per i versamenti dei canoni: il pagamento è possibile mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili dal mese di luglio (articolo 216, comma 1).

Per favorire il graduale recupero dei proventi non incassati a seguito della sospensione delle attività sportive e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, si prevede che le parti dei rapporti di concessione degli impianti sportivi pubblici possano concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, il concessionario ha diritto ai rimborsi indicati (articolo 216, comma 2). Si prevede che il conduttore di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo ha diritto, per le 5

mensilità da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locativo che, salva la prova di un diverso ammontare, a cura della parte interessata, si presume pari al 50 per cento del canone contrattualmente stabilito (articolo 216, comma 3).

Con riferimento ai lavoratori sportivi (articolo 98), si prevede innanzitutto che ai titolari di rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Società e Associazioni sportive dilettantistiche che, su domanda e al verificarsi di determinate condizioni, siano già risultati beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di euro 600 riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., la medesima indennità è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per aprile e maggio 2020, nel limite di 80 milioni complessivi. Per aprile e maggio 2020 Sport e Salute concede un'indennità di 600 euro, nel limite massimo complessivo di 200 milioni, al verificarsi di determinate condizioni, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti da CONI e CIP, Società e Associazioni sportive dilettantistiche.

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50 mila euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni per il 2020.

Per gli utenti, si prevede che quanti hanno acquistato abbonamenti per palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, possono chiedere il rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione delle attività sportive. In alternativa, il gestore può rilasciare un *voucher* di pari valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva (articolo 216, comma 4).

Infine, si conferisce facoltà alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal

CONI e dal CIP di adottare provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche finali, con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020, nonché di adottare i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2020/2021. Al contempo, si introducono disposizioni straordinarie e temporanee dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso che potrebbe scaturire a seguito dell'adozione di tali provvedimenti (articolo 218).

Gli interventi nel settore dell'informazione proseguono nello sforzo di garantire la filiera dell'editoria e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta. In particolare, si rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020, che ha commisurato l'importo del credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. L'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta è ora elevato (dal 30) al 50 per cento e il tetto di spesa è direttamente fissato in 60 milioni: nell'ambito del tetto, il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (articolo 186).

Per il 2020, si prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, entro il limite di 24 milioni (articolo 188). Al contempo, per le testate editate in formato digitale si riconosce un credito di imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di

server, hosting e manutenzione evolutiva, e per *information technology* di gestione della connettività, entro il limite di 8 milioni (articolo 190). I due crediti di imposta non sono cumulabili con i contributi diretti.

Inoltre, sempre per il 2020, ai fini dell'IVA, si introduce, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di quotidiani e periodici, che ne consente la riduzione del 95 per cento (invece che dell'80 per cento previsto in via ordinaria) (articolo 187). Si prevede un *bonus unum tantum* per gli esercenti le edicole (punti vendita esclusivi) fino a un massimo di euro 500 per ciascun soggetto, entro il limite di spesa complessivo di 7 milioni (articolo 189).

Si semplifica la procedura di pagamento della rata di anticipo dei contributi diretti riferiti all'annualità 2019 dovuti ad alcune categorie di imprese editoriali, prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale sia effettuata solo al momento del pagamento del saldo (articolo 191).

Per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e ammessi a cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, si prevede che la relativa contribuzione figurativa sia accreditata presso l'INPGI (articolo 193). Inoltre, si proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per l'adozione, da parte dell'INPGI, delle misure di riforma del proprio regime previdenziale necessarie al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria: misure finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo (articolo 192).

La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a prorogare dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la durata dei contratti in essere stipulati con le agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi (articolo 194).

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, stig-

matizza l'assenza del rappresentante del Governo dal dibattito sul decreto-legge, che considera di importanza fondamentale rispetto all'emergenza nazionale in corso.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver ricordato al deputato Mollicone che il Governo è informato dei lavori della Commissione e che l'assenza del rappresentante del Governo dalle sedute non costituisce un fatto eccezionale, soprattutto quando la Commissione si riunisce in sede consultiva e in una fase ancora solo istruttoria, assicura che solleciterà il Governo affinché un suo rappresentante segua i lavori della Commissione sul decreto-legge, se possibile fin da oggi.

Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia che il suo gruppo presenterà diversi emendamenti al decreto-legge in titolo e chiederà di inserire osservazioni nel parere della VII Commissione, con lo scopo di far sì che tutte le misure individuate nelle risoluzioni unitarie approvate dalla Commissione in materia di cultura e spettacolo (8-00073), di università e ricerca (8-00074) e di editoria (8-00075) siano adottate presto. Rileva peraltro con soddisfazione che alcuni indirizzi contenuti nelle predette risoluzioni sono già stati recepiti con il decreto-legge, il che dimostra il valore del contributo dato dalla Commissione – anche con l'apporto del suo gruppo e delle altre forze di opposizione – per l'elaborazione degli interventi da realizzare per il sostegno dei settori di sua competenza.

Ritiene tuttavia che le misure adottate non siano sufficienti. Rileva in particolare un'evidente insufficienza di risorse per la cultura: non che non ci siano stanziamenti, ma, considerato che il decreto mobilita risorse finanziarie per un importo pari a quello di due manovre finanziarie, si tratta di stanziamenti esigui, e in ogni caso insufficienti alle esigenze. Sottolinea che alcune misure per la cultura previste dal decreto-legge erano state chieste dal suo gruppo, che le aveva sottoposte alla maggioranza nell'ambito della discussione delle risoluzioni già richiamate. Di molte

di queste misure rivendica il merito per il suo gruppo, che ha insistito per la loro adozione. Tra queste misure ricorda l'istituzione di un fondo per le emergenze relativo a imprese e istituzioni culturali e di un fondo per la cultura, come pure l'incremento dei fondi per il sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. Sottolinea, tuttavia, che le dotazioni dei fondi suddetti non tengono conto delle spese effettive di queste realtà e non sono sufficienti a garantire la ripresa delle imprese del settore, le cui spese, specialmente quelle per imposte e locazioni, non sono diminuite nei due mesi di chiusura delle attività. A suo avviso, occorre stanziamenti per almeno un miliardo, tenuto conto dei costi di realizzazione di un film o di uno spettacolo.

Con riferimento poi al Fondo unico per lo spettacolo (FUS) – del quale il suo gruppo ha sempre chiesto la riforma, trattandosi di un Fondo sbagliato fin nell'impostazione e nel nome, che dovrebbe servire al finanziamento delle arti in generale – ritiene che le modifiche introdotte dal decreto-legge ai fini dell'attribuzione delle risorse non siano soddisfacenti in quanto favoriscono soprattutto le Fondazioni lirico-sinfoniche, sfavorendo le strutture teatrali minori. Lamenta poi l'iniziale esclusione dai finanziamenti del FUS di moltissimi enti che sono stati riammessi grazie al lavoro svolto dal suo gruppo e che potranno quindi, grazie a questo lavoro, partecipare al riparto.

Luigi GALLO, *presidente*, invita il deputato Mollicone a concludere il suo intervento, ricordandogli che il regolamento prevede limiti di tempo per gli interventi.

Federico MOLLICONE (FDI), pur ritenendo di non aver superato il limite di tempo, acconsente a concludere ed esprime un giudizio complessivamente negativo sul decreto-legge in titolo.

Valentina APREA (FI) premette di non condividere la scelta di chiamare il provvedimento in esame « decreto rilancio »

perché, a suo avviso, le misure da esso recate non consentono alcun rilancio del Paese, ma, al massimo, una sorta di ristoro. Ritiene che il decreto, mancando di una visione in prospettiva, deluda tutte le aspettative riposte nella « fase due », soprattutto se si considera l'entità dei finanziamenti disposti dall'Europa.

Entrando nel merito delle disposizioni relative alla scuola, sulle quali si concentrerà il suo intervento, rileva che in queste si rifletta la peggiore tradizione amministrativo-burocratica del Ministero dell'istruzione, che non ha perso l'occasione di fare del provvedimento un treno sul quale salire per portare avanti misure di ogni tipo. Sottolinea come, a fronte di 55 miliardi complessivamente stanziati, solo 44 milioni di euro nel 2020 e 600 nel 2021 siano destinati alla scuola, mentre per l'Alitalia — ad esempio — sono previsti finanziamenti per 3 miliardi. Si conferma cioè la disattenzione in cui è tenuta la scuola, penalizzata ancora una volta nei finanziamenti, mentre servirebbero investimenti importanti.

Anche in merito alla prevista assunzione di docenti la sua posizione è critica: evidenzia che sarebbe opportuno puntare alla qualità della loro formazione piuttosto che alla quantità degli insegnanti. Si dichiara scettica in merito alla possibilità di assicurare la disponibilità dei dispositivi di sicurezza pensati per la riapertura delle scuole a settembre e l'adeguamento degli spazi alle normative di sicurezza: interventi per i quali servirebbero molte più risorse, oltre che un'azione concertata tra il Ministero dell'istruzione e quello dell'interno, per gestire i flussi di alunni e genitori verso le scuole. Si chiede poi se al Ministero si è tenuto conto di quanto costerebbe acquistare mascherine in numero sufficiente per tutti gli alunni e su chi ricadrà la responsabilità dell'applicazione delle misure di sicurezza sanitaria. Teme che tali responsabilità finiranno per ricadere sui dirigenti scolastici, che tanto si stanno adoperando per rendere concretamente possibile l'apertura delle scuole dall'inizio del prossimo anno scolastico,

nonostante le indicazioni di un Comitato tecnico-scientifico che detta indirizzi impossibili da rispettare in concreto.

Associandosi quindi al deputato Mollicone nella doglianza per l'assenza dalla seduta di oggi del rappresentante del Governo, esprime l'opinione che il vertice politico del Ministero dell'istruzione si stia chiudendo in una sorta di autoreferenzialità, assumendo posizioni difensive di fronte alle contestazioni che riceve per scelte che lasciano gli studenti e le famiglie soli e in uno stato di frustrante incertezza.

Dopo aver sottolineato poi il rischio che molte scuole paritarie non possano riaprire a settembre, a causa della mancanza delle risorse necessarie per garantire il loro servizio scolastico — un servizio che è tutelato dalla Costituzione — conclude rimarcando che il decreto-legge in esame lascia troppi problemi irrisolti, non destina all'istruzione risorse sufficienti e appronta rimedi inadeguati alla gravità della situazione. Preannuncia che in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi chiederà lo svolgimento di audizioni di soggetti selezionati con l'obiettivo di capire quali siano le giuste modalità da seguire per la riapertura delle scuole a settembre.

Rossano SASSO (LEGA) lamenta la scarsa visibilità dei lavori della Commissione, che non solo svolge i suoi dibattiti in assenza del ministro o di altro rappresentante del Governo, ma deve per di più riunirsi in sedi diverse dalla propria, non sufficientemente attrezzate e senza la partecipazione di tutti i suoi componenti. Preannuncia che il suo gruppo non accetterà più, da questo momento, di vedere limitata la partecipazione dei suoi deputati alle sedute.

Entrando quindi nel merito del provvedimento, sottolinea l'insufficienza delle risorse con cui si presuppone di poter far fronte alle esigenze di sicurezza richieste per le scuole. Si sofferma in particolare sui costi per l'approvvigionamento di mascherine, che, alla luce del tempo di utilizzo di ciascuna mascherina, stima non inferiori a 1.600 milioni per dieci mesi:

costi che teme finiranno per ricadere sulle famiglie. Anche le regole per il distanziamento sociale gli appaiono difficilmente realizzabili nel mondo della scuola, che non ha aule e locali a sufficienza, tanto che oggi la densità di alunni nelle classi è nei fatti superiore a quella prescritta dalla normativa vigente. Ricorda che si discute da anni della necessità di investire per l'edilizia scolastica, senza che si sia mai arrivati alla realizzazione di quelle opere che ora appaiono più che mai urgenti e improcrastinabili. Osserva che per l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di distanziamento sarebbero necessari investimenti straordinari per la realizzazione di nuovi locali: investimenti per i quali le risorse previste nel decreto in titolo per la scuola sono insufficienti.

Luigi GALLO, *presidente*, con riferimento all'annuncio del deputato Sasso che il suo gruppo non accetterà di vedere limitata la partecipazione dei suoi deputati alle sedute, ricorda a tutti che la limitazione delle presenze dei deputati non è un'imposizione della presidenza, ma un accordo raggiunto in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, inteso a garantire, anche sulla scorta delle indicazioni del Presidente della Camera, il rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni delle autorità sanitarie per il distanziamento interpersonale. Qualora un gruppo non intenda più uniformarsi all'accordo raggiunto, la presidenza della Commissione non potrà che prenderne atto, fermo restando che, se il numero dei presenti diventa tale da non permettere il distanziamento di sicurezza, la seduta dovrà essere sospesa in attesa di accertare se è disponibile – e in quale giorno – un'aula sufficientemente ampia. Quanto al giudizio circa la presunta scarsa visibilità dei lavori della Commissione, fa presente che il regime di pubblicità di questi lavori è rimasto lo stesso di sempre.

Federico MOLLICONE (FDI) precisa che il suo precedente intervento in merito all'assenza di un rappresentante del Governo voleva essere a tutela della presidenza e della Commissione.

Giorgia LATINI (LEGA) rileva una mancanza di visione ad ampio raggio nel decreto-legge. Si sofferma, in particolare, sull'aspetto della riduzione del numero di alunni per classe: era uno dei « cavalli di battaglia » del Movimento 5 Stelle, ma, ora che sarebbe più che mai necessario quale misura di sicurezza sanitaria per tutti gli studenti, di esso non c'è traccia. Ciò di cui il decreto sembra non tenere conto è che per ottenere questa riduzione servirà l'assunzione di un numero di docenti maggiore di quello programmato, oltre che l'adozione di disposizioni che la rendano strutturale. Tuttavia, la normativa vigente – che non consente la formazione di classi con meno di 18 alunni e consente limiti massimi molto alti – si sta imponendo sulle nuove esigenze, tanto che gli uffici scolastici regionali stanno invitando i dirigenti ad effettuare l'accorpamento delle classi con un numero ridotto di studenti. Segnala che in molte scuole, almeno nel suo territorio, si è provveduto alla messa in sicurezza degli edifici dal punto di vista della normativa antisismica e antincendio anche creando aule nuove più spaziose e accoglienti: aule che rischiano però di rimanere vuote se non si effettuano le assunzioni dei docenti necessari. Ritiene che andrebbe colta l'opportunità dell'emergenza in corso e della necessità di adottare misure di sicurezza per investire su un nuovo modello scolastico a misura più umana, superando la normativa vigente che peraltro viene ancora disattesa nella maggior parte delle scuole.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19. C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina e C. 2484 Mammì (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2507 Roberto Rossini</i>)	102
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 maggio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 12.30.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19. C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina e C. 2484 Mammì.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2507 Roberto Rossini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in data 26 maggio 2020, in sede referente, la proposta di legge C. 2507, d'iniziativa del deputato Roberto Rossini, recante « Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia di coro-

navirus ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda che alle ore 15 di mercoledì 27 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione. Al riguardo, avverte che è stato presentato l'emendamento Panizzut 2.1 (*vedi allegato*).

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.1, in quanto, pur considerando doverosa la previsione di un momento di ricordo degli operatori sanitari deceduti a causa del COVID-19, ritiene opportuno evitare una sovrapposizione di temi con i disegni di legge attualmente all'esame del Senato, che prevedono l'istituzione di una giornata dedicata all'impegno dei « camici bianchi ».

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo unificato delle proposte di legge C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammì e C. 2507 Roberto Rossini sarà trasmesso alle Com-

missioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.55.

ALLEGATO

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19. C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammì e C. 2507 Roberto Rossini.

EMENDAMENTO

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: le lavoratrici e i lavoratori inserire le seguenti: , con particolare riferimento al personale medico, infermieristico, sanitario, della Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine.

2. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	
Audizione, in videoconferenza, del dottor Felice Assenza, presidente del Tavolo di contrasto agli sprechi alimentari e di assistenza alimentare agli indigenti, nonché direttore della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	105
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federvini, Federdoc e Unione italiana vini (UIV)	105

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 maggio 2020.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Audizione, in videoconferenza, del dottor Felice Assenza, presidente del Tavolo di contrasto agli

sprechi alimentari e di assistenza alimentare agli indigenti, nonché direttore della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federvini, Federdoc e Unione italiana vini (UIV).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, del professor Antonio Tizzano, nell'ambito dell'esame del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 maggio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 maggio 2020.

Audizione, in videoconferenza, del professor Antonio Tizzano, nell'ambito dell'esame del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, On. Francesco Boccia (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	107
AVVERTENZA	108

AUDIZIONI

Giovedì 28 maggio 2020. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia.

La seduta comincia alle 8.20.

Seguito dell'audizione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On. Francesco Boccia.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta, con sistema sperimentale, sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

Ricorda che nella seduta del 20 maggio scorso, il Ministro Boccia ha svolto il proprio intervento e che la documentazione prodotta è stata allegata al resoconto stenografico della precedente seduta.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Paolo RUSSO (FI), Roberto TURRI (Lega), Angela IANARO (M5S) e Roger DE MENECH (PD).

Francesco BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Intervengono, per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni, il presidente Cristian INVERNIZZI, il deputato Alessandro CATTANEO (FI), la senatrice Sabrina RICCIARDI (M5S), i deputati Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) e Gian Mario FRAGOMELI (PD), la senatrice Fiammetta MODENA (FI-BP), il senatore Marco PEROSINO (FI-BP) ed il deputato Marco OSNATO (Fdi).

Francesco BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito agli ulteriori quesiti ed alle ulteriori osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringraziando l'audito, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Ubi Banca S.p.A. (Svolgimento e conclusione)	109
AVVERTENZA	109

AUDIZIONI

Giovedì 28 maggio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 10.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Ubi Banca S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Victor MASSIAH, *Amministratore delegato di Ubi Banca S.p.A.*

Victor MASSIAH, *Amministratore delegato di Ubi Banca S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI,

presidente, il deputato Enrico BORGHI (PD) e i senatori Adolfo URSO (FdI), Paolo ARRIGONI (Lega) e Francesco CASTIELLO (M5S), ai quali risponde Victor MASSIAH, *Amministratore delegato di Ubi Banca S.p.A.*, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Massiah, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente	110
Sulla pubblicità dei lavori	111

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della CONSOB Paolo Savona, del Segretario generale Carlo Deodato e della Responsabile Divisione Mercati Maria Antonietta Scopelliti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 28 maggio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 8.25.

Comunicazioni della Presidente.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione di ieri 27 maggio, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno, di un primo nucleo di consulenti, scelti tra personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, sulle materie che saranno oggetto del programma dei lavori e per la durata della legislatura, nelle persone di: dott. Nicola Benini, consulente finanziario, IFA Con-

sulting s.r.l. S.C.F; prof. Alberto Dell'Acqua, Direttore Master in Corporate Finance and MCF-MSc Global Finance Fordham NY collaborative program, SDA Bocconi School of Management; dr.ssa Carmen Letizia Giorgianni, giornalista Direttrice responsabile dell'emittente TeleIdea e Presidente dell'Associazione vittime del salvabanche; prof. Raffaele Lener, Ordinario di Diritto commerciale e Diritto dei mercati finanziari all'Università di Roma Tor Vergata, e Docente di Diritto commerciale presso la LUISS-Guido Carli; dott. Fabio Pelosi, Procuratore presso la Procura della Repubblica di Pisa; dott. Francesco Tuccari, Amministratore Delegato del Gruppo 2G Management Consulting Spa di Torino.

L'ufficio di presidenza ha convenuto di procedere successivamente ad ulteriori designazioni, in base alle candidature già pervenute o che saranno proposte da parte dei gruppi che si sono riservati.

(La Commissione prende atto).

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della CONSOB Paolo Savona, del Segretario generale Carlo Deodato e della Responsabile Divisione Mercati Maria Antonietta Scopelliti.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente della CONSOB Paolo Savona, del Segretario generale Carlo Deodato e della Responsabile Divisione Mercati Maria Antonietta Scopelliti.

Paolo SAVONA, *Presidente della Consob*, svolge una relazione sul tema oggetto

dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), a più riprese, Massimo FERRO (FIBP-UDC), Elio LANNUTTI (M5S) e il deputato Giulio CENTEMERO (LEGA), ai quali risponde Paolo SAVONA, *Presidente della Consob*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando gli auditi dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04055 Gebhard e Magi: Sulla violazione da parte dell'Italia del Patto sui diritti civili e politici con riferimento alla raccolta di firme per la presentazione di <i>referendum</i>	4
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	11
5-04056 Baldino ed altri: Sull'emanazione del decreto interministeriale per la sperimentazione del voto elettronico	5
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	13
5-04057 Calabria e Sisto: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19.	
5-04058 Prisco ed altri: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19.	
5-04059 Tonelli ed altri: Sull'utilizzo degli assistenti civici per il controllo del rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19	6
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	14
5-04060 Ceccanti ed altri: Sulle iniziative volte a semplificare e accelerare l'accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura	9
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	15
5-04061 Marco Di Maio: Sulle iniziative di competenza volte a consentire lo spostamento tra regioni finalizzato al ricongiungimento familiare	9
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	17

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. C. 2427 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	19
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
---	----

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	65
5-02878 e 5-03448 Delmastro delle Vedove: Sulla tutela degli interessi energetici nazionali nel Mediterraneo Orientale.	
5-04036 Comencini: Sulla tutela degli interessi energetici nazionali nel Mediterraneo Orientale .	65
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	70

5-02369 e 5-03416 Delmastro delle Vedove: Sulla riapertura dell'Ambasciata a Damasco ..	66
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	72
5-03933 Quartapelle Procopio: Sulla prospettiva di annessione parziale della Cisgiordania da parte di Israele	67
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	74
5-03981 Siragusa: Sul potenziamento del portale <i>dovesiamonemondo.it</i>	67
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	76
5-04029 Ehm: Sull'eventuale respingimento di migranti da parte di Malta.	
5-04031 Anzaldi: Sull'eventuale respingimento di migranti da parte di Malta	68
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	78
5-04034 Andrea Romano: Sull'iniziativa cinese per una legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong.	
5-04052 Formentini: Sull'iniziativa cinese per una legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong	68
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	80

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	82
5-03210 Iorio: Sull'assistenza veterinaria per i cani militari a fine servizio	82
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	83
5-02041 Dall'Osso: Sull'inclusione del personale sanitario militare negli albi professionali .	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di FIPE – Federazione italiana pubblici esercizi, Federalberghi, Associazione italiana Confindustria alberghi, Federturismo Confindustria, Assoturismo e Federterme nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19	86
Audizione informale di rappresentanti di UPI e Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19	86
Audizione informale di rappresentanti di Confapi, Confimi Industria, Conflavoro PMI e Alleanza delle cooperative italiane nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19	87

SEDE CONSULTIVA:

DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. C. 2471-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Carlo Cottarelli, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del DL 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19	89
---	----

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	91
--	----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19. C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina e C. 2484 Mammi (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2507 Roberto Rossini</i>)	102
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	
Audizione, in videoconferenza, del dottor Felice Assenza, presidente del Tavolo di contrasto agli sprechi alimentari e di assistenza alimentare agli indigenti, nonché direttore della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	105
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federvini, Federdoc e Unione italiana vini (UIV)	105

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del professor Antonio Tizzano, nell'ambito dell'esame del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	106
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, On. Francesco Boccia (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	107
AVVERTENZA	108

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Ubi Banca S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109
AVVERTENZA	109

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO
E FINANZIARIO**

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente	110
Sulla pubblicità dei lavori	111

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della CONSOB Paolo Savona, del Segretario generale Carlo Deodato e della Responsabile Divisione Mercati Maria Antonietta Scopelliti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0102970